



Università degli Studi di Torino
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA

Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Criminologica e Forense

Tesi di Laurea Magistrale

La vittimizzazione secondaria nell'iter processuale: una proposta preventiva della Rete Dafne Torino

Candidato/a

Francesca Candreva

Relatore

Prof.ssa Georgia Zara

Matricola 873331

Correlatore

Dott.ssa Lisa Giuseppina Reano

A.A. 2019/2020

RINGRAZIAMENTI

Al termine di questo lavoro sento di dover porre i miei più sinceri ringraziamenti a tutte le persone che mi sono state vicine e mi hanno accompagnata in questo percorso.

Innanzitutto vorrei ringraziare la mia relatrice, la Prof.ssa Georgia Zara, per avermi seguita con impegno e professionalità. Il Suo contributo è stato fondamentale per la realizzazione di questo mio progetto di tesi.

Un particolare ringraziamento va poi a tutti gli operatori di Rete Dafne Torino, al Dottor Marco Bouchard e alla Dottoressa Ornella Galeotti per la loro disponibilità. Senza il loro fondamentale contributo non sarebbe stata possibile la realizzazione di questo lavoro.

Vorrei poi ringraziare in particolare la Dottoressa Lisa Giuseppina Reano, che ha dedicato parte del Suo tempo alla realizzazione di questo progetto, grazie a Lei sono riuscita a portare a termine questo mio lavoro e ho avuto modo di conoscere e approfondire da vicino la realtà delle vittime di reato.

INDICE

INTRODUZIONE	pag. 1
--------------------	--------

CAPITOLO I: *Il concetto di “vittima” e il fenomeno della vittimizzazione secondaria*

1.1 La vittima: un’analisi scientifica del concetto attraverso il contributo della vittimologia	pag. 5
1.1.1 <i>Tassonomia delle vittime</i>	pag. 8
1.2 La vittimizzazione primaria e secondaria	pag. 12

CAPITOLO II: *L’aspetto normativo della vittimizzazione secondaria e la tutela della vittima nel panorama nazionale e sovranazionale*

2.1 La tutela della vittima nel sistema normativo Europeo e la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012	pag. 19
2.2 La vittima nel sistema giudiziario italiano	pag. 26
2.3 Meccanismi di tutela per la vittima	pag. 30

CAPITOLO III: *Le conseguenze psicologiche della vittimizzazione secondaria*

3.1 Il trauma psicologico: storia ed evoluzione del concetto di trauma	pag. 33
3.2 La vittimizzazione secondaria e le sue conseguenze psicologiche	pag. 39

CAPITOLO IV: *Processo “il Forteto”: valutazione del rischio di vittimizzazione secondaria nell’iter processuale e il ruolo della Rete Dafne*

4.1 Rete Dafne	pag. 47
4.2 La vicenda del Forteto	pag. 52
4.2.1 <i>Inizio di un’inchiesta e il lavoro delle commissioni coinvolte</i>	pag. 54
4.2.2 <i>Affidamenti e controllo degli individui minorenni</i>	pag. 56
4.2.3 <i>Inizio di una vicenda giudiziaria</i>	pag. 56

CAPITOLO V: *Le testimonianze degli operatori della Rete Dafne Torino: studio e analisi*

5.1 Il caso del Forteto dal punto di vista degli operatori coinvolti	pag. 59
5.2 Descrizione dello strumento	pag. 59
5.3 Risultati	pag. 62
5.3.1 <i>Sezione 1: L'esperienza processuale</i>	pag. 63
5.3.2 <i>Sezione 2: Il legame tra la vittima e l'autore di reato</i>	pag. 65
5.3.3 <i>Sezione 3: L'esperienza dell'operatore</i>	pag. 68
5.3.4 <i>Sezione 4: Suggerimenti e approfondimenti</i>	pag. 71
5.4 Discussione critica	pag. 71
5.4.1 <i>La paura nelle sue diverse forme</i>	pag. 73
5.4.2 <i>L'impatto mediatico e le sue conseguenze</i>	pag. 75
5.4.3 <i>Il legame tra vittima e autore del reato</i>	pag. 75
5.4.4 <i>L'esperienza vissuta dagli operatori: difficoltà e spunti di riflessione</i> ..	pag. 77
5.4.5 <i>La figura dello psicologo</i>	pag. 78
CONCLUSIONI	pag. 81
APPENDICE I	pag. 87
APPENDICE II	pag. 99
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI	pag. 185
SITOGRAFIA	pag. 188

INTRODUZIONE

Il fenomeno della vittimizzazione secondaria inizia ad attirare l'attenzione degli esperti solo nel corso degli ultimi anni. Essa si concretizza in un concetto che sta ad indicare il rischio che la vittima possa subire danni aggiuntivi, solitamente non deliberati, proprio da quelle figure che in realtà dovrebbero garantirne la tutela, come ad esempio i servizi socio-sanitari, la polizia, gli avvocati e i magistrati (Bouchard, 2019).

In questo senso le vittime si trovano esposte al rischio di un'ulteriore vittimizzazione non derivante dalle conseguenze dirette dal reato, ma ancor più grave, da un intero sistema che invece di proteggerle finisce per ignorarne completamente i bisogni e le sofferenze.

Il fenomeno della vittimizzazione secondaria, nonostante rappresenti per le vittime un rischio concreto, è ancora però poco considerato così come le gravi conseguenze psicologiche ad essa potenzialmente legate. A rendere ancora più difficile un approfondimento di tale fenomeno è il problema della scarsa produzione letteraria e dei pochi studi, per lo più stranieri e dedicati a particolari categorie di vittime, disponibili sul tema. Questo rende certamente complicato approfondire e attingere a contributi specifici sul fenomeno della vittimizzazione secondaria e soprattutto sulle sue conseguenze psicologiche. La scarsa attenzione nei confronti di fenomeni, come quello della vittimizzazione secondaria, è poi il risultato di un sistema che per anni ha relegato la vittima e tutto ciò ad essa connesso in una posizione per lo più marginale. Dalla letteratura si può notare infatti come l'interesse nei confronti delle vittime a vari livelli (giuridico, accademico, sociale) sia emerso solo di recente. Per anni l'attenzione è stata posta per lo più sull'autore del reato relegando la vittima a rivestire il ruolo di attore passivo del crimine, tralasciando così le esigenze, i bisogni, i sentimenti e la tutela di quest'ultima. Ci si concentra infatti, generalmente, solo sulla cosiddetta vittimizzazione primaria e quindi sulle conseguenze dirette causate dal reato. In relazione a ciò, è bene precisare che un reato, sebbene rappresenti per le vittime un evento doloroso e stressante, non per forza si concretizza poi in un evento traumatico.

Fortunatamente però nel tempo le vittime di reato e il tema della vittimizzazione secondaria vengono ad essere sempre più oggetto d'attenzione, da parte degli esperti non solo appartenenti alla sfera giuridica, ma anche degli psicologi, degli operatori della salute mentale e del sociale. Questo anche grazie alla pubblicazione di interventi a livello europeo

come la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, la quale istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, sottolineando l'importanza di una attenzione specifica da porre nei confronti della vittima.

Nonostante questo però non cambia il fatto che ancora oggi, in parte, quella delle vittime è una realtà che viene per lo più considerata solo in relazione alla sfera giuridico-penale. Non solo, non vengono poi adeguatamente prese in considerazione tutte le possibili conseguenze, potenzialmente stressanti, provocate dai professionisti che, svolgendo il loro lavoro, entrano in contatto con le vittime a vario titolo (avvocati, assistenti sociali, psicologi, agenti di polizia ecc.).

Questo è uno dei motivi che mi ha spinto ad approfondire e ad esplorare tutta quella porzione del reato che, nel tempo, è rimasta per lo più in ombra. In particolare, ad attirare la mia attenzione è stato il tema della vittimizzazione secondaria e le conseguenze psicologiche che ne derivano, tema sicuramente molto interessante, ma ancora poco esplorato.

In quest'ottica l'obiettivo di questo lavoro di tesi è affrontare la tematica della vittimizzazione, attraverso un'analisi del concetto di vittima e ponendo in particolar modo l'attenzione sul fenomeno della vittimizzazione secondaria e su tutto ciò che gravita intorno ad essa. L'intento principale di questo elaborato è infatti quello di analizzare, concretamente, situazioni e circostanze che siano in grado di fornire ulteriori elementi per approfondire le esperienze e i vissuti delle vittime di reato. Tutto ciò sia in termini generali e dunque in relazione al reato, sia in termini specifici e quindi relativamente a quei vissuti scaturiti dall'esposizione a tutte quelle pratiche che potrebbero causare vittimizzazione secondaria.

In particolare l'attenzione è stata posta sulla vicenda processuale che ha visto coinvolta la comunità del Forteto, per anni considerata una delle comunità toscane più importanti per l'accoglienza e il recupero di minori problematici. Concretizzandosi, al contrario, in un'esperienza settaria in cui si consumavano violenze e soprusi di ogni tipo, abusi su minori e aggressioni da parte del profeta Rodolfo Fiesoli e degli altri soci della comunità. Le vittime del Forteto, infatti, oltre alle sofferenze legate alle esperienze vissute all'interno della comunità e al reato subito, hanno poi dovuto inevitabilmente sopportare una lunga battaglia giudiziaria che potenzialmente rischiava di far emergere in loro una sofferenza e una vittimizzazione ulteriore. Per molte delle vittime del Forteto infatti affrontare la realtà processuale e tutto il carico emotivo ad essa legato, rivivere le violenze subite attraverso le testimonianze o l'incontro con gli imputati è stato molto complesso. L'aspetto particolare

legato a tale vicenda processuale, che ancora di più mi ha spinto ad approfondirne tutti gli aspetti, è il fatto che nel corso del processo si è resa necessaria una valutazione individuale del rischio di vittimizzazione secondaria proprio per via delle profonde difficoltà di queste vittime ad affrontare la situazione processuale e a testimoniare; la valutazione in questione è stata affidata agli esperti di Rete Dafne Torino, che hanno così potuto lavorare concretamente sulla prevenzione del rischio di vittimizzazione secondaria.

In questo lavoro di tesi ho deciso così di approfondire anche l'esperienza e la realtà di Rete Dafne, servizio dedicato al sostegno e all'ascolto delle vittime di reato, per comprendere ancora meglio la realtà e la condizione in cui versano le vittime, e i servizi e le tutele che ad esse sono riservati.

L'analisi alla base di questo elaborato è stata condotta proprio grazie alla collaborazione degli operatori di Rete Dafne Torino, attraverso la somministrazione di un'intervista semi-strutturata, che aveva come obiettivo esplorare temi ed aspetti connessi alla vittima e alla vittimizzazione secondaria con riferimento al processo del Forteto.

Il capitolo iniziale di questo elaborato si concentra su un'analisi scientifica del concetto di vittima grazie al contributo della vittimologia; disciplina che ha reso protagonista la figura della vittima riconoscendola, non solo, come soggetto passivo del reato, ma come una figura in grado di influire in modo significativo sulla dinamica criminale (Sicurella, 2012). In questo primo capitolo si è proceduto dunque con un excursus, teorico e storico, sull'evoluzione del concetto di vittima nel corso del tempo grazie al contributo di tre principali studiosi nel campo della vittimologia: Wertham, von Hentig e Mendelsohn. In seguito è stata introdotto e approfondito il concetto di vittimizzazione, partendo da una distinzione basilare tra vittimizzazione primaria e vittimizzazione secondaria. È stata portata quindi avanti un'analisi del fenomeno della vittimizzazione secondaria e degli scenari ad essa connessi, delle situazioni che possono provocarla e delle caratteristiche principali che la contraddistinguono.

Nel secondo capitolo invece l'attenzione si sposta più sul piano giuridico, concentrandosi infatti sull'aspetto normativo della vittimizzazione secondaria, tramite l'analisi della Direttiva 2012/29/UE e delle tutele riservate alle vittime sia in ambito nazionale che sovranazionale. Viene così portata avanti un'analisi delle diverse fonti, nazionali e sovranazionali, che nel corso degli anni sono state promulgate per tutelare le vittime di reato. Il terzo capitolo è dedicato alle conseguenze psicologiche della vittimizzazione secondaria. Nella prima parte si chiarisce innanzitutto il significato di trauma in ambito psicologico, si

cerca di approfondire e spiegare il significato di evento traumatico e si procede poi con una trattazione storica del concetto di trauma, analizzando come questo si sia evoluto nel corso del tempo anche attraverso i contributi di diversi autori come ad esempio Janet, Charcot e Freud. Nella seconda parte del capitolo si procede poi con una trattazione sulla vittimizzazione secondaria e i suoi possibili risvolti traumatici, attraverso un'analisi critica dei pochi studi a disposizione in letteratura su questa tematica.

Nel quarto capitolo viene presentato il caso studio oggetto di analisi nel presente lavoro, la vicenda processuale del Forteto. La prima parte del capitolo è dedicata alla presentazione di Rete Dafne, viene poi descritta la storia della comunità del Forteto e le vicende processuali ad essa legate.

L'ultimo capitolo di questo elaborato è dedicato al lavoro di analisi vero e proprio. Si procede infatti con la descrizione del campione, dello strumento usato e dei risultati emersi. La parte conclusiva è dedicata all'analisi critica dei contenuti rilevati, tra questi vi sono vari spunti di riflessione relativi alla problematica e al fenomeno del rischio di vittimizzazione secondaria.

CAPITOLO I

Il concetto di “vittima” e il fenomeno della vittimizzazione secondaria

1.1 La vittima: un’analisi scientifica del concetto attraverso il contributo della vittimologia

Quando si pensa al concetto di vittima intuitivamente ci si ricollega alla sfera giuridico-penale, quindi alla commissione di un reato. Se ci si sofferma su tale concetto però, si può comprendere come questo non possa essere considerato solo ed esclusivamente in termini giuridici. Infatti con il termine vittima ci si può anche riferire, ad esempio, allontanandosi dal panorama prettamente giudiziario, ad un individuo e/o animale che nei riti religiosi, per lo più pagani, veniva offerto alla divinità e quindi sacrificato (Mendicino, 2015).

O ancora, può essere considerata vittima chi perde la vita in seguito a situazioni o ad eventi critici, come ad esempio le vittime di guerra o di terrorismo. Vittima è anche chi perisce nello svolgimento del proprio dovere, chi resta implicato in incidenti stradali, chi subisce una sopraffazione, un danno, chi è perseguitato o oppresso poiché soggetto ad inganno o a prepotenze altrui (www.treccani.it).

Come si evince dalle considerazioni di Scardaccione (2015) la nozione di vittima deve essere considerata come strettamente legata alla dignità della persona ed è importante aver consapevolezza del fatto che l’essere vittima non implica obbligatoriamente la presenza di un fatto reato. Resta comunque difficile dare una chiara definizione del termine, ma sicuramente lo si può ricollegare a qualcosa di violento che provoca sofferenza nella persona. Per analizzare scientificamente l’interesse nei confronti di soggetti che sono divenuti vittime e comprendere il concetto di vittima, la disciplina a cui far riferimento è la vittimologia. La vittimologia è descritta da Gulotta e collaboratori (2000) come: “la disciplina che studia il crimine dalla parte della vittima con scopi diagnostici, preventivi, riparativi e trattamentali del reato e della conseguente vittimizzazione.” (cit. in Compendio di criminologia, 2008, p. 247)

Fondamentale per la nascita della vittimologia come nuova materia di studio, è stato il contributo di tre autori: Wertham, von Hentig e Mendelsohn.

a. Frederick Wertham

Wertham si occupa della figura della vittima in un'ottica sociologica, introduce infatti quella che viene definita "sociologia della vittima" del reato di omicidio. Egli ritiene molto significativa la differenziazione tra l'impulso omicida considerato individuale e la razionalizzazione, ovvero la giustificazione dell'autore rispetto al suo gesto, che invece è considerata sociale. L'impulso è individuale e la razionalizzazione è sociale come risultato dell'interazione del contesto sociale con la personalità, per commettere un omicidio sono entrambe indispensabili.

Quindi l'azione omicida non può essere compresa, come afferma Saponaro (2004), solo alla luce di "un innato istinto di aggressione e distruzione a livello individuale ma anche dall'interiorizzazione di un universo di valori che danno luogo alla fine sempre a generalizzazioni e pregiudizi sociali." (p. 6)

Nel ragionamento dell'autore considerando sì la presenza di tratti negativi della personalità, il soggetto omicida e/o aggressivo tende ad agire nei confronti di quelle vittime che considera come disumanizzate per via di convinzioni e pregiudizi che vengono inculcati, creati e tramandati socialmente. Così facendo l'omicida va a razionalizzare i sensi di colpa e la responsabilità di ciò che sta commettendo.

b. Hans von Hentig

Anche questo autore si occupa di comprendere il rapporto tra il criminale e la vittima, prendendo in considerazione il fatto che spesso emerge una sorta di reciprocità tra questi. Hentig fu il primo ad occuparsi della figura della vittima di reato arrivando a creare una tipizzazione relativa alle caratteristiche di questa e cercando di comprendere eventualmente l'apporto della vittima stessa nella genesi del crimine.

L'autore si allontana dalla concezione tipica del contesto penale che vede distinti solo due attori della scena: colui che subisce il reato da colui che lo agisce. Tale distinzione fa parte del criterio formale ed esteriore della legge penale che riduce il rapporto vittima/criminale a soggetto – oggetto.

Hentig considera questo rapporto automatico, da un punto di vista psicologico e sociologico, non rappresentativo del mondo reale.

La vittima infatti non deve essere considerata solo ed esclusivamente come attore passivo nella relazione, al contrario essa può interagire in modi diversi con il reo, tanto che i rispettivi ruoli possono arrivare a confondersi. In questa prospettiva la relazione reo-vittima è

caratterizzata da interscambio e reciprocità. Si può notare come ciò su cui si interroga Hentig è se ed eventualmente come la vittima favorisce l'azione criminosa nei suoi confronti. Le conclusioni a cui giunge l'autore portano a considerare sostanzialmente le caratteristiche individuali di questa, quindi il suo modo di essere, la sua sfera sociale, il suo atteggiamento. Si evince come in questa prospettiva la vittima può essere considerata come possibile parte attiva nella relazione con il reo.

c. Benjamin Mendelsohn

Mendelsohn inizia ad usare, per via della sua carriera da avvocato, un metodo che gli consente di avere una migliore conoscenza dei casi. Arrivando così a creare un metodo che, nello specifico, gli permette di comprendere al meglio la personalità dell'accusato e le circostanze in cui si è svolto il fatto reato. Anche se all'inizio tale metodo ha come obiettivo il miglioramento della strategia difensiva, grazie ad esso l'autore arriva a strutturare una propria teoria sulle vittime di reato, come si vedrà di seguito.

Nel corso del tempo elabora un questionario che sottopone sia ai suoi clienti accusati di diversi reati sia alle persone dell'ambiente sociale di questi ultimi. A queste informazioni, va ad aggiungere poi quelle raccolte dalle vittime nei momenti precedenti al processo vero e proprio. Nel fare ciò l'autore ha come scopo quello di riuscire a studiare in contemporanea sia la personalità del reo che della vittima, attraverso un approccio bio-psico-sociale.

Nello specifico le riflessioni e i riscontri di Mendelsohn, relativi alla struttura bio-psico-sociale della vittima, riguardano i casi di stupro e si desumono proprio dai risultati dell'applicazione del suo metodo. L'interrogativo di partenza a cui cerca di rispondere consiste nel distinguere quando il consenso della vittima, indispensabile perché il comportamento sessuale sia legittimo, si possa ritenere effettivo agli occhi della legge. L'ambito di interesse riguarda l'effettiva capacità e possibilità di una donna, inferiore ad un uomo in relazione alla forza e alla prestantza fisica, di resistere ad un atto sessuale coercitivo e forzato.

Attraverso l'analisi della personalità della vittima e del suo rapporto con il colpevole l'autore ha compreso che frequentemente il consenso era solo fittizio, in quanto la capacità di resistere della vittima può essere limitata sia per via dell'aspetto biologico, legato appunto alla sproporzione fisica di questa con l'aggressore, sia per l'aspetto psicologico e sociale legato a possibili intimidazioni o alla presenza di legami pregressi tra vittima e autore (relazioni familiari, di autorità).

Come si evince dal lavoro di Saponaro (2004) Mendelsohn oltre ad aver contribuito ad un approccio scientifico nello studio della vittima, ha anche promosso un movimento politico e sociale che ha come interesse centrale la tutela delle vittime e la garanzia del rispetto dei loro diritti.

Differentemente da von Hentig, che si concentra per lo più sul bisogno di prevenire la vittimizzazione, si nota come Mendelsohn si interroga poi sulla posizione della vittima nel sistema sociale e in quello penale, mettendo in risalto la posizione marginale della stessa nel processo, l'indifferenza verso i suoi bisogni, la scarsa considerazione a cui essa va incontro. Sottolinea quindi la scarsa attenzione per la vittima che, secondo l'autore, non solo è poco studiata, dato che la scienza non si interessa della vittima in quanto tale, ma anche poco tutelata e difesa nel sistema giudiziario che avrebbe dovuto essere molto di più "victim-oriented". Per l'autore è dunque indispensabile che la giustizia si interessi anche dell'altra faccia della medaglia, dei suoi diritti e delle sue necessità.

1.1.1 Tassonomia delle vittime

I primi studiosi nel campo della vittimologia, come von Hentig e Mendelsohn, cercano di approfondire e capire quali fattori spingono l'autore di un reato a scegliere specifiche vittime piuttosto che altre o ancora se e come l'atteggiamento della vittima, le sue caratteristiche possono aver contribuito alla genesi del reato stesso in una specifica situazione e di conseguenza alla vittimizzazione.

Alcuni autori elaborano a tal proposito delle classificazioni delle vittime con valenza descrittiva ed esplicativa. L'obiettivo è sia descrivere l'interazione tra vittima e autore del reato sia definire il funzionamento di tale interazione attraverso le peculiarità della vittima.

Uno degli autori che ha lavorato in questa direzione è von Hentig: la sua classificazione delle vittime da una parte cerca di descrivere le differenti interazioni che possono sorgere tra la vittima e il criminale e dall'altra rappresenta un modello esplicativo.

Egli sostiene che il rapporto tra la vittima e l'autore di reato non è casuale, anzi si delinea grazie alle caratteristiche soggettive della vittima stessa.

Dal punto di vista di von Hentig il criminale viene attirato da determinate caratteristiche individuali, fisiche, sociali o psicologiche che raffigurano la vittima come vulnerabile.

La sua tipizzazione è una teoria esplicativa, perché cerca di dare una spiegazione del crimine e quindi della vittimizzazione, concentrandosi sui fattori di rischio della vittima che la rendono vulnerabile e possono così facilitarne l'interazione con il reo.

Nel suo lavoro cerca di individuare quindi quegli aspetti psicologici, sociali, personali e fisici che favoriscono, causano o danno vita all'atto criminoso.

Nella prospettiva di von Hentig l'atto criminoso infatti non è solo il risultato di fattori biologici ed ereditari appartenenti al criminale, ma anche delle forze ambientali che agiscono su di lui, sulla sua vita e la vittima è una di queste forze.

La vittima viene considerata un agente provocatore che agisce sul criminale, provocando molteplici stimoli che conducono al risultato finale rappresentato dall'azione criminosa.

Nella sua classificazione von Hentig individua tre macro categorie di vittime a cui appartengono altre sotto categorie.

La prima è quella delle *classi generali di vittime*, di cui fanno parte:

- ***i minori di età***: egli considera i bambini e gli adolescenti maggiormente vulnerabili e a rischio vittimizzazione per via delle loro caratteristiche di debolezza fisica e mentale, della minor capacità di resistenza legate all'età;
- ***le donne***: considerate ad alto rischio a prescindere dal fattore età per via delle minori abilità di difesa, della differente prestantza fisica in relazione agli eventuali aggressori;
- ***gli anziani***: dove il fattore età si ripresenta come facilitatore del rischio di vittimizzazione legato in questo caso alla possibile decadenza mentale e fisica, all'aspetto sociale e fisico;
- ***i mentalmente deficitari o disturbati***: l'autore include in questa categoria i tossicodipendenti, i malati di mente, gli alcolisti ecc.
- ***immigrati, minoranze, ingenui***: qui la vulnerabilità è legata alla posizione sociale svantaggiata che caratterizza le tre categorie. Gli immigrati per via delle problematiche legate alla comprensione dell'ambiente in cui si trovano possono facilmente esser sfruttati e ingannati, le minoranze per via delle discriminazioni che subiscono e infine gli ingenui sono coloro che non hanno un QI che possa classificarli come subnormali.

La seconda categoria è quella *dei tipi psicologici di vittime* e comprende:

- ***il depresso***: ovvero quelle vittime che per via della loro depressione mostrano un comportamento apatico o si sottomettono con facilità e accettano cioè passivamente la condizione di vittima;
- ***l'acquisitivo***: sono quelle vittime che per il tornaconto economico, per la loro avidità sono attratte da situazioni pericolose;
- ***il seducente-promiscuo***: gli aspetti legati alla promiscuità sessuale e gli atteggiamenti seducenti rappresenterebbero in questo caso, per l'autore, dei fattori di rischio per la vittimizzazione; di questa categoria, secondo von Hentig, fanno parte le donne con i loro comportamenti seduttivi in relazione specie al reato di violenza sessuale, si riferisce qui alla funzione attiva della donna in relazione a tale fattispecie di reato. Oggi comunque, studi più avanzati hanno permesso di rigettare questa concezione sulla dinamica relazionale criminale-vittima nei reati a sfondo sessuale;
- ***gli asociali, afflitti***: si tratta dei socialmente esclusi che sono a rischio vittimizzazione per via del loro bisogno di vicinanza, per la loro condizione di isolamento e solitudine. È una condizione che li porta ad essere poco attenti e più facilmente raggirati. Gli afflitti invece sono coloro che attraversano un lutto e sono in una condizione di vulnerabilità mentale per questo;
- ***il tormentatore***: qui si riferisce alla condizione del criminale-vittima, ovvero alla situazione in cui chi causa torture, sofferenze, chi abusa altri viene poi colpito dalle sue stesse vittime;
- ***le vittime bloccate***: coloro che non hanno la possibilità di difendersi o resistere perché un'azione del genere provocherebbe delle conseguenze ancora più gravi dell'atto criminoso in sé a cui sono già esposte;
- ***le vittime esonerate***: queste non vengono selezionate dal criminale per via di una loro particolare caratteristica che ne inibisce appunto la scelta;
- ***le vittime resistenti***: coloro che reagiscono al loro aggressore con modalità ed intensità fisica differenti.

Ultima categoria è quella delle *tipologie sociali*, di cui fa parte *la vittima – criminale*: von Hentig si riferisce qui a quei casi in cui la sofferenza causata dal crimine subito spinge la vittima a divenire essa stessa un criminale.

Come si può notare dalla classificazione di von Hentig emerge un interesse per quelli che vengono definiti fattori predittivi, cioè dei fattori di rischio che se presenti possono contribuire alla vittimizzazione.

Ma la tipologia di vittime delineata dall'autore può essere letta anche da un altro punto di vista, ovvero quello relativo alle caratteristiche sociali, psicologiche, personali e fisiche della vittima, le quali possono trasformarsi in fattori che conducono ad una predisposizione al crimine. All'autore viene attribuito il concetto di vittima latente, quando cioè il soggetto potrebbe avere una propensione a divenire vittima di reato, attraendo l'autore dello stesso.

Si può delineare e distinguere così una predisposizione generale che si evidenzia in quelle vittime definite nate o recidive, che sono soggette a continui episodi di vittimizzazione e che per via di fattori psicologici e/o patologici sono inclini e quasi sperano di essere vittime.

Diverso è il concetto di predisposizione vittimogena specifica, in questo caso la predisposizione è legata alla presenza di determinati fattori. Inoltre tale predisposizione può essere suddivisa in tre aree, ovvero le predisposizioni bio-fisiologiche quindi aspetti come l'età, il sesso, l'etnia, le predisposizioni sociali in cui entrano in gioco lo status sociale, lo stile di vita e le predisposizioni psicologiche che comprendono gli aspetti del carattere, la presenza di psicopatologia, eventuali devianze sessuali.

Un approccio differente, come si vedrà di seguito, è quello in cui l'attenzione è posta sull'eventuale contributo che la vittima dà alla sua stessa vittimizzazione. Qui la vittima viene considerata non come attore passivo nella dinamica vittima-criminale, ma potrebbe al contrario rivestire un ruolo attivo, contribuendo in qualche modo alla sua condizione di vittima. Un esempio è la classificazione elaborata da Mendelsohn.

La classificazione di questo autore è basata infatti sul grado di partecipazione della vittima alla sua vittimizzazione. Attraverso un approccio giuridico-legale il suo obiettivo è identificare il livello di provocazione della vittima nella relazione con l'aggressore.

In questa categoria troviamo 6 tipologie di vittime:

- ***La vittima completamente innocente:*** in questo caso essa non mostra nessun atteggiamento provocatorio o favorente prima dell'azione criminale;
- ***La vittima che ha meno colpa del criminale:*** ha un'influenza attiva che deriva però dal suo atteggiamento impulsivo e distratto che la pone in una condizione di rischio;
- ***La vittima colpevole tanto quanto il criminale:*** ci si riferisce qui a chi assiste o collabora insieme ad altri nella commissione di un reato, i casi di suicidio ecc;

- ***La vittima più colpevole del criminale:*** induce e sollecita l'azione criminosa;
- ***La vittima più colpevole in assoluto:*** questa categoria rappresenta la particolare dinamica in cui si invertono i ruoli, il criminale quindi subisce a sua volta una vittimizzazione da parte della vittima, che agisce per difesa personale;
- ***La vittima immaginaria o simulatrice:*** essa per via della presenza di alcune psicopatologie si convince di esser tali, quella simulatrice invece razionalmente e con premeditazione finge di aver subito una vittimizzazione (Saponaro, 2004).

1.2 La vittimizzazione primaria e secondaria

Quando si parla di vittima non si può non introdurre il concetto di vittimizzazione, in quanto riferendosi alla vittima si deve necessariamente prendere in considerazione ciò che è sofferenza.

Parlando di vittimizzazione vediamo come questa, secondo quanto afferma Scardaccione (2015) “si configura come un processo umano che si produce in concomitanza con una vicenda che comporta un'azione volta a creare sofferenza nella persona mediante strumenti fisici, verbali, situazionali.” (p.15)

In quest'ottica emerge come l'aspetto sociale è basilare ed imprescindibile, basta tenere presente che il reo fa parte della società e le conseguenze delle sue azioni hanno un impatto non solo diretto sulla vittima che le subisce, ma anche indiretto, su chi non è coinvolto in prima persona.

Di conseguenza è importante prendere coscienza del fatto che, per proteggere la vittima e per mettere in atto programmi preventivi, non ci si può basare solo su un approccio legale. Infatti, oltre all'aspetto giuridico dell'essere vittima con le implicazioni e le tutele ad essa riservate, è necessaria una visione più ampia che coinvolga la società in prima linea, considerando il bisogno di sicurezza e di difesa sociale.

È importante quindi considerare la vittima in una prospettiva sociologica e non solo in relazione al contesto giuridico, anzi è necessario essere consapevoli del fatto che vi siano contesti differenti in cui si manifestano danni e/o sofferenze a persone senza che questi siano necessariamente dei reati. La vittimizzazione in questo caso interessa la società senza coinvolgere il sistema penale ed è necessario sviluppare interventi e forme di tutela che vedano coinvolte le istituzioni.

Questo però non esclude che forme di vittimizzazione, non legate alla commissione di un reato, possano successivamente avere un esito giuridico. Ci si può riferire ad esempio a quelle procedure penali intavolate per verificare le responsabilità in seguito ai disastri, o quelle civili relative al risarcimento del danno, o ancora gli atti terroristici e le persecuzioni politiche che causano fenomeni che interessano e coinvolgono non solo la politica e l'opinione pubblica, ma anche il diritto penale, poiché vengono a delinearsi delle precise fattispecie di reato. Da questo si evince come l'aspetto sociale dei fenomeni di vittimizzazione è connesso con il sistema della giustizia e questo va a confermare come i fenomeni criminali di ogni tipo sono parte attiva della società.

Quando si parla di vittimizzazione si può partire da una distinzione, quella tra la vittimizzazione primaria e secondaria.

Con vittimizzazione primaria ci si riferisce agli effetti derivanti direttamente dal reato che la vittima ha subito; si tratta dunque delle conseguenze fisiche, psicologiche, economiche dei traumi subiti, attribuibili al reato.

Con vittimizzazione secondaria invece si indicano quelle conseguenze negative e dolorose indirettamente collegate al reato, ma derivanti ad esempio, dall'impatto che la vittima ha con il sistema giudiziario e con le istituzioni (Mendicino, 2015).

Dunque una particolare forma di vittimizzazione è la cosiddetta *vittimizzazione secondaria*. La vittima in questo caso viene considerata in relazione all'impatto del suo percorso nelle tappe conseguenti alla vittimizzazione primaria, quali le fasi delle indagini, del processo e così via. Si tratta di momenti delicati per la persona vittima di reato che rischia di essere ulteriormente danneggiata da un punto di vista psicologico, per via di errori o inadempienze commessi dalle istituzioni e dagli esperti che interagiscono con essa.

Tale vittimizzazione si può concretizzare in conseguenze psicologiche ed emotive che scaturiscono dall'interazione della vittima con enti e istituzioni che dovrebbero in realtà essere deputati alla sua tutela. Di conseguenza i soggetti si ritrovano ad essere vittime una seconda volta, non bastano le conseguenze stressanti e dolorose di ciò che hanno vissuto, a queste si aggiungono le pratiche e gli approcci erronei utilizzati, ad esempio, dal personale delle forze dell'ordine, dalle figure che si susseguono nei contesti giudiziari, dagli esperti che incontrano come ad esempio gli psicologi (Scardaccione, 2015).

Come si riscontra in Fanci (2011) in molti casi infatti la vittimizzazione secondaria prevede un aggravamento della situazione della vittima, proprio per l'incapacità di sostegno delle

istituzioni che non riescono a comprendere e ad ascoltare i bisogni individuali, anche a causa di una standardizzazione delle pratiche di intervento.

È certamente fondamentale, per le agenzie di controllo sociale, avere la collaborazione delle vittime non solo per riuscire ad ottenere la denuncia, specie di quei reati che rischiano di non arrivare alla loro attenzione, ma anche per avere gli elementi di prova relativi al reato utili al processo, per il riconoscimento del reo e per una loro eventuale successiva testimonianza. Il rischio che di fatto la vittima corre è subire una vittimizzazione ulteriore, la vittimizzazione secondaria infatti agisce di base in due dimensioni differenti legate al pregiudizio e alla stereotipizzazione.

Da una parte, vi sono tutti gli stereotipi connessi a quella che viene definita responsabilità condivisa, inerente al ruolo della vittima nel reato. Tale prospettiva è stata criticata proprio perché va a rinforzare il meccanismo di colpevolizzazione della vittima. Di conseguenza l'atteggiamento avuto quando ha subito il reato o le caratteristiche generali che presenta vengono condannate, diventano oggetto di biasimo da parte degli operatori che entrano in contatto con loro.

Dall'altra parte invece, vi sono pregiudizi e stereotipi, che sono slegati dal tipo di crimine subito, ma sono legati ad una precisa categoria di persone in quanto tale, per determinate caratteristiche come l'età, il genere, la razza o l'orientamento sessuale (Saponaro, 2004).

Se si pensa infatti alla figura della vittima all'interno dell'iter giudiziario si può, ad esempio, osservare come nel momento in cui sporge denuncia alcuni elementi possono far nascere un meccanismo di attribuzione di responsabilità nei confronti della vittima stessa, proveniente proprio dalle istituzioni pubbliche (Toni, 2009).

Si può riscontrare infatti come, nel contesto giudiziario, la vittima si configura come la parte lesa dal reato e viene percepita come attore passivo del processo, poiché come già accennato, l'attenzione è posta sull'autore del reato.

Infatti, generalmente, il momento processuale in cui il ruolo della vittima è più richiesto è quello delle indagini preliminari, nella fase del giudizio tutto è concentrato sull'imputato.

Come si evince dal lavoro di Scardaccione (2015) la vittima nell'iter processuale può assumere ruoli diversi: innanzitutto quello di parte danneggiata dal reato che in quanto tale dev'essere ascoltarla per raccogliere tutte le informazioni utili allo svolgimento del processo; quello di testimone e può inoltre costituirsi parte civile nominando un legale e facendo richiesta di risarcimento togliendo così in parte, nella fase giudicante, la scena al reo.

È importante considerare inoltre che per la vittima il processo può rappresentare un ulteriore danno, può diventare un mezzo con cui questa rivive il dolore e le sofferenze derivanti dal reato subito e dalla violenza a cui è stata esposta.

Dunque modalità intrusive e non adatte alle condizioni psicologiche delle vittime possono contribuire all'insorgenza di sintomi simili a quelli che insorgono in seguito all'aver subito un reato. Tale danno aggiuntivo deriva dall'uso di procedure inadeguate o burocratizzate che vengono attuate nelle varie fasi processuali.

Non si pone infatti la giusta attenzione ai bisogni effettivi della vittima che è coinvolta nell'iter processuale, anzi si porta avanti la verifica dei fatti mostrando colpevolizzazione e disappunto rispetto all'evento, attribuendo di base colpe e responsabilità sulla vittima stessa per non essere stata in grado di difendersi.

Si tratta di dimostrazioni di incapacità da parte dei servizi sociali, degli operatori della giustizia e dei professionisti che dovrebbero invece essere chiamati a dare la loro consulenza. Si può riscontrare come questi meccanismi inappropriati sono spesso utilizzati in reati come lo stupro, la violenza domestica, reati sessuali contro i minori. In questi casi è richiesto l'intervento di esperti proprio perché le vittime arrivano al processo con un carico emotivo molto forte, caratterizzato soprattutto da senso di colpa e timore, specie perché spesso è presente un qualche legame con l'aggressore. In questo panorama pratiche inadatte portano a rinforzare un'immagine di sé già negativa e a favorire sentimenti di autocolpevolizzazione. La vittimizzazione secondaria qui si concretizza in un duplice dolore: da una parte c'è il ripresentarsi del trauma e dall'altra l'auto-incolparsi per via del fatto e del rapporto con il colpevole.

Dunque il rischio di vittimizzazione secondaria nel corso delle procedure penali deve essere considerato autentico, in particolare quando non vengono presi in considerazione specifici fattori di vulnerabilità e le risposte emotive della vittima (Scardaccione, 2015).

In relazione alla vulnerabilità della vittima dalle riflessioni di Giannini e Tizzani (2009) si può fare riferimento a due diversi significati: un primo significato attribuito al termine, in linea con gli studi che hanno portato allo sviluppo della vittimologia, indica il rischio di essere soggetto a vittimizzazione. In questa direzione la vulnerabilità comprende tutti quei fattori, biologici, psicologici, sociali e così via che aumentano, in alcuni soggetti, la possibilità di subire reato.

L'altra accezione del termine vede la vulnerabilità delle vittime legata a tutti quegli aspetti e a quei fattori che le predispongono a subire una più intensa vittimizzazione, poiché

sviluppano, nel tempo, reazioni più prolungate e profonde. Di conseguenza tali vittime di reato hanno bisogno di grande attenzione dalle professionalità che intervengono, a vario titolo, nell'immediatezza o successivamente all'esperienza potenzialmente traumatica subita, soprattutto se l'obiettivo vuole essere quello di fornire loro sostegno e supporto.

Si può notare come in questa seconda accezione la vulnerabilità non viene considerata come una concausa del reato, ma piuttosto come un fattore rilevante nel determinarne le conseguenze.

Possono esserci dunque degli indicatori di rischio di vittimizzazione, infatti sia la vittimizzazione che il crimine, si sviluppano maggiormente in determinati gruppi o categorie di persone. Si possono considerare fattori di rischio alcune caratteristiche socio-demografiche delle vittime come l'età, il genere, l'etnia, la classe socio-economica (Saponaro, 2004).

Ad esempio, se si considera l'età, questo può essere un fattore di vulnerabilità che rientra nelle caratteristiche biologiche del soggetto, ma che rappresenta anche un fattore di rischio quando, correlate ad essa, vi sono circostanze particolari che la trasformano in condizione di vulnerabilità. Ad esempio, il rischio di subire vittimizzazione per i soggetti minorenni può essere legato alla qualità e alla disfunzionalità dell'ambiente familiare.

Appare chiaro che l'età possa dunque provocare una condizione di vulnerabilità, ma in relazione ad essa, non bisogna prendere in considerazione solo i soggetti di minore età, ma anche coloro che hanno ormai raggiunto la vecchiaia e possono per questo essere esposti maggiormente al crimine (Scardaccione, 2015).

Tornando al concetto di vittimizzazione secondaria, il rischio di quest'ultima può essere analizzato anche attraverso la teoria di Lerner, ovvero la *Belief in a just world theory*, nel campo della psicologia sociale.

Secondo tale teoria gli individui credono di abitare in un mondo giusto dove ad ognuno spetta ciò che si merita e di conseguenza alle persone buone accadono solo cose positive e alle persone cattive solo cose negative (Wenzel, Schindler & Reinhard, 2017).

Dal lavoro di Fanci (2011) emerge come questa teoria possa anche essere utilizzata per spiegare anche i meccanismi di vittimizzazione secondaria considerandoli come forme di reazione sociale basate sulla convinzione che la sofferenza della vittima sia dovuta ad un suo comportamento, di conseguenza la sofferenza provata dalla vittima stessa è in un certo qual senso da lei meritata.

Lerner poi, in relazione al principio di giustizia che emerge alla base delle azioni dei soggetti, ritiene che questo possa essere collegato ad un contratto sociale con il quale l'individuo decide di dedicare le proprie energie all'ottenimento di altri obiettivi, piuttosto che ricevere una gratificazione immediata. Sarà ciò che accadrà agli altri poi a confermare o meno la positività dell'investimento fatto; se si verificheranno avvenimenti positivi a persone che rispettano le norme sociali e cose negative a coloro che invece non lo fanno il soggetto avrà la conferma del suo contratto.

Se al contrario il principio di giustizia è minacciato: "l'individuo attiverà meccanismi di difesa contro questa "delusione fondamentale" per ripristinare la condizione di giustizia e sceglierà di non aiutare la vittima perché questa sua posizione – almeno secondo la sua peculiare percezione – minaccia il principio di giustizia." (Fanci, 2011, p. 58)

Si può riscontrare quindi, come afferma anche Scardaccione (2015), una relazione tra l'innocenza della vittima e la fiducia in un mondo giusto, e questa si ripercuote sul processo di vittimizzazione secondaria e sulla valutazione della meritevolezza del danno subito.

Altro aspetto rilevante è che la minaccia al principio di giustizia è collegata anche alla persistenza della sofferenza, poiché la fine rapida delle conseguenze del reato o del danno provocano una riduzione della percezione dello stato di gravità della situazione che ha condotto alla vittimizzazione. Di conseguenza un soggetto con un forte principio di giustizia andrà a sottostimare le condizioni della vittima, presterà poco interesse alle condizioni in cui si è verificato l'evento vittimizante ponendo l'attenzione solo sul fatto che la vittimizzazione sia effettivamente avvenuta (Fanci, 2011).

Per concludere in relazione alla teoria di Lerner interessante è ciò che afferma Scardaccione (2015): "la teoria ha un suo fascino nei contenuti, ma insorgono dei dubbi circa la sua applicabilità a livello interpretativo e applicativo. Se è vero che può verificarsi una minore sensibilità e attenzione ai bisogni della vittima se essa non corrisponde ai più diffusi canoni di accettazione sociale ciò è attribuibile piuttosto a parametri di giudizio, stereotipi sociali e pregiudizi piuttosto che alla violazione del principio di giustizia o alla fiducia in un mondo migliore." (p. 114)

Utile è inoltre il contributo di Bouchard (2019) che in un articolo sulla vulnerabilità della vittima nel processo penale parla del rischio di vittimizzazione secondaria, spiegando, in linea con quanto detto fino ad ora, come questo si riferisca al rischio che la vittima possa essere soggetta a danni aggiuntivi, per lo più non voluti, proprio derivante da quei soggetti che invece dovrebbero proteggerla (es. servizi socio-sanitari, polizia, magistrati).

Importante però, aggiunge l'autore, è essere consapevoli del fatto che il rischio di vittimizzazione secondaria non si configura soltanto durante il processo penale, prescinde al contrario dall'esistenza di questo, può sì verificarsi in esso ma addirittura anche al termine dello stesso.

Il fulcro della vittimizzazione secondaria, secondo quanto scrive Bouchard, non consiste nell'atteggiamento "colposo", discutibile e sprezzante che si ha nei confronti della vittima, ma in un sistema relazionale, in un interscambio tra la speranza di vedersi riconosciuta la sofferenza e il comportamento dell'operatore, che si deve proteggere dalla continua richiesta di attenzione.

Basilare in questa direzione, è la formazione degli operatori, necessaria soprattutto per istruirli a tale sistema relazionale.

CAPITOLO II

L'aspetto normativo della vittimizzazione secondaria e la tutela della vittima nel panorama nazionale e sovranazionale

2.1 La tutela della vittima nel sistema normativo Europeo e la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012

Le istituzioni europee iniziano a manifestare il loro particolare interesse per la tutela delle vittime di reato solo a partire dagli anni ottanta, periodo in cui furono prodotti i primi testi normativi riguardanti proprio tale materia.

Si tratta di un'attenzione rilevabile nelle azioni degli organismi sovranazionali sia di stampo generale come l'ONU, che regionale come il Consiglio d'Europa e l'UE, i quali cercano di sensibilizzare i legislatori nazionali su tale argomento data l'indifferenza da essi manifestata per lungo tempo.

Se si considera il panorama legislativo precedente all'introduzione di testi normativi internazionali a tutela della vittima, si nota come gli interventi del legislatore siano pressoché rari e limitati solo ad alcuni Paesi.

L'interesse degli organismi sovranazionali per le vittime di reato è andato però aumentando negli anni soprattutto per via della diffusione di un particolare tipo di criminalità, ovvero quella transnazionale (Venturioli, 2012).

Quando si parla di criminalità transnazionale, ci si riferisce ad una forma di criminalità, che estende la propria attività criminosa oltre i confini nazionali. Questo presuppone la cooperazione tra organizzazioni criminali di provenienza o di etnia diverse, nel gestire traffici illeciti come ad esempio, traffico di essere umani, di droga, tabacco, armi e così via (www.treccani.it).

Come si evince dalle considerazioni di Venturioli (2012) si tratta di una criminalità che ha come vittime preferenziali soggetti vulnerabili e di conseguenza più bisognosi di protezione.

I testi normativi europei concernenti la protezione delle vittime si possono classificare in due differenti categorie: da una parte si trovano i testi dedicati alla protezione della vittima a carattere generale e dall'altra vi sono invece quei testi che si occupano della tutela delle vittime di particolari reati, specialmente quelli che ledono l'integrità morale e fisica dei

soggetti, che vanno a danneggiare solitamente vittime più fragili, ci si riferisce in questo caso a reati come la tratta di esseri umani o ancora lo sfruttamento e l'abuso sessuale.

Per quanto riguarda la categoria di testi dedicati alla tutela delle vittime di specifici reati, si può notare come questi, sono recenti e caratterizzati dal fatto che l'aspetto inerente alla tutela della vittima si ritrova in una dimensione penalistica, poiché questi testi hanno come obiettivo la prevenzione della vittimizzazione connessa a determinati reati, che può realizzarsi grazie all'azione intimidatrice del diritto penale.

Fra questi si possono citare ad esempio:

- **la decisione quadro 2002/475/GAI del 13 giugno 2002**, modificata dalla decisione quadro 2008/919/GAI, del 28 novembre 2008. Questa ha come obiettivo la prevenzione dei reati a sfondo terroristico, grazie alla creazione di una forma di incriminazione dove gli aspetti personologici delle possibili vittime e le necessità di sicurezza sociale sono il punto di partenza per una risposta sanzionatoria rigorosa. Non viene ignorata inoltre l'effettiva tutela delle vittime di reati terroristici, in quanto l'azione penale e lo svolgimento delle indagini non sono vincolate alla presenza di una denuncia formale della vittima stessa e agli Stati membri è concessa la facoltà di aumentare gli strumenti di tutela ampliando quelli già previsti;
- **la decisione quadro 2002/629/GAI, del 19 luglio 2002**, riguardante la lotta alla tratta degli esseri umani, si muove sia in direzione di una tutela preventiva (ex ante) sia di una tutela successiva (ex post). Nel primo caso la decisione quadro in questione, indica agli Stati dell'UE l'incriminazione di un insieme di comportamenti specifici con cui si ottiene beneficio dallo status di vulnerabilità psico-fisica dei soggetti. In merito alla tutela successiva, sono contemplate delle misure relative all'aspetto processuale come, ad esempio, il fatto che la conduzione delle indagini o lo svolgimento dell'azione penale non dipendano necessariamente da una denuncia o da un'accusa specifica delle vittime;
- **la decisione quadro 2004/68/GAI, del 22 dicembre 2003**, che si occupa della lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile. Qui l'interesse primario è la tutela delle vittime considerate vulnerabili di questi reati.

Per quanto riguarda invece i testi relativi alla tutela generale delle vittime di reato fra questi ci sono:

- **la risoluzione del Parlamento Europeo del 13 marzo 1981**, inerente al risarcimento delle vittime di reati violenti nella quale, dopo aver determinato come base giuridica il principio di circolazione dei soggetti, si richiede alla Commissione di introdurre una proposta di direttiva che preveda delle norme minime in materia di risarcimento pubblico per le vittime di reati violenti, senza che abbia rilievo la nazionalità di appartenenza di queste;
- dieci anni dopo viene proposta la nuova risoluzione, quella del **12 settembre 1989**, sempre in relazione al risarcimento delle vittime di reati violenti. Qui si conferma il bisogno di uniformare le legislazioni nazionali sulla questione del risarcimento e si motiva l'obbligo degli stati all'indennizzo delle vittime, non solo per via di principi solidali ma soprattutto per la necessità che questi facciano rispettare le leggi e difendano la pace.

Con questi esempi si può notare come inizialmente l'interesse europeo in relazione alla tutela della vittima è rivolto pressoché all'aspetto risarcitorio.

L'estensione dell'interesse anche verso altri aspetti riguardanti la tutela delle vittime di reato richiederà del tempo.

Importante in questo senso è la **decisione quadro n. 2001/220/GAI del 15 marzo 2001**, che si occupa della posizione della vittima nel corso del processo penale.

Questo testo ha come obiettivo il riconoscimento alle vittime di reato, negli stati dell'UE, di una posizione concreta e adeguata e che ad esse venga riservato un trattamento nel corso dell'iter processuale rispettoso della dignità personale (Venturioli, 2012).

In sostituzione della decisione quadro n. 2001/220/GAI del 15 marzo 2001, viene introdotta l'importante **Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012**, che introduce norme minime su diritti, assistenza e tutela delle vittime di reato.

Tale direttiva ha come obiettivo la riorganizzazione e l'ampliamento dei principi presenti nella precedente decisione quadro del 2001 e il raggiungimento di importanti sviluppi relativi alla protezione della vittima in tutta l'Unione Europea, specialmente nell'ambito dei procedimenti penali (Direttiva 2012/29/UE).

Come specificato prima la direttiva prevede però solo norme minime, ciò dà la possibilità agli Stati membri di raggiungere e assicurare un livello di protezione più alto rispetto a quello già previsto dalla direttiva, senza intaccare le direttive già presenti, che prevedono norme specifiche a favore di determinate categorie di vittime (Civello Conigliaro, 2012).

Dalla Direttiva 2012/29/UE, inoltre, emerge che quando si parla di reato non ci si deve limitare a considerarlo come un danno solo per la società, ma come una violazione dei diritti delle vittime. Di conseguenza alle vittime di reato in quanto tali, dovrebbe essere riservato un trattamento rispettoso e professionale senza alcuna discriminazione. Bisogna quindi considerare la condizione personale della vittima e i suoi bisogni, il genere, l'età assicurandole la piena integrità fisica, morale e psicologica.

La direttiva continua sottolineando l'importanza di proteggere le vittime dal rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, dalle minacce e dalle ritorsioni; dovrebbe inoltre esser loro garantita un'adeguata assistenza così da semplificarne il recupero e un adeguato accesso al sistema giudiziario.

Relativamente alla questione della vittimizzazione secondaria come si nota dal lavoro di Mendicino (2015) contributo importante ad esempio, prima ancora della Direttiva 2012/29/UE, è la "Dichiarazione dei principi basilari della giustizia per le vittime di reato e abuso di potere", rilasciata nel 1985 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Si tratta del primo sforzo ufficiale di definizione di una tutela concreta per le vittime di reato, nella prima sezione di tale Dichiarazione, le Nazioni Unite sottolineano che con vittima di reato ci si riferisce ad una persona, intesa sola o collettivamente, che è stata sottoposta ad una sofferenza non solo fisica, ma anche psicologica. Di conseguenza l'obiettivo dei vari ordinamenti deve essere principalmente non solo quello di dare informazioni alle vittime relative ai loro diritti, ma anche di mettere in atto tutte le iniziative possibili volte a migliorarne la posizione, specie informandola nel corso del processo, dello stato di svolgimento delle indagini.

Tornando alla Direttiva 2012/29/UE si può ricavare poi che una delle maggiori preoccupazioni del legislatore europeo riguarda il voler ridurre il rischio di vittimizzazione secondaria, che appare grave specie in relazione a determinate categorie di vittime per cui sono previste specifiche disposizioni. Non si ritrova una definizione di questo fenomeno nella direttiva, ma l'obiettivo di prevenirla attraverso, ad esempio, un'adeguata formazione degli operatori che si relazionano con le vittime (personale giudiziario, funzionari di polizia, gli avvocati, coloro che offrono assistenza e così via) così da riuscire a cogliere le loro

esigenze ed esser messi in condizione di trattarle in modo appropriato (Civello Conigliaro, 2012).

In relazione al tema della vittimizzazione secondaria ad esempio dal considerando (55) della direttiva si evince come nei procedimenti penali alcune particolari vittime possono essere esposte al rischio di intimidazioni, ritorsione e vittimizzazione secondaria e ripetuta da parte del reo e ciò potrebbe esser dovuto a caratteristiche individuali delle vittime o alla tipologia del reato. Per riuscire ad individuare la presenza di tale rischio in modo efficace è necessaria una valutazione individuale tempestiva per le vittime, specie quelle vulnerabili, così da comprendere l'eventuale presenza di tale rischio e quali misure specifiche di protezione necessitino (Direttiva 2012/29/UE).

Come si riscontra anche dal lavoro di Civello Conigliaro (2012) una valutazione individuale della vittima è importante in quanto permette di ottenere un idoneo livello di tutela sia all'interno del processo che al di fuori. Grazie ad essa si possono infatti individuare le caratteristiche e i bisogni mirati di tutela per ogni specifica tipologia di vittima.

Ancora, importante nella suddetta direttiva è il considerando (53) in cui emerge l'interesse e l'obiettivo di ridurre il rischio di vittimizzazione secondaria, di intimidazione e di ritorsione sia che questo derivi dal reo sia dalla partecipazione all'iter processuale. Ciò dovrebbe esser attuato conducendo il procedimento penale in modo organizzato e rispettoso, così che la vittima possa percepire una condizione di fiducia con le autorità. Il contatto con queste dovrebbe, infatti, avvenire nel modo più fluido possibile, ma anche limitando il numero di incontri non necessari, ad esempio, grazie all'uso di ausili come le videoregistrazioni degli incontri.

Importante inoltre è che i professionisti che operano nel campo della giustizia possano usufruire di una vasta gamma di misure, utili ad evitare sofferenza alle vittime nel corso del processo, specie per via di un possibile contatto visivo con l'autore del reato, i suoi familiari, i suoi complici. Per affrontare questo aspetto gli Stati membri dovrebbero essere sollecitati a mettere in atto degli accorgimenti pratici per arrivare alla creazione di ambienti separati per le vittime, soprattutto nelle stazioni di polizia e nei tribunali. In più per quanto possibile, i processi penali dovrebbero essere organizzati in modo tale da evitare i contatti tra il reo e la vittima e i suoi familiari (Direttiva 2012/29/UE).

Come si può comprendere anche grazie a Civello Conigliaro (2012) la Direttiva 2012/29/EU, come già accennato, sottolinea la possibilità che per alcune particolari vittime potrebbero essere necessarie specifiche esigenze di protezione. Ed è per questo che richiede che vengano

sottoposte ad una valutazione individuale, per stabilire se e quanto beneficio trarrebbero da tali misure speciali nel corso del processo. Si vanno così ad individuare specifiche categorie di vittime che si presuppone abbiano tali necessità, primi fra tutti i minori. Vengono poi considerati a rischio di vittimizzazione secondaria anche le vittime del terrorismo, di violenza di genere e di violenza nelle relazioni strette, i disabili.

Di conseguenza le vittime identificate come vulnerabili a tale rischio dovrebbero avere la possibilità di usufruire di idonee misure di tutela nel corso del procedimento penale, a meno che vi siano limitazioni pratiche e operative o per evitare un danno ad altri o al procedimento stesso.

L'autore continua affermando che nel corso delle indagini poi gli incontri con la vittima dovranno aver luogo in ambienti idonei, ed esser portati avanti da personale qualificato e formato adeguatamente per tale operazione. Specialmente per quanto riguarda l'ascolto delle vittime, ad esempio, di violenza di genere o violenza sessuale, a meno che non sia portato avanti da un magistrato, questo dovrà esser svolto da personale dello stesso sesso della vittima qualora essa lo ritenga opportuno e a patto che ciò non pregiudichi lo svolgimento del procedimento.

Di questi particolari aspetti se ne occupano gli art. 22 e 23 della Direttiva 2012/29/EU i quali riguardano rispettivamente la *“Valutazione individuale delle vittime per individuarne le specifiche esigenze di protezione”* e il *“Diritto alla protezione delle vittime con esigenze specifiche di protezione nel corso del procedimento penale”*.

In Italia la Direttiva 2012/29/EU è stata accolta solo tre anni dopo con il decreto legislativo n. 212 del 15 dicembre del 2015. Questo nuovo provvedimento introduce delle modifiche al Codice di procedura penale e alle sue norme di attuazione, prevedendo per la persona offesa dal reato, specifici diritti e poteri, andando così a far fronte alle richieste dell'Unione Europea avanzate da tempo (Cagossi, 2016).

Suddetto decreto legislativo da una parte prevede delle modifiche agli articoli del codice di procedura penale e dall'altra invece delle aggiunte. Oltre a questo però apporta dei cambiamenti anche alle relative disposizioni di attuazione, ci si riferisce a degli interventi che hanno lo scopo di riconoscere alle vittime di reato garanzie minime ed una posizione processuale attiva, così per tutelare maggiormente suddetta figura sia all'interno del processo, che dal processo stesso.

Da tale disposizione emerge ad esempio in relazione all'art.90 del Codice di procedura penale, l'introduzione del comma 2- bis, secondo cui in caso di dubbio sull'età (maggiore o

minore) della vittima il giudice deve far richiesta anche d'ufficio di una perizia, e qualora il dubbio persistesse nonostante questa, la minore età della vittima va considerata presunta. Questo per far sì che si possano applicare le norme processuali di garanzia e riconoscimento della condizione di vittima vulnerabile.

Sempre in relazione a questo articolo, viene ampliato il comma 3 che permette, in caso di morte della vittima in seguito al reato, l'esercizio dei diritti e le facoltà previste dalla legge non solo ai congiunti più stretti, ma anche alle persone legate alla vittima da una relazione affettiva stabile e con essa conviventi (Vispo, 2016).

Dal lavoro di Cagossi (2016) emerge come altre novità significative attuate dal decreto legislativo in questione sono quelle relative ad una tematica molto sentita per il legislatore europeo, ovvero la condizione di particolare vulnerabilità della vittima, trattata nell'articolo 23 della direttiva europea, in cui si possono trovare alcune vittime di reato. Per far fronte a quanto detto dall'art. 23 innanzitutto è stato introdotto un nuovo articolo (90-quater c.p.p.) che ci dà un criterio con cui si può stabilire la presenza, in relazione alla vittima, della condizione di particolare vulnerabilità.

Da questa norma, secondo quanto afferma Vispo (2016), emerge un concetto di vulnerabilità più ampio, non solo legato all'età o alla condizione di infermità o ancora ad uno stato di deficienza psichica, ma anche ad aspetti oggettivi come la tipologia del reato e le modalità e circostanze reali con cui questo si è svolto.

Si tratta di una condizione che deve essere riconosciuta anche se il reato è commesso con odio razziale verso la vittima o con violenza, se riconducibile al terrorismo o alla criminalità organizzata anche di derivazione internazionale; o ancora va considerato il caso in cui la vittima è completamente dipendente economicamente e psicologicamente dall'autore del reato.

Le innovative modalità previste per individuare la vulnerabilità delle vittime, che risultano svincolate da qualsiasi automatismo e supposizione e sono legate invece ad una valutazione caso per caso, permettono di ridurre il rischio di vittimizzazione secondaria limitando così i possibili traumi psicologici nelle vittime che possono derivare dalle possibili minacce degli imputati, dagli incontri diretti tra questi e le vittime e così via.

Altre modifiche sono poi state attuate per aumentare la tutela della vittima particolarmente vulnerabile in relazione al momento dell'audizione, a prescindere dal momento in cui questa si concretizza (indagini preliminari, incidente probatorio o ancora in dibattimento). In relazione a questo aspetto viene modificato l'art. 134 c.p.p. che consente adesso, anche nei

casi in cui questo non sia indispensabile, la riproduzione delle dichiarazioni rilasciate dalla vittima in condizione di particolare vulnerabilità.

2.2 La vittima nel sistema giudiziario italiano

A livello nazionale bisogna innanzitutto sottolineare che il termine vittima non viene preso in considerazione nel panorama giuridico-penale, si parla infatti ad esempio di soggetto passivo del reato, riferendosi in questo caso a come si è svolta la dinamica dell'evento criminoso, o ancora di persona offesa dal reato in senso penalistico riferendosi all'accertamento delle responsabilità penali. In ambito civile invece si può parlare di danneggiato o parte lesa, in relazione alle procedure di accertamento del danno subito e di concessione di un risarcimento adeguato.

Nella vittimologia invece, come già si è osservato, il termine viene utilizzato in un'accezione più ampia in quanto considera eventi e comportamenti che non rientrano in una fattispecie di reato. In una prospettiva differente da quella penalistica, infatti, il concetto di vittima ingloba la visione psicologica e gli aspetti interattivi, legati alle caratteristiche della vittima e alla relazione con l'autore, le conseguenze sulla persona che derivano dal reato e le azioni riguardanti la difesa sociale (Scardaccione, 2015).

Come si può notare dal lavoro di Zangheri Neviani (2014) è importante osservare come nel sistema giuridico italiano, non solo c'è una carenza relativa alla definizione del termine vittima, ma questo non le concede neanche il ruolo di parte processuale, dandole in concreto solo alcuni poteri. La vittima infatti può considerarsi parte solo nel momento in cui decide di costituirsi parte civile nel processo penale ed anche in questo caso però diventa protagonista solo in senso civilistico e non penale. Il processo penale resta infatti nelle mani dello stato, nello specifico nella figura del pubblico ministero.

In questo senso si può riscontrare come la vittima nella normativa nazionale viene considerata solo in contrapposizione al reo e di conseguenza come parte passiva, ovvero come il soggetto impotente che passivamente subisce il reato.

La vittima inoltre come afferma anche Scardaccione (2015) si può costituire parte civile grazie alla nomina di un avvocato e può procedere poi alla legale richiesta di risarcimento. Nel momento in cui la vittima decide di fare ciò, i suoi diritti e le sue facoltà accrescono, si inserisce infatti nel processo penale l'azione civile evitandole di fare richiesta di risarcimento

per il danno subito, intraprendendo una causa civile diversa, in parallelo con quella penale (www.studiocataldi.it).

Da un punto di vista giuridico comunque emerge come la vittima o la persona offesa dal reato, è stata per molto tempo poco considerata. Tale disinteresse deriva da un'impostazione che si ritrova fin dall'epoca Medievale, periodo storico in cui il reato è considerato come una minaccia per la società e per la sua tranquillità. In questa impostazione la vittima, considerata solo una parte marginale dell'azione criminosa, è esclusa dal processo penale, i cui attori principali sono solo lo Stato e il reo (Mendicino, 2015).

Come riscontrato dal lavoro di Venturioli (2015) neanche grazie all'Illuminismo, periodo storico caratterizzato da molte conquiste in materia penale, come ad esempio la riduzione della sofferenza punitiva attraverso l'abbandono delle pene corporali e l'introduzione del carcere come metodo sanzionatorio, aumenta l'interesse nei confronti della vittima e della sua tutela. I cambiamenti avvenuti in quest'epoca e che rappresentano una svolta per il diritto e il processo penale, non si sono occupati però della figura della vittima facendo riferimento solo al reo.

Procedendo negli anni, in relazione alla realtà italiana dell'800 importante è la Scuola Classica, che risulta essere manifestazione del liberalismo penale italiano e influenzata dal pensiero illuminista, ma concede in realtà alla vittima poca attenzione. A questa infatti spetta solo il risarcimento del danno, come rimedio per gli effetti negativi, patrimoniali e non, provocati dal reato subito. Mentre al reo spetta ovviamente la pena per sopperire al reato commesso.

Si ha quindi da un lato la riparazione e dall'altro la pena, questi due elementi seguono filoni differenti, in quanto, la prima è legata all'azione civile ed è legata ad una iniziativa privata non è connessa dunque con il processo penale; la seconda invece è connessa con l'azione penale che è pubblica e può esser portata avanti dallo Stato.

In questo senso si può osservare come le motivazioni delle vittime possono concretizzarsi solo al di là della giustizia criminale.

Una svolta si ha grazie alla Scuola Positiva, che si sofferma anche sulla figura della vittima di reato, ponendola al centro della scena insieme allo Stato e al reo.

Uno dei temi più sentiti dalla Scuola Positiva è proprio la protezione della vittima, l'idea dei positivisti si basa sempre sul risarcimento del danno, visto come l'unico mezzo con cui lo Stato può provvedere ad una tutela rapida nei confronti della vittima. Ma viene portata avanti una concezione di risarcimento come una funzione pubblica, secondo la quale la vittima

deve in ogni caso essere risarcita per il reato subito e non solo quando ne fa richiesta in ambito civile. Il risarcimento a questo punto sarà elargito dallo Stato, il quale si rifarà sull'autore del reato e qualora questo non potesse pagare verrà condannato al lavoro.

Dal lavoro di Venturioli (2015) si nota poi come l'impostazione della Scuola Positiva, relativa al risarcimento come tutela delle vittime, ha guidato alcune decisioni legislative dei primi del '900 che non hanno però poi avuto attuazione. Ci si riferisce al fatto che il codice di procedura penale del 1913 prevede che il giudice è obbligato a verificare il danno scaturito dal reato anche quando manca la costituzione di parte civile della vittima.

Facendo ciò il legislatore nonostante non attribuisca una funzione pubblica al risarcimento, ha comunque differenziato tra il risarcimento che deriva dal danno, vedendo in questo un mezzo di lotta contro il crimine, e quello che deriva da altri tipi di illecito.

Altro grande merito della Scuola Positiva è quello di aver preso in considerazione la vittima anche da un'altra prospettiva, si inizia cioè a studiare il ruolo del soggetto passivo nello svolgimento del reato.

La prospettiva in questo modo si espande non ci si concentra più solo sul reato (Scuola Classica), ma si pone l'attenzione anche sulla vittima e su tutte le sue caratteristiche e le eventuali predisposizioni, si inizia quindi a studiare la vittima in correlazione con il criminale. Ci si concentra però per lo più sulle caratteristiche della vittima per comprendere la pericolosità di questo, in quanto un criminale che ha commesso un reato perché provocato in qualche modo dalla vittima verrà considerato meno pericoloso. L'obiettivo è selezionare gli interventi preventivi più adatti ad eliminare o a diminuire il contributo della vittima al reato.

Va delineandosi dunque un interesse verso la vittima degli esponenti di tale scuola, che teorizzano interventi volti oltre che a prevenire il crimine e a mettere da parte il criminale pericoloso, anche ad evitare la vittimizzazione.

Quindi come si evince anche dal lavoro di Zarcone (2016) la figura della vittima viene per lo più relegata dai vari sistemi giudiziari, in una posizione secondaria, in quanto la loro attenzione è posta sull'imputato.

Un cambiamento di rotta si ha negli ultimi decenni, grazie al fatto che gli ordinamenti hanno iniziato a prestare il giusto interesse alle vittime, coscienti del fatto che la giustizia deve necessariamente identificarsi anche come riparativa verso le persone offese dal reato.

Da una parte però si può notare come l'interesse sempre più evidente nei confronti della vittima e il maggiore spazio ad essa concesso, hanno sollevato delle preoccupazioni relative

al rischio che ciò possa provocare una diminuzione delle garanzie che spettano all'imputato. Questo timore non dovrebbe essere neanche considerato, in quanto in un sistema garantista, si dovrebbe poter potenziare i diritti delle vittime senza che questo pregiudichi la posizione dell'imputato. Ciò proprio perché si può unire senza alcun problema il rispetto dei diritti di entrambe le figure.

Nella prospettiva italiana questa impostazione cambia grazie alla riforma del 1988, che prevede il passaggio da un processo di tipo inquisitorio ad uno accusatorio. Infatti grazie al nuovo codice di procedura penale alle vittime vengono riconosciuti, formalmente e teoricamente, una serie di diritti che rappresentano una novità (Mendicino, 2015).

Per una maggior comprensione del tema è fondamentale capire cosa si intende per processo di tipo inquisitorio e accusatorio.

Il processo accusatorio è estremamente garantista, contraddistinto di base dalla parità tra le parti, ovvero l'accusa e la difesa, nella posizione processuale. Al contrario quello inquisitorio si contraddistingue per la disparità dei poteri tra accusa e difesa, a vantaggio dell'accusa la quale viene facilitata nella verifica dei fatti portati in giudizio (www.treccani.it).

Vi è dunque un passaggio dal Codice Rocco del 1930, caratterizzato dal processo di tipo inquisitorio, al Codice del 1988 espressione al contrario di un processo accusatorio.

Nel lavoro di Mendicino (2015) si evince come si può cogliere un effettivo cambiamento nella prospettiva del legislatore nel 1988 rispetto al 1930, per quanto riguarda l'offerta di una giusta tutela per la persona offesa.

Nel Codice Rocco la persona offesa appare come un soggetto a cui il sistema non riconosce dei diritti e di conseguenza l'operato dei magistrati deve essere libero dalla collaborazione dei soggetti del contraddittorio nel processo.

Solo dopo la seconda guerra mondiale, in accordo con le varie teorie emerse grazie alla vittimologia, si inizia a richiedere un ruolo consono per la persona offesa e per la tutela dei suoi bisogni.

Si può notare come nel sistema penale nazionale la vittima ha assunto un ruolo autonomo nel processo solo alla fine del secolo scorso, il processo penale non ha più solo l'obiettivo come afferma Mendicino (2015) di esercitare lo "jus punendi" per lo Stato e la protezione dei diritti dell'imputato, ma è necessario che si occupi anche della tutela e della protezione delle vittime.

L'interesse e l'attenzione verso le vittime dei reati, specie verso quelle più vulnerabili, mostra dunque l'accettazione di una verità che il panorama giuridico non poteva più ignorare.

Il crescente interesse si manifesta attraverso due direzioni: da una parte si cerca di aumentare l'informazione inerente agli aspetti processuali così da permettere una maggiore partecipazione della vittima e dall'altra si vogliono implementare le tutele ad essa riservate, cosicché la sua partecipazione al processo non si trasformi in un'ulteriore esperienza traumatica e di sofferenza che la porti a rivivere il trauma del reato subito.

La vittima del reato nel corso dei procedimenti giudiziari, come si è osservato precedentemente, aveva inizialmente un ruolo circoscritto alla fase delle indagini preliminari e i poteri ad essa attribuiti non erano comunque significativi (Zarcone, 2016).

All'interno del procedimento penale la vittima può assumere, comunque, differenti aspetti che rispecchiano ruoli diversi. Va innanzitutto a rappresentare la parte lesa nel procedimento e in tale veste bisogna ascoltarla per ottenere tutti gli elementi necessari al processo, così da comprendere i fatti, come questi si sono svolti e il ruolo del reo; o ancora come la vittimologia suggerisce è importante considerare il ruolo che la vittima ha avuto nella criminodinamica del reato nel caso in cui sia presente una relazione tra reo e vittima e in questo caso diviene fonte di informazione, poiché permette di acquisire dati utili al processo, ma è comunque necessaria una particolare tutela per la vittima (Scardaccione, 2015).

Comunque, come si evince in Zarcone (2016), il percorso che porta la vittima ad avere un ruolo da protagonista al pari del reo nel corso del procedimento giudiziario è graduale.

Il cambiamento del nostro ordinamento come si può comprendere, non dipende quindi da una presa di coscienza del legislatore, ma arriva solo grazie alle indicazioni, vincolanti, delle direttive europee che portano ad una maggior considerazione del ruolo della persona offesa dal reato anche nel nostro sistema normativo.

2.3 Meccanismi di tutela per la vittima

Nel corso del procedimento penale la vittima può rivestire anche il ruolo di teste. Essa infatti può rappresentare un tassello basilare per il processo poiché testimone dell'accaduto. Qui entra in gioco un doppio ruolo quello di vittima e di testimone e ciò necessita che vi sia una

maggior tutela per la vittima sia in relazione al danno subito sia alle procedure con cui si raccoglie la testimonianza.

Infatti procedure inadeguate alla realtà psicologica della vittima possono provocarle danni aggiuntivi, con l'insorgenza di conseguenze simili a quelle derivanti dal reato e si rischia dunque di esporre le vittime al rischio di vittimizzazione secondaria. Si tratta di procedure che dovrebbero essere protettive e tutelanti per la vittima ma di contro si rivelano causa di un danno ulteriore (Scardaccione, 2015).

Come si può evincere dal lavoro di Zara (2018) un esempio rilevante è rappresentato dai processi per reati sessuali in cui il rischio di vittimizzazione secondaria è molto elevato per via del ruolo di teste che la vittima è chiamata a ricoprire. Se da un lato infatti, alle vittime, è richiesto l'atto doloroso del dover rivivere la violenza subita, dall'altro si aggiunge la severità delle procedure processuali con cui si ottiene la prova.

Un aspetto ulteriormente deleterio, sottolinea l'autrice, è rappresentato dal fatto che nel corso del processo l'audizione della vittima non si riduce ad una sola, ma sono previste più audizioni. Essa può essere ascoltata inizialmente nel corso delle indagini così il PM valuta le accuse e poi nel rispetto del principio del contraddittorio nella formazione della prova, sarà ascoltata nel corso del dibattimento cosicché si possa svolgere l'esame incrociato.

È necessario allora tutelare oltre ai diritti di difesa dell'imputato anche il bisogno di protezione delle vittime.

Se alla testimonianza della vittima del reato inizialmente non veniva assegnato un forte valore di prova e per questo veniva trattata con molta cautela, oggi invece l'importanza data alla testimonianza della persona offesa è tale che questa da sola può portare il giudice ad esprimersi su un determinato fatto reato, specie se si tratta di reati che coinvolgono vittime vulnerabili.

Rilasciare una testimonianza su ciò che è legato al reato e alla violenza subita è difficoltoso e duro da un punto di vista psicologico. È una situazione traumatica specialmente per quelle vittime particolarmente vulnerabili che, più rispetto ad altre, sono facilmente influenzabili (Di Muzio, 2015).

Per far fronte alle problematiche legate alla testimonianza delle vittime, specie nei processi per reati sessuali, nel nostro sistema vengono messe in atto delle misure già presenti e dedicate alla testimonianza dei minori.

Il legislatore prevede dunque la possibilità di riservare maggiori accortezze (es. audizione schermata, incidente probatorio è così via) nei processi per reati a sfondo sessuale, invitando il giudice ad accoglierle qualora ve ne fosse richiesta (Zara, 2018).

Si può notare quindi, dal lavoro di Di Muzio (2015), come il sistema prevede delle modalità protette dedicate all'assunzione della prova relative alle modalità pratiche con cui procedere, all'ambiente, alle tempistiche.

Ciò permette che l'acquisizione delle prove sia veritiera senza esser pregiudicata dall'eventuale utilizzo delle modalità standard con cui solitamente si assume la dichiarazione del teste.

Tra le accortezze riservate a queste vittime, vi è ad esempio, la possibilità di richiedere particolari modalità di esame, attraverso la presenza di un esperto che al posto del giudice avrà il compito di porre le domande; o ancora la possibilità di utilizzare la cosiddetta audizione schermata che permette tramite un vetro-specchio alle parti di vedere il testimone, ma alla vittima evita il contatto con l'imputato; l'ascolto della vittima può avvenire poi con modalità specifiche rispettando i tempi di questa e avvenire in luoghi meno formali degli ambienti giudiziari.

Una criticità, come sottolinea Zara (2018), però è rappresentata dal fatto che per la vittima adulta vengono previste delle pratiche che nascono e sono strutturate per far fronte alle esigenze della vittima minorenni senza accorgimenti per colmare le differenze tra le due tipologie di vittime.

Il nostro codice inoltre, in seguito alle influenze sovranazionali, arriva a prevedere la possibilità di assumere la testimonianza delle vittime minorenni o maggiorenni tramite l'incidente probatorio (art. 392, c.p.p.), anche quando non sussistono le ipotesi di non rinviabilità dell'atto, durante le indagini preliminari e nell'udienza preliminare quando si tratta di reati come i delitti inerenti alla libertà sessuale, la prostituzione minorile, la tratta di esseri umani, i maltrattamenti ecc.

Dunque l'azione relativa ad esempio all'incidente probatorio mostra l'effettiva evoluzione e il cambiamento del sistema processuale, riguardante le modalità di raccolta delle prove dichiarative, attento ai bisogni delle vittime (Di Muzio, 2015).

CAPITOLO III

Le conseguenze psicologiche della vittimizzazione secondaria

3.1 Il trauma psicologico: storia ed evoluzione del concetto di trauma

Il termine trauma deriva dal greco, più precisamente da τραῦμα, ed in medicina sta ad indicare una lesione dell'organismo derivante da un qualsiasi agente capace di un'azione che si concretizza come rapida, improvvisa e violenta.

Dal punto di vista psicologico e psicoanalitico, si parla invece di trauma psichico, e ci si riferisce al turbamento dello stato psichico provocato da un evento ricco di carica emotiva. Questo può concretizzarsi in un'alterazione della normale condizione psichica di una persona, per via dell'esposizione ad esperienze dolorose, negative e tristi che provocano turbamento e disorientamento (www.treccani.it).

Parlando di trauma psichico, nel lavoro di Herbert e Didona (2006) con tale espressione si fa riferimento al vissuto di sopraffazione di un soggetto per via di uno stimolo eccessivo ed inconsueto che lo rende incapace di qualsiasi azione e privo di difese. I soggetti vittime di un trauma sono travolti da un'esperienza inaspettata, coinvolgente e che nella maggior parte dei casi risulta incomprensibile anche in relazione alle conseguenze che ne derivano.

Solitamente l'individuo ha la possibilità di abituarsi a ciò che è nuovo, anche quando si affrontano momenti delicati della vita, spesso infatti si ha a disposizione del tempo per potersi preparare. Più tempo si avrà a disposizione per comprendere ed abituarsi a tali momenti, più ci si sentirà preparati e questo rende molto più facile gestire la situazione. Questo è possibile grazie al fatto che il soggetto, avendo a disposizione il tempo necessario, riesce a cambiare e ad adattare le sue aspettative.

Un trauma però non può essere programmato, solitamente questo piomba addosso alle persone e viene di conseguenza vissuto come spaventoso e travolgente. Quando ciò accade tutto l'organismo umano si mette in moto per fronteggiarlo e grazie all'interazione tra le funzioni emotive, mentali e corporee la persona sarà in grado di adattarsi velocemente alla nuova situazione.

Proprio perché non si ha il tempo per essere pronti di fronte ad un evento traumatico, normalmente prende in mano la situazione il sistema di sopravvivenza fisica che ogni

persona possiede. Ciò avviene automaticamente e al di fuori del controllo volontario, si tratta infatti di un sistema automatico ed innato che gestisce tutto.

Il lavoro di Lewis Herman (1992) permette di approfondire questo aspetto sottolineando come le normali percezioni possono essere modificate dalle situazioni di minaccia. I soggetti infatti quando si trovano in pericolo non avvertono ad esempio la sete, la fame, il dolore o la stanchezza, da queste prendono vita sentimenti di terrore e rabbia.

Emergono quindi dei cambiamenti nello stato di allerta, nella percezione e nelle emozioni e si tratta in questi casi di normali reazioni adattive che conducono gli individui all'azione di lotte e fuga.

Da questo si può comprendere come le reazioni traumatiche accadono quando l'azione di fuga o di resistenza non è possibile da attuare ed in questo caso il sistema di autodifesa viene stravolto e reso impotente.

Una buona comprensione di cosa si intende per evento traumatico, si può avere proprio grazie al contributo di Lewis Herman (1992), dalla descrizione dell'autrice si configurano come eventi straordinari e questo non perché sono rari ma perché fanno vacillare le normali capacità di adattamento alla vita che ognuno di noi possiede. Si possono concretizzare in un pericolo per la vita, per l'integrità del corpo o in un'esperienza ravvicinata soggettiva con la violenza o con la morte e questo fa sì che il soggetto si ritrovi in situazioni estreme di impotenza e paura le quali provocano le tipiche risposte di una situazione catastrofica.

Gli eventi traumatici comportano forti cambiamenti negli stati emotivi, nella cognizione, negli stati di eccitazione fisiologica e nella memoria degli individui e possono causare una separazione di tali funzioni che di norma funzionano invece in maniera integrata.

Si può notare infatti come i soggetti traumatizzati possono sperimentare forti emozioni senza però ricordare l'evento traumatico o al contrario ricordarne ogni minimo particolare senza provare emozioni. Possono ancora ritrovarsi in una condizione di vigilanza e irascibilità persistente senza avere contezza del perché. I sintomi legati al trauma infatti tendono a manifestarsi in modo scollegato dalla loro origine e ad acquisire vita propria.

Nel corso della storia, i primi a parlare di trauma in ambito psicologico sono Janet e Charcot. Janet, psichiatra e filosofo francese, definisce il trauma psicologico come un evento che non risulta assimilabile, per le sue particolarità, nel sistema psichico pregresso dell'individuo e ciò rischia di dividere la coesione mentale. L'esperienza traumatica, secondo questo autore, può rimanere distaccata dall'esperienza psichica provocando una sintomatologia dissociativa (www.stateofmind.it).

In concomitanza con Janet anche Freud a Vienna, arriva a conclusioni simili. I due autori in maniera indipendente conclusero che l'isteria era una condizione provocata da un trauma psichico. Intollerabili reazioni emotive a situazioni traumatiche portano ad uno stato di coscienza alterato, il quale produce sintomi isterici. Freud definisce tale alterazione di coscienza "coscienza doppia", mentre Janet la definisce "dissociazione".

Nel corso dei loro studi i due autori compresero che la sintomatologia somatica dell'isteria rappresenta una manifestazione di eventi traumatici e dolorosi che il soggetto aveva cancellato dalla memoria.

Charcot, neurologo francese, conia invece il termine di isteria traumatica e attribuisce tale condizione ad uno shock traumatico molto intenso. Il suo atteggiamento allo studio dell'isteria fu quello di un tassonomista, considera cioè fondamentale un'osservazione precisa, la descrizione, classificazione e la documentazione dei sintomi relativi all'isteria, documenta inoltre tutto il suo lavoro con foto e disegni oltre che con i suoi scritti.

Al centro degli studi di Charcot c'è l'interesse per i sintomi dell'isteria che riproducono danni neurologici, secondo lui infatti paralisi motorie, convulsioni, amnesie o ancora perdite di sensibilità sono sintomi psicologici poiché possono essere causati in modo artificiale e risolti grazie all'ipnosi.

Emerge da questi primi studi sul trauma come nel corso della storia una particolare forma di trauma psichico, venuto all'attenzione di vari professionisti è appunto l'isteria (Lewis Herman, 1992).

Dal punto di vista psicoanalitico importantissimo in questa direzione è il lavoro di Freud, che nelle sue teorizzazioni iniziali spiega i disturbi nevrotici e conferisce a questi un'origine post-traumatica.

Nella sua teoria della seduzione afferma che nel corso dell'infanzia il soggetto può vivere una serie di eventi stressanti, configurabili come episodi di seduzione, che incidono sulla crescita dell'Io e che possono provocare un'esperienza traumatica. Da ciò deriva la rimozione di questa esperienza, dei ricordi e delle emozioni ad essa legati che provoca una condizione di ansia. Così ogni volta che gli aspetti repressi cercano di riemergere, si delinea invece una sintomatologia ad essi connessa, che porta il soggetto al trattamento (Zannini, 2001).

Secondo Freud differentemente da altre esperienze traumatiche, un'esperienza sessuale precoce normalmente non ha ripercussioni psicopatologiche sul sistema nervoso, se non per

la paura provata nel momento in cui questo è avvenuto. L'effetto patogenetico derivante da tali esperienze traumatiche emergerebbe solo dopo, in adolescenza o in età adulta.

Nel corso dei suoi studi e delle sue osservazioni Freud nota che gli episodi di seduzione raccontati possono però essere il risultato di fantasie inconsce, e quindi il risultato di ricostruzioni fantasmatiche. Da ciò si rese conto che la realtà psichica è molto più complessa di quanto aveva fino ad ora teorizzato e mette in discussione così l'autenticità delle scene di seduzione ascoltate fino a quel momento.

La sua teoria inizia a vacillare fino a quando nel 1897 non decide di abbandonarla, modifica così le sue prime teorizzazioni legate alla teoria della seduzione e afferma che ad essere traumatizzante non è l'evento in sé ma l'elaborazione fantasmatica che il paziente fa di una sua esperienza, non per forza traumatica (Amann Gainotti & Vulpiani, 2008).

Come afferma Zannini (2001) emerge dunque nella concezione di Freud relativa al trauma come "Il passaggio fu dunque da una teoria centrata sulla seduzione e di tipo post-traumatico, ad una teoria sulle pulsioni-istinti edipici basata più che sul verificarsi di eventi esterni, sul ruolo delle fantasie e sui meccanismi di difesa intrapsichici." (p.3)

L'apporto di questo autore nelle teorizzazioni sul trauma si può concretizzare nel fatto che per Freud vi sono due grandi effetti che il trauma ha sui soggetti, la fissazione del trauma attraverso tentativi di ricordare o rivivere il trauma da una parte e dall'altra vi è invece una risposta di difesa tramite la rimozione con cui cerca di non rivivere l'evento traumatico.

Quindi davanti ad un'esperienza traumatica si possono avere due diverse reazioni quella di rielaborare tale esperienza per comprenderla nell'esperienza psichica dell'individuo e quella che ha come obiettivo l'eliminazione definitiva di questa.

Oltre agli sviluppi ottenuti grazie alla psicoanalisi sul concetto di trauma, importanti sono gli sviluppi che si delineano nei decenni del '900 connessi con gli eventi bellici di quegli anni.

Dal lavoro di Lewis Hermann (1992) si nota come i soldati sono costretti a vivere sulla loro pelle gli orrori della guerra, le trincee, sono testimoni delle mutilazioni e della morte dei loro compagni e molti di loro iniziano infatti a crollare di fronte a tali orrori.

Manifestano sintomi simili alle donne isteriche come ad esempio grida, pianti incontrollabili, si gelano e non sono più capaci di muoversi, diventano indifferenti, non parlano più.

Questi sintomi di crollo mentale all'inizio vengono ricollegati ad una causa fisica, come fece ad esempio Mayers, psicologo inglese. Per questo autore, tali sintomi sono il risultato dei traumi cranici dovuti ai bombardamenti e a tal proposito egli parla proprio di shock da

bombardamento. Appare da subito ovvio però che tale sintomatologia era riscontrabile anche in quei soldati che non avevano subito traumi fisici, gli psichiatri militari di conseguenza hanno riconosciuto che i sintomi legati allo shock da bombardamento in realtà sono connessi ad un trauma psichico.

Si riscontra come lo stress emotivo che nasce per via della costante esposizione ad una morte violenta basta a far emergere nei soldati una sindrome nevrotica simile all'isteria. Di conseguenza la presenza di una nevrosi da combattimento non può più essere respinta.

Grazie al contributo di Lewis Hermann (1992) si nota come in relazione a questa tematica si sia sviluppata una disputa in campo medico, basata sul carattere morale del paziente che mostrava la sintomatologia appena descritta. In una visione prettamente tradizionalista un soldato normale dovrebbe provare orgoglio per la sua presenza in guerra e non palesare emozioni e tanto meno essere sopraffatto dalla paura. Al contrario il soldato che manifesta una nevrosi da trauma va visto come inferiore, negligente e codardo, nella realtà militare infatti sono considerati non come bisognosi di cure ma come soggetti che meritano la Corte marziale o da congedare con disonore.

Fortunatamente esponenti della medicina più illuminati al contrario considerano la nevrosi da combattimento una condizione psichiatrica reale che si può riscontrare in soldati moralmente validi.

Oggi infatti l'insieme dei sintomi presentati da questi soggetti porterebbe ad una diagnosi di Disturbo post-traumatico da stress.

Ritornando alle nevrosi traumatiche di guerra ad esempio un autore che si occupa di queste, nel corso del secondo conflitto mondiale, è Kardiner il quale sottolinea l'importanza dell'Io nel controllare il trauma per ripristinare l'equilibrio sconvolto dai diversi stimoli esterni. Introduce il termine traumatofobia e con questo si riferisce ai tentativi di un Io spaventato di fuggire e scansare altre esperienze traumatiche. In questa direzione i sintomi della nevrosi traumatica rappresentano per lo più dei tentativi di evitamento.

L'autore anni dopo insieme a Spiegel, si rende conto come queste nevrosi mostrano due fasi, la prima acuta definita fisioneurosi è una fase in cui l'organismo sopprime tutti gli aspetti del funzionamento psicologico e fisico che consentono di muoversi e di controllare l'ambiente, qui hanno la meglio gli aspetti reattivi del sistema autonomo come l'ansia e la confusione; nella seconda la personalità del soggetto si riorganizza cercando di bilanciare le sue debolezze (Zannini, 2001).

Lewis Herman (1992) fa presente che il destino di questi uomini una volta ripreso il loro ruolo di soldati o ancora peggio una volta ripresa la loro vita dopo la guerra, non viene preso in considerazione da nessuno. Una volta finita la guerra infatti questa realtà cade nel dimenticatoio e resta solo il disinteresse dei medici e dell'opinione pubblica relativo allo stato psicologico dei soldati rientrati in patria. Di conseguenza gli effetti prolungati del trauma da guerra vengono dimenticati.

Negli anni successivi ai due conflitti mondiali, sono state portate avanti diverse ricerche e studi sulla tematica del trauma e specialmente la psichiatria si concentra sulla descrizione di tale concetto. Sono stati pubblicati diversi manuali diagnostici di volta in volta aggiornati e che hanno man mano modificato la definizione e l'analisi del trauma (Zannini, 2001).

È nel 1980 che per la prima volta si parla di diagnosi reale relativamente alla sindrome che caratterizza il trauma psichico. È l'anno in cui l'APA (American Psychiatric Association) introduce nel manuale dei disturbi mentali un nuovo disturbo, quello post-traumatico da stress. Le caratteristiche cliniche di tale disturbo sono coerenti con la nevrosi traumatica descritta da Kardiner anni prima (Lewis Herman, 1992).

Quindi è nel 1980, con la stesura del DSM-III, che viene presentata una categoria specifica legata a tali quadri clinici, appunto il disturbo post-traumatico da stress (DPTS). I sintomi e i disturbi psichici che derivano dall'esposizione ad eventi traumatici estremi sono stati considerati come abbastanza persistenti, caratteristici e specifici dal punto di vista eziologico e da quello fenomenologico e ciò ha giustificato la creazione di una nuova categoria all'interno della classificazione dei vari disturbi mentali.

Il DPTS sostituisce i precedenti concetti di nevrosi traumatica o post-traumatica e i sintomi tipici di tale disturbo sono il rivivere l'esperienza traumatica tramite ad esempio sogni, flashback o ancora ricordi, una costante ipervigilanza, l'evitamento di stimoli che possono essere connessi al trauma, distacco emotivo dal contesto.

L'elemento che contraddistingue il DPTS è la ripresentazione dell'esperienza traumatica, che si può manifestare come accennato attraverso ricordi dell'evento, che sono per il soggetto intrusivi e frequenti. Raramente invece il vissuto traumatico ritorna sotto forma di flashback, ovvero episodi dissociativi di varia durata nel corso dei quali il soggetto percepisce ed agisce come se stesse nuovamente vivendo l'evento. Ruolo importante può essere quello dei sogni angoscianti attraverso i quali il soggetto rivive ancora l'evento totalmente o solo in parte. Inoltre essere esposti a stimoli che ricordano la situazione

traumatica produce disagio psicologico e una forte reattività fisiologica (Pieraccini & Castrogiovanni in Conti, 2000).

L'ultima versione del Manuale Diagnostico dei disturbi mentali, il DSM-V, nella diagnosi di quei disturbi che sono connessi ad esperienze traumatiche e stressanti è l'unica che considera l'aspetto eziologico ovvero il trauma, tra i criteri necessari appunto per la diagnosi. Esempi di tali disturbi oltre al DPTS sono il Disturbo reattivo dell'attaccamento, il Disturbo da impegno sociale disinibito, il Disturbo da stress acuto ecc.

Il DSM-V delinea chiaramente i criteri, 8 nello specifico, necessari per poter fare diagnosi di DPTS in soggetti adulti, adolescenti e bambini che abbiano più di 6 anni di età (www.stateofmind.it).

3.2 La vittimizzazione secondaria e le sue conseguenze psicologiche

In letteratura pochissime sono le informazioni che si riescono a reperire sulla vittimizzazione secondaria, specialmente in relazione alle conseguenze psicologiche di coloro che si sono trovati esposti a tale vittimizzazione. Questo perché la maggior parte delle fonti presenti in letteratura si concentrano per lo più sulla vittimizzazione primaria.

Nonostante si noti un'evoluzione nell'interesse su questa tematica, sia da parte delle istituzioni che da parte di professionisti della salute, psicologi soprattutto, ci si rende conto che i lavori strettamente riguardanti le conseguenze psicologiche della vittimizzazione secondaria che possono essere provocate ad esempio dalle pratiche inadeguate usate dagli organi di polizia, o da modalità intrusive e colpevolizzanti di interrogatorio, o ancora da una mancanza nel sostegno delle vittime da parte degli operatori che incontra, sono pochi specialmente nella realtà italiana.

La maggior parte dei lavori che si possono ritrovare in letteratura, per lo più straniera, sull'impatto e sul rischio di vittimizzazione secondaria si occupano soprattutto delle vittime di stupro.

Come già emerso in precedenza, delicato è il ruolo assunto dagli organi del controllo sociale, specie le forze dell'ordine, che entrano in contatto con le vittime e che utilizzando un approccio inadatto con queste possono fargli vivere un'ulteriore esperienza dolorosa e stressante.

A tal proposito Patterson (2010) in uno studio focalizzato sul legame tra la vittimizzazione secondaria da parte delle forze dell'ordine ed esiti di casi di stupro, evidenzia che, come anche emerso da studi precedenti, all'incirca la metà delle vittime di stupro vengono trattate dalle forze dell'ordine con delle modalità che esse vivono come sconvolgenti, e questo le porta a sperimentare una vittimizzazione secondaria. Nel suo lavoro l'autrice si chiede come mai nonostante ciò non tutte le vittime sperimentino delle esperienze traumatiche nella relazione con le forze dell'ordine.

L'obiettivo dello studio portato avanti da questa autrice è indagare le esperienze delle vittime con vittimizzazione secondaria legate al contatto con esponenti delle forze dell'ordine, come i detective, mettendo a confronto il modo in cui tali esperienze cambiano nei casi che sono perseguiti dal sistema giudiziario rispetto a quelli che invece non lo sono stati.

Per lo studio sono state condotte 20 interviste a donne vittime di stupro e l'analisi ha mostrato che le partecipanti i cui casi sono stati perseguiti hanno vissuto il trattamento delle forze dell'ordine in modo decisamente differente rispetto alle partecipanti i cui casi non sono stati processati.

I risultati indicano che le vittime che hanno visto i loro casi perseguiti dalla legge, hanno raccontato di comportamenti compassionevoli nei loro confronti, di essere state trattate con rispetto e sensibilità, di essersi sentite supportate e di aver percepito preoccupazione per il loro benessere.

Al contrario invece le vittime di stupro i cui casi non sono stati perseguiti dalla giustizia, hanno descritto il comportamento dei loro investigatori in termini di vittimizzazione secondaria. Queste parlano di comportamenti privi di compassione ed insensibili nei loro confronti, hanno percepito un atteggiamento accusatorio, alcune vittime hanno infatti notato come gli investigatori le accusavano di alcuni aspetti legati al reato. Queste percepivano di essere per gli investigatori solo uno dei tanti casi piuttosto che un essere umano vittima di un reato e bisognoso di sostegno.

Nel complesso le vittime che hanno dichiarato di essere state esposte a tali comportamenti e di aver subito quindi una vittimizzazione secondaria, hanno affermato di sentirsi peggio in seguito ai loro incontri con le forze dell'ordine.

Da questo studio si può notare la presenza di un legame tra la vittimizzazione secondaria e la piega giuridica che può prendere un caso. Si è visto infatti come i casi di quelle vittime che risultavano essere più credibili, sono stati perseguiti ed esse hanno descritto gli investigatori come comprensivi contrariamente a quanto invece succede alle vittime i cui

casi presentano degli aspetti che possono essere considerati indicatori di scarsa credibilità, le quali hanno parlato degli investigatori come coinvolti in una vittimizzazione secondaria. Il lavoro di Lewis Herman (1992) è utile per comprendere meglio la relazione della donna vittima di stupro con il sistema giudiziario. Gli sforzi di questa di ottenere giustizia e riparazione legale possono provocare un trauma ulteriore, perché il sistema di giustizia spesso appare palesemente ostile nei confronti della vittima. Un sistema giudiziario oppositivo infatti è chiaramente ostile, è un sistema simile ad un campo di battaglia in cui la violenza fisica è sostituita da tattiche verbali aggressive e attacchi psicologici.

Di norma la donna è poco portata per la lotta fisica ma anche per questo tipo di attacchi, e anche quelle donne che lo sono vivono il danno provocato da un preconcezzo giudiziario costante e da una discriminazione istituzionale verso di loro. L'apparato giudiziario è impostato per tutelare gli uomini dal potere dello stato ma non per tutelare le donne dal potere degli uomini. Da qui emerge come questo tuteli e fornisca molte garanzie per i diritti dei soggetti accusati, ma in pratica non emerge nessuna garanzia per i diritti della donna vittima di violenza. Molte delle donne infatti che si sono rivolte al sistema giudiziario per ottenere giustizia, vivono questa loro esperienza come essere violate una seconda volta.

Dal lavoro di Cocchiara (2013) in relazione all'ordinamento giuridico italiano si nota come per anni questo sia stato caratterizzato dalla violenza di genere. Basta pensare infatti che fino al 1956 ad esempio esiste ancora lo jus corrigendi, ovvero il poter correttivo del capo famiglia che prevedeva anche l'uso della forza, o ancora è solo dopo la legge n. 442 del 1981 che viene eliminato dal nostro ordinamento l'istituto del matrimonio riparatore che prevedeva l'annullamento del reato di violenza carnale se l'aggressore di una minorenne accettava di sposarla, salvando così l'onore della famiglia (www.ingener.it).

È solo nel 1996 con la legge n. 66 del 15 febbraio che in Italia vengono disciplinati i reati di natura sessuale. Questa è una legge che dà una nuova identità alla normativa contro la violenza sessuale poiché va ad unificare il reato di violenza carnale o stupro e quello di atti di libidine violenta nella definizione di violenza sessuale. Questo passaggio ha fatto sì che la violenza sessuale e tutti gli altri reati che ledono la sfera sessuale della persona venissero riconosciuti in reati contro la persona (Zara, 2018).

Si può notare però anche dall'analisi fatta da Cocchiara che nonostante la crescente sensibilità legata all'importanza della violenza di genere, nonostante l'impegno di varie associazioni, sia femminili che maschili, per contrarla si tratta di un aspetto radicato che sopravvive alle varie azioni di contrasto messe in atto. E questo perché continua a rafforzarsi

anche grazie al luogo comune del modello di uomo autoritario e forte che per natura è tenuto a comandare. È importante però essere consapevoli del fatto che la violenza sulle donne, in ogni sua forma, è un crimine che umilia, abolisce qualsiasi certezza e distrugge l'autostima (www.ingenere.it).

Con la legge n. 66 del 1996 si concretizza una grande conquista di civiltà per l'Italia facendo sì che il fenomeno emergesse e che si incoraggiasse la denuncia da parte delle vittime. Oltre a questo ha reso possibile lo sviluppo di centri e case anti violenza su quasi tutto il territorio nazionale, di associazioni di donne che offrono un fondamentale servizio di accoglienza, soccorso e assistenza alle vittime anche nel corso dei processi (www.camera.it).

In materia di violenza sulle donne vi sono poi anche strumenti normativi europei come ad esempio la Convenzione di Istanbul (2011). Si tratta di una convenzione del Consiglio d'Europa contro la violenza sulle donne e contro la violenza domestica, essa identifica la violenza sulle donne come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione. Proprio per questo motivo gli Stati membri sono da considerarsi responsabili nel momento in cui non assicurano interventi adeguati a prevenire tale violenza. La Convenzione di Istanbul riconosce alcune nuove tipologie di reato come lo stalking, l'aborto e la sterilizzazione forzata, le mutilazioni genitali femminili e il matrimonio forzato.

Tale convenzione può essere considerata il trattato internazionale più vasto che affronta tale forma di violazione dei diritti umani. Lo scopo è raggiungere l'obiettivo di tolleranza zero verso questa tipologia di violenza e rappresenta poi un passo in avanti per una maggiore sensibilizzazione al problema e per rendere più sicura la vita della donna sia nei confini europei che al loro esterno (www.ilmessaggero.it).

Importante è poi la Direttiva 2012/29/UE che prevede norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

In tale direttiva da considerare in relazione alla violenza sulle donne sono le disposizioni relative al diritto di assistenza specialistica, diretto alle vittime di reato e che prevedono anche profili di specificità relativi alle vittime di violenza di genere, di violenza nelle relazioni strette e a quei soggetti a rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta (frequente nei casi di violenza sulle donne).

In questi termini importanti sono gli articoli 8 e 9 della suddetta direttiva riguardanti il diritto ai servizi di assistenza specialistica. Questi prevedono la possibilità di alloggi o sistemazioni temporanee per quelle vittime che hanno bisogno di un posto sicuro per via del rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni; un'assistenza integrata

e diretta a vittime con esigenze specifiche come le vittime di violenza sessuale, di violenza di genere e violenza nelle relazioni strette.

Anche l'art. 22 prevede delle specificità simili, con riferimento alle norme sulla valutazione individuale delle vittime per individuarne le specifiche esigenze di protezione, per le vittime di tratta di esseri umani, della violenza di genere, della violenza nelle relazioni strette, della violenza o dello sfruttamento sessuale o dei reati basati sull'odio e le vittime con disabilità (www.senato.it).

Lewis Herman (1992) nel suo lavoro fa emergere anche il contributo di Holmstrom e Burgess che hanno effettuato uno studio sugli effetti psicologici della violenza sessuale. Da questo emerge uno schema di reazioni psicologiche che definirono “sindrome da trauma di violenza sessuale”. Si evidenziò come le donne percepiscono lo stupro come una minaccia alla loro vita e spesso nel corso della violenza hanno temuto la morte ed eventuali mutilazioni, dichiarano poi che dopo lo stupro hanno iniziato a soffrire di insonnia, incubi, nausea, sintomi di dissociazione, reazioni di soprassalto. Le autrici notano come alcuni sintomi descritti da queste vittime, richiamavano quelli raccontati dai veterani di guerra.

È chiaro che in seguito ad un'esposizione ad un evento traumatico nessun individuo resta indifferente. Da alcuni studi emerge che le donne, sopravvissute ad una violenza sessuale presentano livelli di disturbo post-traumatico da stress, alti e continuativi, rispetto a vittime di altri reati.

Dal lavoro di Lewis Herman si può riscontrare come tali effetti legati allo stupro non sorprendono proprio per via della connotazione dell'evento. Aspetto caratterizzante dello stupro è infatti la violazione fisica, morale e psicologica dell'individuo. L'intento dello stupratore è spaventare, sopraffare e umiliare la vittima, renderla impotente.

Utile per comprendere meglio l'impatto potenzialmente traumatico della vittimizzazione secondaria è lo studio di Rebecca Campbell e Sheela Raja (2005): “L'assalto sessuale e la vittimizzazione secondaria dei veterani femminili: esperienze di ricerca di aiuto con il sistema sociale militare e civile”.

In questo studio viene esaminato, per una storia di violenza sessuale dall'età di 18 anni, un campione di donne anziane, riserviste afroamericane a basso reddito che richiedevano assistenza sanitaria in una clinica medica dell'amministrazione dei veterani.

Inoltre altro aspetto considerato ed esaminato da tale studio sono le esperienze legate alla richiesta d'aiuto successiva alla violenza delle vittime e il grado in cui queste hanno subito una vittimizzazione secondaria.

Dal presente lavoro si nota come la maggior parte delle vittime che ha fatto richiesta d'aiuto ai sistemi legali o medici, militari o civili che siano, hanno dichiarato che l'esperienza avuta con tali sistemi le ha fatte sentire colpevoli, depresse, ansiose e diffidenti verso gli altri e nel chiedere un ulteriore aiuto.

Già ricerche precedenti indicano che alle vittime sopravvissute ad aggressioni sessuali, viene negato l'aiuto dai sistemi legali e medici e l'aiuto che ricevono spesso le fa sentire colpevoli, ulteriormente vittimizzate e sospettate.

Per esempio pratiche come fare domande alla vittima sulle sue storie sessuali o su come erano vestite al momento dell'aggressione o spingere queste a non procedere penalmente sono tutte modalità che gli operatori delle forze dell'ordine o i pubblici ministeri possono usare costantemente o perché le ritengono necessarie, ma di sicuro per le vittime sono potenzialmente traumatizzanti.

Dai suoi studi Campbell e colleghi hanno compreso che quando le vittime di stupro sono esposte a questo genere di comportamenti da parte degli operatori del sistema giudiziario li percepiscono come angoscianti e sconvolgenti.

Tramite questo studio, si vuole comprendere fino a che punto le sopravvissute veterane ad una violenza sessuale hanno subito una vittimizzazione secondaria per via della loro esperienza con i sistemi legali e medici civili o militari.

Dai risultati ottenuti si è ipotizzato che le vittime che si sono rivolte in seguito all'aggressione ai sistemi militari, hanno subito una vittimizzazione superiore rispetto a quelle vittime che al contrario si sono rivolte a funzionari civili.

È emerso poi che il numero totale di comportamenti ed emozioni legati alla vittimizzazione secondaria non cambia in base al fatto che l'aggressione descritta sia avvenuta nel corso o alla fine del servizio militare, ma si riscontra come alcuni tipi di vittimizzazione secondaria sono più comuni tra il personale militare e altri invece più comuni per i professionisti civili. Da questo studio si può inoltre ricavare che le vittime che hanno avuto contatti con il sistema giudiziario mostravano una correlazione positiva tra vittimizzazione secondaria e disturbo post-traumatico da stress. Già da studi precedenti è emerso che sperimentare vittimizzazione secondaria è associato ad un aumento dei sintomi tipici del disturbo post-traumatico, a difficoltà relative alla salute fisica e a comportamenti a rischio in relazione alla salute sessuale.

Da ciò si può constatare come nel momento in cui le vittime concedono fiducia ai sistemi sociali e richiedono così aiuto dopo l'attacco sessuale corrono però il rischio di subire ulteriori danni.

Altra prospettiva interessante è quella di Gekoski, Adler e Gray (2013) che portano avanti uno studio su donne in lutto per omicidio, per esaminare il rischio di vittimizzazione secondaria da parte del sistema giudiziario, con particolare riferimento alla polizia, al servizio medico legale e al sistema legale. In questo caso lo studio si concentra sulle co-vittime, come definite dagli autori, e non sulle vittime dirette. Vengono infatti condotte delle interviste semi-strutturate su 14 donne in lutto per omicidio.

Le co-vittime infatti successivamente all'omicidio possono presentare una serie di sintomi psicologici, emotivi, comportamentali e possono provare forti sentimenti di rabbia, paura, sviluppare fantasie di vendetta verso l'autore del reato e avere incubi. Possono manifestare problematiche legate alla salute mentale come attacchi di panico, ansia e depressione. E oltre a confrontarsi con queste problematiche e cercare di superarle, vengono in contatto con la giustizia penale o con le istituzioni sociali, per necessità o per libera scelta, con l'obiettivo di ottenere giustizia, avere informazioni o ancora guarire.

Nel momento in cui però si scontrano con un trattamento insensibile e poco disponibile, vedono rifiutata la loro richiesta di aiuto e/o ottengono informazioni errate dal sistema giudiziario questo può causare danni andando ad amplificare i sentimenti di rabbia, di impotenza, esacerbando eventuali sintomi di stress-post traumatico, prolungare il periodo del lutto.

Dall'analisi condotta in questo studio emerge come in relazione ad esempio alla polizia un aspetto rilevante è la mancanza di informazioni. Le co-vittime infatti dichiarano di non aver ottenuto informazioni adeguate relativamente alle indagini, e che la polizia ha ignorato le loro continue richieste.

Un altro contatto che per le vittime che hanno perso un membro della famiglia in seguito ad un omicidio può essere traumatico è quello con il medico legale. Ad esempio, il non essere preparati in modo adeguato a vedere il corpo è un aspetto che è emerso in tale studio. Alcuni dei partecipanti che hanno voluto vedere il corpo del loro congiunto, hanno dichiarato di non essere stati preparati adeguatamente a tale esperienza in relazione ad esempio a come sarebbe apparso il corpo o alle procedure attuate.

I partecipanti hanno dichiarato poi di aver sperimentato molti casi di vittimizzazione secondaria proprio da parte del sistema giudiziario che li ha fatti sentire ignorati, senza

parole, non supportati e ha provocato in loro una minor fiducia nella giustizia, proprio come appare dagli esempi descritti sopra.

In questa ricerca la conclusione a cui si può giungere è che le co-vittime hanno il diritto di essere coinvolte nella giustizia in modo genuino e sostanziale se si vuole ottenere una riduzione significativa della vittimizzazione secondaria. Un maggior coinvolgimento di queste può delinearci ad esempio grazie ad un sistema più adatto di informazioni relative al processo, coinvolgendole, garantendo il diritto di partecipazione all'azione legale ecc. e questi accorgimenti possono effettivamente mettere le persone in lutto per omicidio al centro dell'interesse della giustizia, così come loro percepiscono sia giusto.

Da questa panoramica di studi appare chiaro l'impatto devastante che la vittimizzazione secondaria può avere sulle vittime già fragili per il reato subito. Di conseguenza è auspicabile un aumento di studi e ricerche su un tema tanto delicato quanto importante, al fine di comprendere al meglio la portata della vittimizzazione secondaria e gli effetti traumatici, concreti, che da essa possono derivare.

CAPITOLO IV

Processo “il Forteto”: valutazione del rischio di vittimizzazione secondaria nell’iter processuale e il ruolo della Rete Dafne

Porre l’attenzione sulle vittime di reato risulta quindi essere di fondamentale importanza, ma ugualmente importante è utilizzare e lavorare con queste tenendo presente l’approccio che emerge dalla Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012. Si tratta infatti di un approccio generalista, che prevede inoltre una valutazione del rischio di vittimizzazione secondaria che ha come obiettivo quello di individuare le giuste misure di tutela da usare di volta in volta, quando e se necessarie, a favore di ogni tipo di vittima.

Proprio per questa ragione è importante direzionare l’attenzione sulle vittime, sia per riuscire a trovare delle risposte alle domande di giustizia, ma soprattutto per dare supporto in relazione ai vissuti emotivi e ai bisogni materiali che si manifestano.

Il tema della vittimizzazione secondaria ha richiamato nel corso degli anni attenzione non solo sociale, ma anche normativa e scientifica. In Italia a partire dal 2015 l’ordinamento accoglie la Direttiva 2012/29/UE, la quale istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Nonostante questo un’attenzione specifica nei confronti delle vittime di reato esiste sempre su un versante che è di tipo “reattivo”, ovvero la tematica delle vittime è per lo più considerata solo in relazione al contesto giudiziario. Ci si sofferma quindi soprattutto sull’autore del reato e su ciò che gravita intorno a lui, di conseguenza tutti gli aspetti legati alla sofferenza, ai vissuti e alle difficoltà delle vittime rischiano di essere tralasciati. Questo avviene nonostante la Direttiva 29/2012/UE evidenzia che un reato non è solo un qualcosa che colpisce la società e che riguarda l’ambito giuridico ma è soprattutto una violazione dei diritti individuali delle vittime.

Quella della vittimizzazione secondaria, quindi, è una tematica meritevole di ulteriori approfondimenti, in quanto appunto l’attenzione è solitamente posta sulla vittimizzazione primaria e quindi solo ed esclusivamente sulle conseguenze dirette causate dal reato.

4.1 Rete Dafne

Il tema delle vittime è da sempre poco considerato in un contesto in cui nel sistema giuridico l’attenzione è prevalentemente rivolta all’autore del reato e alle prospettive legate alla

rieducazione e alla pena e questo va a discapito della persona offesa i cui bisogni e sofferenze rischiano di restare inascoltati.

Rete Dafne Torino, come si evince dal sito ufficiale ad essa dedicato, è un'associazione di secondo livello composta da enti pubblici e del privato sociale che offre, gratuitamente, informazione e sostegno alle persone vittime di qualunque reato, senza discriminazioni in base ad età, sesso, religione, etnia e condizione economica e sociale.

Nel 2008 soggetti pubblici e del terzo settore decidono di collaborare cercando di portare avanti un progetto che colmasse questo divario; nasce così Rete Dafne come protocollo di intesa su iniziativa di enti pubblici e del privato sociale con l'importante partecipazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino e la collaborazione del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL TO2 (oggi Dipartimento di Salute Menale dell'ASL Città di Torino), la Provincia di Torino (oggi Città Metropolitana), Comune di Torino con particolare riferimento al Centro Mediazione della Città di Torino e gli enti del privato sociale Associazioni Gruppo Abele e Associazione Ghenos, con il fondamentale sostegno economico offerto fin dal principio da Compagnia di San Paolo.

A sottolineare la finalità e l'idea che sta alla base della Rete, è il nome della stessa, ispirato alla ninfa Dafne, personaggio della mitologia greca. Il mito narra dell'ossessione di Apollo, catturato dalla bellezza della ninfa per mano di Eros che lo colpì con una freccia d'oro facendolo innamorare per vendetta; allo stesso modo però colpì Dafne con una freccia di piombo, rendendola immune alle attenzioni del Dio. Si alternano nel mito due volontà in contrasto, quella di Apollo che con la forza vuole ottenere ciò che desidera e quella di Dafne che non vuole sottostare ad un amore imposto e non voluto. La ninfa allora per sfuggire ad un destino che non sentiva suo e al pericolo che percepiva, con l'aiuto di Madre Terra si trasforma in alloro.

Questo mito sottolinea la possibilità di fuggire alla violenza e di cambiarsi, di trasformarsi, conservando intatta, proprio come accade a Dafne, la propria bellezza e integrità.

Nel 2015 quello che nacque come un progetto sostenuto da un protocollo d'intesa si trasforma in un soggetto giuridico autonomo qualificandosi come associazione di secondo livello. Nasce così l'Associazione Rete Dafne Onlus che vede la partecipazione dei medesimi enti e l'ingresso di Compagnia di San Paolo in qualità di soci fondatori, ad esclusione, per ovvie ragioni, della partecipazione formale della Procura della Repubblica. Si delinea dunque una progressione evidente, se all'inizio si tratta di enti che decidono di collaborare insieme successivamente avviene un salto e questi si fondono in un unico

soggetto in cui adesso anche l'ente che inizialmente si occupava solo del finanziamento economico della Rete prende parte all'organizzazione e al pensiero portati avanti dall'Associazione.

Inoltre la partecipazione di soggetti quale la Procura della Repubblica fa emergere come si trattasse di una tematica percepita e sentita anche all'interno del sistema giuridico.

Dal 2016 poi la Rete entra a far parte dell'organizzazione internazionale "Victim Support Europe".

L'obiettivo che spinge enti ed istituzioni, pubbliche e private, a creare una realtà come Rete Dafne è garantire alla persona offesa dal reato il rispetto dei diritti di assistenza e protezione evidenziati dalla Direttiva 2012/29/UE. Dunque lo scopo è quello di occuparsi del sostegno e della cura dell'altra figura coinvolta nel reato, ovvero la vittima.

Si tratta di una Rete che offre diversi servizi, in primo luogo prevede la possibilità di accedere ad uno o più colloqui di accoglienza che hanno come obiettivo un primo ascolto ed un aiuto concreto nel far fronte alla situazione di difficoltà conseguente al reato orientando la persona circa le possibilità di sostegno e consulenza che la Rete prevede¹.

Tutti gli interventi promossi da Rete Dafne si strutturano in un'ottica di prevenzione del rischio di vittimizzazione secondaria.

Inoltre Rete Dafne, a partire dall'esperienza nata a Torino nel 2008, si sviluppa e agisce in diverse città italiane e prevede oltre che l'accoglienza delle vittime del reato anche

¹ La persona vittima di reato può inoltre ricevere tutte le informazioni necessarie sui suoi diritti come ad esempio informazioni relative alle specifiche forme di tutela previste nel processo penale e alle sue modalità di svolgimento, o ancora alle possibilità legate ai risarcimenti e alle opportunità di accedere ai fondi specifici previsti. Oltre a ciò, risulta prezioso l'accompagnamento ai servizi, grazie a cui il soggetto può infatti ottenere informazioni e un orientamento verso le opportunità e i vari servizi, pubblici o del privato sociale, presenti sul territorio. Ulteriore possibilità prevista dalla Rete è l'intervento di mediazione, pensata nell'ottica di avviare, laddove possibile, incontri finalizzati alla mediazione delle parti in conflitto. L'obiettivo della mediazione è infatti quello di offrire un riconoscimento dei vissuti di entrambe le parti, potendo portare vittima e autore a riconoscere l'offesa subita, in un'ottica di giustizia riparativa.

Rete Dafne Offre poi ancora percorsi di sostegno psicologico e, quando necessario, anche medico e/o psichiatrico. Il percorso di sostegno psicologico mira alla rielaborazione dell'esperienza vissuta, riaffermando le risorse soggettive delle vittime e fortificando le capacità di reazione personali. La consulenza medico-psichiatrica invece è dedicata a quelle vittime che per via del trauma subito, mostrano sintomi fisici e/o psichici che danneggiano la qualità della vita a tutti i livelli: relazionale, individuale, sociale e lavorativo. Lo scopo di questo servizio è proprio curare i disturbi acuti e prevenire il rischio di cronicizzazione. Ulteriore possibilità offerta dalla Rete, parallelamente, successivamente o in alternativa al percorso di sostegno psicologico individuale, è quella degli incontri di gruppo che rappresentano un'opportunità di confronto con soggetti che presentano e vivono difficoltà simili, di condivisione dei problemi o delle strategie usate per risolverli.

l'accoglienza e il sostegno dei familiari e/o conviventi delle vittime nel caso in cui anche avessero sperimentato sofferenza in seguito al reato.

Vi è infatti anche chi subisce quelle che vengono considerate conseguenze indirette di un evento traumatico, nello specifico ci si riferisce ad esempio ai soccorritori, ai familiari delle vittime, ai partner, al personale sanitario coinvolto nelle cure della vittima e così via.

In Italia vi sono vari servizi deputati alla tutela delle vittime, si tratta però di servizi mirati, come ad esempio quelli per la tutela delle donne vittime di violenza, delle vittime di mafia, minori abusati o maltrattati. Pochissimi sono invece quei servizi che lavorano in questo settore a prescindere dalla tipologia del reato e/o dalla condizione della vittima.

È proprio con l'obiettivo di trasmettere l'idea di un approccio generalista nei confronti della vittima che l'11 luglio 2018 nasce l'Associazione Rete Dafne Italia – Rete Nazionale dei Servizi per l'Assistenza alle Vittime di Reato, grazie al contributo in qualità di soci fondatori delle Reti Dafne di Torino, Firenze e della Sardegna.

Il focus di questa parte del lavoro è esplorare, nel concreto, situazioni che possano aiutare ad avere ulteriori elementi per approfondire l'esperienza e i vissuti della vittima. Nello specifico l'attenzione è stata direzionata sulla vicenda processuale del Forteto, molto particolare e altamente traumatizzante, riguardante una comunità in cui si consumavano soprusi e aggressioni di ogni genere, abusi e violenze su minori, configurandosi quasi al limite di un'esperienza settaria.

Le vittime del Forteto oltre all'esperienza potenzialmente traumatica derivante dai vissuti connessi al reato e alla condizione di vita precedente, hanno poi dovuto affrontare una lunga battaglia processuale che rischiava di provocare loro problematiche e sofferenze ulteriori. Per molte di queste vittime, infatti, sostenere il carico emotivo derivante dal processo, dalla possibilità di incontrare nuovamente gli autori del reato è risultato molto gravoso, potendo rappresentare per alcuni una seria riattivazione del potenziale traumatico.

Nel concreto infatti, nel corso di questo processo, si è reso indispensabile procedere ad una valutazione individuale del rischio di vittimizzazione secondaria date le grosse difficoltà per queste vittime a stare nella situazione processuale e a testimoniare. L'obiettivo di tale valutazione infatti era anche andare ad evidenziare per ogni vittima ascoltata se ci fosse o meno la necessità di adottare uno degli strumenti di tutela per le vittime previsti dal nostro ordinamento (audizione schermata, incidente probatorio ecc.).

Questa valutazione è stata affidata agli operatori di Rete Dafne Torino, un servizio dedicato al sostegno e all'ascolto delle vittime di reato.

Per una maggiore comprensione della vicenda del Forteto, caso studio di valutazione del rischio di vittimizzazione secondaria nell'iter processuale, in questo mio lavoro di tesi, e per esplorare al meglio il fenomeno e gli elementi caratterizzanti il rischio di suddetta vittimizzazione, fondamentale è stato il contributo tramite intervista² del Dottor Marco Bouchard e della Dottoressa Ornella Galeotti, i Magistrati che si sono occupati di tale vicenda processuale.

Nel corso del processo infatti, i Magistrati hanno richiesto l'intervento degli operatori di Rete Dafne per svolgere una valutazione del rischio di vittimizzazione secondaria nelle vittime coinvolte, con l'ulteriore obiettivo di indicare, qualora necessario, la necessità di una delle misure di tutela per le vittime, come evidenziato dalla Direttiva 2012/29/UE.

Il Dottor Bouchard, Presidente del Collegio, in relazione alla necessità e alla scelta di nominare degli esperti di Rete Dafne afferma che:

“(...) Il problema era che non c'era nessuno. Nessuno aveva quella competenza all'epoca. Sicuramente non c'era nessuno a Firenze, nessuno in Toscana, ma anche se noi ci fossimo rivolti diciamo a degli esperti di soccorso per le vittime, comunque non avremmo mai trovato qualcuno che avesse una sperimentazione e un'esperienza proprio sotto il profilo della vittimizzazione secondaria. Questa è la ragione per cui l'unico appiglio possibile era la Rete Dafne di Torino (...)”.

In questo processo la necessità e l'iniziativa di prendere in considerazione l'intervento di esperti nella valutazione del rischio di vittimizzazione secondaria può essere espresso chiaramente grazie alle parole della Dottoressa Ornella Galeotti il Pubblico Ministero del processo. In relazione a questo aspetto la PM afferma:

“(...) c'era sin dall'inizio la consapevolezza di trovarci, per fortuna, davanti ad un caso singolare e a delle persone particolarmente vessate, perché tutte le vittime erano state per molti molti anni, alcune per svariati decenni, inglobate in questi meccanismi lesivi, violenti e prevaricanti. Si trattava dunque anche di persone che erano state alienate da una vita normale. Erano persone che non erano in grado non solo di stare dentro un processo che è comunque un'attività impegnativa e molto faticosa per tutti indistintamente (...) c'era un'atmosfera molto pesante, molto difficile per tutti e quando qualcuno dei più fragili si è trovato su quella sedia non ce l'ha fatta e noi ci siamo resi conto che non eravamo in grado con le consuete metodiche di venire incontro a queste persone, per riuscire a far sì che loro

² Le interviste integrali dei Magistrati saranno riportate in appendice I.

prendessero parola. Allora abbiamo dovuto cercare una strada nuova, una strada che potesse permettere che si affermasse il diritto anche delle persone offese”.

4.2 La vicenda del Forteto

“Il Forteto non nasce dal niente. È l’espressione di un malessere che investì i giovani di tutto il mondo alla fine degli anni Sessanta, e nello stesso tempo è una risposta” (Goffredi, 1980, p. 7): questo è l’incipit del libro “Non fu per caso...” scritto da Luigi Goffredi, uno dei fondatori del Forteto.

Come affermano Piccinni e Gazzanni (2018) al centro di questa realtà c’è un uomo, Rodolfo Fiesoli carismatico e coinvolgente e che riesce grazie anche all’influenza rivoluzionaria del ’68 a riunire a sé un gruppo di giovani che lo seguiranno nel corso degli anni, dagli incontri di gruppo iniziali in un oratorio fino all’impresa del Forteto.

Negli anni Sessanta infatti, come si evince da Goffredi (1980), un gruppo di giovani inizia a riunirsi in un quartiere periferico di Prato e questi continueranno ad incontrarsi per 6 anni finché nel 1975 ai componenti originari si aggiunsero altre persone; è così che il gruppo arriva a contare una cinquantina di giovani che portano avanti le proprie attività come momenti di studio, teatro, cineforum, animazione e molto altro.

Nel 1977, dopo un periodo di tempo in cui gli incontri divennero saltuari, inizia ad emergere in alcuni dei partecipanti la conflittualità nei confronti dei loro genitori e come afferma Goffredi (1980) il pensiero comune diventa quello di fortificare l’intesa e la capacità creativa tramite il lavoro con la terra.

Così il 2 agosto del 1977 nasce la cooperativa agricola Il Forteto, composta inizialmente da 16 soci. Nell’ottobre dello stesso anno la cooperativa mette le sue radici nel comune di Barberino del Mugello (Firenze), nell’azienda agricola di Bovecchio. Da questo momento iniziano a stabilirsi i primi rapporti con diversi Enti locali e Istituzioni pubbliche per poter lavorare sul territorio.

Il Forteto nasce dunque alle porte di Firenze, dall’attività di un gruppo di giovani che vedevano in Rodolfo Fiesoli il loro leader, il quale si farà poi chiamare “il profeta” (www.senato.it).

Dal lavoro di Piccinni e Gazzanni (2018) emerge come in breve tempo la comunità del Forteto diviene un modello, simbolo dell’opposizione verso la famiglia tradizionale e verso

i principi della società borghese. Si concretizza in un'esperienza di relazioni nuove tra i sessi, diventa un riferimento per politici e intellettuali. La parte agricola poi risulterà essere solo una parte di quello che in realtà il Forteto rappresenta e si rivelerà essere.

Nel loro libro "Nella setta" gli autori spiegano come il Forteto in realtà manifesta tre identità diverse, da una parte c'è la cooperativa attiva ancora oggi, dall'altra nasce nel 1998 la Fondazione del Forteto, guidata da Goffredi che ha come obiettivo la diffusione dei modelli educativi basati sulle teorizzazioni del profeta e il sostegno degli affidamenti dei minori alla comunità. Infine c'è l'Associazione Il Forteto che come soggetto economico si occupa solo di gestire il denaro.

La comunità in origine, era composta da 33 membri e si insediò nel 1977 nel comune di Calenzano, precisamente nella località Farneto. Nello stesso anno si trasferì nel comune di Barberino del Mugello, a Bovecchio prendendo l'attuale nome di Forteto. Successivamente, nel 1982, poi si trasferì nell'attuale sede di Vicchio, in provincia di Firenze.

Tutti i membri appartenenti alla comunità lavorano all'interno della cooperativa con incarichi differenti, al suo interno però sono impiegati anche diversi dipendenti esterni. I soci appartenenti alla vita comunitaria del Forteto, che lavorano anche al suo interno, vengono pagati come operai agricoli e l'80% del loro stipendio viene destinato alla cassa comune mentre ciò che resta viene invece dedicato alle piccole spese personali.

La nascita della comunità del Forteto è mossa dalla voglia di riuscire a creare un percorso di crescita comunitario, di vita sociale collettiva, di accoglienza di minori con handicap mentali e fisici con un precedente di disagio familiare o di abusi e non solo dall'obiettivo di poter offrire opportunità lavorative (Relazione conclusiva - Commissione d'inchiesta sull'affidamento dei minori, 2013).

La comunità, come si evince dall'articolo di Borraccetti (2018) disponibile su questionegiustizia.it, nasce aspirando ad una semplicità e autenticità delle relazioni contrapponendosi e rifiutando uno stile di vita individualista, borghese e di chiusura della famiglia tradizionale.

Dal punto di vista della cooperativa agricola del Forteto, questa divenne in poco tempo un'azienda di rilievo nell'ambito della produzione alimentare e ben presto la comunità anche un luogo di accoglienza per persone che si trovavano in una condizione di disagio, in particolare divenne un luogo di accoglienza per i minori in affidamento inviati dal Tribunale dei Minori.

Nel regolamento della comunità si evidenziano le diverse attività che hanno come obiettivo il raggiungimento dello scopo sociale: si tratta di attività per lo più commerciali e produttive e si accenna soltanto in modo vago alla finalità dell'accoglienza e dell'ospitalità di soggetti in difficoltà, anche minorenni. Non vi erano regole che si riferissero al metodo educativo e all'accoglienza.

Come si evince poi ancora dal lavoro di Piccinni e Gazzanni (2018) tutto questo nasce per assecondare e portare avanti gli ideali di Fiesoli che si concretizzano in affidamenti forzati, coppie create appositamente per accogliere bambini e nello stesso tempo poter sfruttare finanziamenti pubblici, in abusi e regole devianti.

Ad esempio dalle ricerche dei due autori emerge che la pratica dell'omosessualità è sostenuta come soluzione ai problemi sessuali dell'infanzia derivanti da una omosessualità latente, le donne sono viste e trattate come inferiori, sono proibiti i rapporti eterosessuali, si scredita costantemente la famiglia di origine e i rapporti con questa vengono osteggiati in ogni modo (non si consegnava la posta, le telefonate sono ascoltate da tutti senza privacy ecc.).

Come si può notare poi dalla documentazione disponibile sul sito del Senato, il Forteto viene considerata per anni una delle più importanti comunità toscane per il recupero di minori problematici; dietro la facciata è stata al centro di diverse vicende giudiziarie per abusi sessuali su minori, maltrattamenti su bambini in affidamento, costretti a svolgere lavori faticosissimi, a subire punizioni fisiche e abusi sessuali.

I due fondatori della Forteto, Rodolfo Fiesoli e Luigi Goffredi, nel 1985 subirono infatti un processo e furono successivamente condannati per maltrattamenti aggravati e atti di libidine contro gli ospiti della comunità. Nonostante queste gravissime accuse, nel 1997 Fiesoli figurava ancora come capo della comunità e, cosa ancor più grave, il Tribunale dei Minori ha continuato ad affidare minori alla comunità del Forteto nonostante la condanna.

4.2.1 Inizio di un'inchiesta e il lavoro delle commissioni coinvolte

La vicenda del Forteto è stata infatti negli anni protagonista della scena processuale per via delle accuse ai suoi fondatori e non solo. È proprio per questo che molte delle informazioni che si hanno su questa realtà derivano dalle relazioni finali risultato di due diverse Commissioni d'Inchiesta della Regione Toscana aventi lo scopo di verificare la prima, la realtà e la complessità degli affidamenti dei minori, e la seconda quello di verificare le effettive responsabilità legate al Forteto.

La *prima commissione* venne istituita nel 2012, con l'obiettivo di portare avanti una valutazione puntuale del fenomeno riguardante l'affidamento di minori a comunità come quella del Forteto, che si è trovata ad essere protagonista di diverse vicende giudiziarie per le accuse di maltrattamenti, abusi e violenze.

La *seconda commissione*, istituita nel 2015, era finalizzata ad individuare e ad analizzare le responsabilità istituzionali e politiche riguardanti la vicenda del Forteto. La necessità di due commissioni è stata fondamentale in quanto ha permesso di portare avanti un lavoro articolato e consequenziale.

Il lavoro della prima commissione ha permesso di individuare come gli enti deputati all'affido di minori e al controllo degli stessi non abbiano svolto al meglio i loro compiti istituzionali. Ci si riferisce al Tribunale dei Minori di Firenze che ha reso possibili gli affidi dei minori alla comunità del Forteto nonostante sia stata più volte sostenuta la sua inaffidabilità; o ancora alla Regione Toscana che nel corso degli anni, come anche altri enti del territorio, ha autorizzato finanziamenti pubblici per la cooperativa del Forteto, nonostante la presenza di condanne per determinati reati a carico di molti dei membri della stessa; ed infine ai servizi socioassistenziali che avrebbero dovuto mettere in atto i loro doveri di protezione e tutela nei confronti di persone fragili come i minori affidati a comunità e/o ad una famiglia.

La seconda commissione d'inchiesta ha lavorato per fare chiarezza su condotte relative all'affidamento dei minori e alla vita nella comunità del Forteto che si sono perpetrate per anni.

La Relazione finale della prima commissione d'inchiesta riguardante l'affidamento dei minori (2013) permette di acquisire informazioni circa la natura e il funzionamento della comunità 'Il Forteto'.

Un aspetto interessante che emerge da questa relazione è quello legato al fatto che nella comunità uomini e donne vivono separatamente, mangiano, lavorano e dormono separati nonostante siano sposati. Si tratta di una delle regole basilari della vita comunitaria nel Forteto, i rapporti eterosessuali sono malvisti e questo comporta la nascita di pochissimi bambini all'interno della comunità. Qualora nascessero dei bambini, ciò accade per quello che viene definito errore e il bambino viene tolto alla madre naturale per essere cresciuto da altri.

Energie e forze nuove nella comunità arrivano grazie ai minori affidati che sono da subito coinvolti dal punto di vista emotivo, spirituale e psicologico nella realtà della comunità,

realtà fatta di scuola, lavoro, abusi e paura. I minori vengono pian piano plagiati per essere al servizio del profeta. Sono di norma scolarizzati fino ai termini consentiti dalla legge e successivamente instradati esclusivamente al lavoro nella comunità.

4.2.2 Affidamenti e controllo degli individui minorenni

Quello che sembra emergere dai lavori della prima commissione d'inchiesta e dalle successive è che i bambini accolti nella comunità del Forteto sono affidati dal Tribunale dei Minori ad una determinata coppia che risulta tale solo sui documenti, in quanto spesso i genitori affidatari in realtà non hanno contatti fra loro.

A decidere chi concretamente si occuperà dei minori sarà la comunità, ma nella pratica sarà Fiesoli; nel caso in cui ad essere affidata alla comunità è una coppia di fratelli, questi sono separati e le relazioni tra loro scoraggiate, ad eccezione del momento delle visite di controllo fatte dagli assistenti sociali, delle quali si conosceva la data in anticipo, così da dare una parvenza di spazi comuni e relazioni stabili tra loro.

Inoltre una delle idee originali della comunità del Forteto è quella di “famiglia funzionale”. Il concetto di famiglia funzionale nasce dalla concezione per cui la famiglia tradizionale rappresenta un luogo caratterizzato da ipocrisia ed egoismo, in contrasto con l'educazione dei ragazzi ai valori di uguaglianza e di solidarietà. Quindi solo separando il nucleo familiare, secondo Fiesoli, si possono assimilare tali valori.

In quest'ottica i genitori funzionali sono un uomo e una donna che non hanno tra loro alcun legame affettivo e che hanno in comune solo l'obiettivo dell'educazione del minore loro affidato. Gli adulti appartenenti alla comunità vengono convinti a prendere in affidamento i minori, in quanto questo viene considerato un gesto di solidarietà e come dimostrazione concreta di questa loro responsabilità sociale i genitori affidatari sono portati a rifiutare i sussidi che di norma i Comuni corrispondono per ogni bambino in affidamento.

4.2.3 Inizio di una vicenda giudiziaria

Le vicende giudiziarie che videro coinvolta la comunità del Forteto iniziano alla fine degli anni '70. Nel novembre del 1978 Rodolfo Fiesoli, leader carismatico della comune, viene arrestato e rilasciato l'anno successivo facendo ritorno al Forteto. Nello stesso anno a Fiesoli e alla moglie viene affidato, dal Tribunale dei Minori di Firenze, un bambino di 3 anni con sindrome Down. Dall'atto dell'affido si evince che la comunità del Forteto viene considerata

accogliente e idonea. Nel 1985 come già accennato i due cofondatori della comunità furono condannati in via definitiva.

Fiesoli nell'85 è inoltre condannato a due anni di reclusione per maltrattamenti nei confronti di una ragazza a lui affidata, per atti di libidine violenta e corruzione di minore. Dalle sentenze emerge poi come i responsabili del Forteto praticarono l'istigazione ad interrompere i rapporti con le famiglie naturali dei bambini a loro affidati.

Nel 1998 la CEDU (Corte europea dei diritti dell'uomo) riceve domanda di ricorso, da parte di due madri, contro l'Italia specie nei confronti del Tribunale dei Minori di Firenze, il quale aveva imposto loro di cessare qualsiasi relazione con i propri figli che si trovavano nella comunità del Forteto. Le due donne denunciarono inoltre comportamenti violenti e disumani verso i minori (www.senato.it).

Grazie al lavoro della seconda commissione d'inchiesta emerge come la CEDU condanna l'Italia, in quanto giudica l'aver impedito il mantenimento delle relazioni tra i bambini posti nella comunità e le loro madri come un atto lesivo dei diritti delle madri. L'Italia viene così condannata a corrispondere la somma di 200 milioni di lire come indennizzo per i danni morali e a pagare le spese legali sostenute dalle due donne.

Nel dicembre del 2011 poi Fiesoli viene arrestato per le accuse di maltrattamenti e abusi commessi nella comunità, ma dopo solo tre giorni gli vengono concessi i domiciliari. Nel 2012 la Procura di Firenze dichiara chiuse le indagini e vengono notificati 22 avvisi di garanzia, nel dicembre dello stesso anno tutti gli indagati sono rinviati a giudizio.

Nel giugno del 2015 viene emanata la sentenza di condanna di primo grado per 17 dei 23 imputati. Tra le condanne è presente quella a Rodolfo Fiesoli, condannato a scontare 17 anni e mezzo di carcere per i reati di abusi sessuali e maltrattamenti e quella a Luigi Goffredi condannato ad 8 anni per maltrattamenti.

Nell'aprile del 2016 poi inizia il processo di secondo grado, davanti alla Corte d'Appello del Tribunale di Firenze.

Nel luglio dello stesso anno, come si evince dall'articolo di Borraccetti (2018) sul sito questionegiustizia.it, la Corte d'Appello di Firenze conferma quasi completamente la sentenza di condanna, mette in atto alcune riduzioni di pena e pronuncia anche delle assoluzioni. Inoltre vengono pronunciate delle declaratorie, secondo cui non si deve procedere per prescrizioni in relazione al reato di maltrattamenti.

Così, come riportato su firenze.repubblica.it, nel dicembre del 2017 il caso riguardante il Forteto arriva anche in Cassazione, e la Corte Suprema in questa occasione conferma le

responsabilità penali di Rodolfo Fiesoli, proponendo un appello bis per poter valutare nuovamente un unico capo di imputazione. In seguito alla sentenza che ne scaturisce, il profeta viene arrestato, ma rilasciato successivamente poiché la condanna non era definitiva. La condanna da parte della Cassazione arriva nel 2019, così Rodolfo Fiesoli fondatore della comunità del Forteto e suo profeta, viene condannato a scontare 14 anni e 10 mesi di carcere. Questa è la vicenda che ha coinvolto le vittime incontrate dagli operatori di Rete Dafne Torino incaricati di svolgere su queste una valutazione del rischio di vittimizzazione secondaria. Di seguito si presenterà un'analisi relativa ad alcune interviste ad esperti della Rete Dafne che sono stati direttamente coinvolti nel lavoro di valutazione, e dunque prevenzione, della vittimizzazione secondaria.

CAPITOLO V

Le testimonianze degli operatori della Rete Dafne Torino: studio e analisi

5.1 Il caso del Forteto dal punto di vista degli operatori coinvolti

Al fine di analizzare il coinvolgimento della Rete Dafne Torino nel lavoro di analisi della vittimizzazione secondaria nel processo del Forteto sono state condotte delle interviste che hanno coinvolto 7 operatori Dafne, di cui sei donne.

I professionisti avevano un'età media pari a 43 anni e con un'esperienza lavorativa invece di circa 14 anni. Gli operatori erano psicologi-psicoterapeuti; solo un professionista era psicoanalista.

5.2 Descrizione dello strumento

L'intervista è stata semi-strutturata e la struttura della stessa era composta da 33 domande suddivise in 4 diverse sezioni tematiche. Alcune di queste presentano delle sotto domande utili ad approfondire la tematica trattata nella domanda principale e sono indicate nell'intervista con il numero corrispondente alla domanda da approfondire e la lettera a/b.

Le 33 domande sono in parte a risposta aperta così da permettere all'operatore di sviluppare il proprio pensiero liberamente e in parte a risposta chiusa, prevedendo o una modalità di risposta polare SI/NO o una modalità di risposta multipla che permette di selezionare una o più delle opzioni proposte.

Alcune delle domande presenti hanno l'obiettivo di indagare tematiche ed aspetti legati alla vittima e alla vittimizzazione con riferimento al processo del Forteto, altre restano su un piano più generico per comprendere meglio l'esperienza degli operatori con le vittime di reato in generale, consentendo di evidenziare eventuali differenze o caratteristiche specifiche delle vittime del Forteto.

Le quattro sezioni tematiche in cui sono suddivise le domande sono:

SEZIONE 1: L'esperienza processuale

SEZIONE 2: Il legame tra la vittima e l'autore del reato

SEZIONE 3: L'esperienza dell'operatore

SEZIONE 4: Suggerimenti e approfondimenti

La Sezione 1 relativa all'esperienza processuale della vittima di reato ha come fine l'approfondimento di tematiche relative al processo e all'esperienza che di quest'ultimo ha la vittima.

La Sezione 2 invece si concentra sul rapporto tra la vittima e l'autore del reato, l'obiettivo è quello di approfondire e far emergere aspetti caratteristici del legame tra vittima e reo nel caso specifico del Forteto.

La Sezione 3 va ad indagare un aspetto differente, non direttamente legato alle vittime, ma legato all'operatore e nello specifico all'esperienza e al vissuto derivante dall'impatto con una vicenda, quella del Forteto, certamente singolare e con una carica emotiva non indifferente.

L'ultima sezione, la quarta, è dedicata ad eventuali suggerimenti e approfondimenti dell'operatore. L'idea è quella di dare spazio agli intervistati lasciandoli liberi di aggiungere eventuali aspetti non presi sufficientemente in considerazione nelle domande precedenti.

La somministrazione delle interviste è avvenuta in presenza, le interviste sono state registrate e poi trascritte³.

È importante una precisazione: le prime tre interviste sono da considerare interviste pilota, tramite queste prime 3 somministrazioni infatti sono emerse alcune criticità nell'impostazione delle domande che hanno portato ad una revisione dello strumento.

Nella versione pilota l'intervista prevedeva 28 domande sempre suddivise nelle sezioni sopra citate.

Si è resa necessaria una riformulazione di alcuni quesiti perché dalle somministrazioni è emerso come alcuni di questi fossero poco chiari e producevano confusione negli intervistati, i quali si sono ritrovati a non sapere se rispondere in relazione alle vittime del processo del Forteto o in relazione alla loro esperienza generale con le vittime di reato.

A fronte di ciò si è ritenuto opportuno inserire in relazione alla stessa tematica sia la domanda generale per comprendere l'aspetto indagato in relazione alle vittime di reato in generale, sia la domanda specifica relativa al processo del Forteto per osservare eventuali similitudine o differenze tra queste e le vittime del Forteto. Sono state così aggiunte delle sotto domande. Di seguito è riportata una tabella con le domande dell'intervista suddivise per sezioni per passare poi alla discussione dei risultati emersi dalle somministrazioni.

³ Le interviste integrali degli operatori di Rete Dafne Torino saranno riportate in appendice II.

SEZIONE 1: L'ESPERIENZA PROCESSUALE	
1.1	Quali paure le vittime di un reato sembrano generalmente riportare in relazione al loro coinvolgimento nel processo?
1.2	In generale nella sua esperienza quali preoccupazioni, qualora presenti, sono state dichiarate dalle persone coinvolte prima dell'inizio del processo? Potrebbe indicarne qualcuna?
1.2a	Nel caso specifico del Forteto invece quali preoccupazioni, se presenti, sono state dichiarate dalle persone coinvolte prima dell'inizio del processo?
1.3	Nell'esperienza del Forteto, sono emerse preoccupazioni aggiuntive durante il processo? Potrebbe indicarne qualcuna?
1.4	Secondo la sua esperienza, le preoccupazioni manifestate variavano a seconda del sesso della vittima?
1.5	Nella sua esperienza ha incontrato vittime coinvolte in processi con un impatto mediatico?
1.5a	Nel processo del Forteto le vittime hanno fatto riferimento a questo aspetto?
1.5b	Nel caso del Forteto, a suo parere questo ha avuto un impatto sulle vittime?
1.6	Oltre alle vittime dirette ha incontrato persone informate sui fatti?
1.7	È stata fatta una valutazione del rischio di vittimizzazione secondaria?
1.7a	Se sì, ha utilizzato uno strumento specifico per la valutazione?
1.7b	O ha utilizzato uno strumento specifico?
1.8	Partendo dall'esperienza del caso Forteto, quali differenze ha riscontrato tra le vittime di questo caso specifico e le altre da lei seguite, in termini di esperienza di partecipazione al processo?
SEZIONE 2: IL LEGAME TRA LA VITTIMA E L'AUTORE DEL REATO	
2.1	La vittima conosceva la persona imputata per il reato subito?
2.1.1	Se sì, di che natura era la relazione?
2.2	(In caso di risposta affermativa alla precedente domanda) Prima dell'inizio del processo vittima e autore del reato erano ancora in contatto tra loro?
2.3	Ritiene che il tipo di legame tra vittima e aggressore abbia aumentato il rischio di vittimizzazione secondaria?
2.4	Le vittime hanno riportato eventuali timori di ritorsione?
2.5	Nei colloqui con le vittime del processo del Forteto, l'eventuale legame della vittima con l'autore del reato potrebbe avere creato una difficoltà a riferire fatti e vissuti in relazione al reato subito?
2.5.1	Se sì, in che modo è stata manifestata tale difficoltà?
2.6	Il fatto che i colloqui avvenissero nel contesto giudiziario (Palazzo di Giustizia di Firenze), potrebbe aver contribuito a rendere più difficile riferire fatti e vissuti in relazione al reato subito?
SEZIONE 3: L'ESPERIENZA DELL'OPERATORE	
3.1	Per quanto tempo in genere segue ogni vittima di reato?
3.2	Nel caso specifico del processo del Forteto, quanti colloqui ha avuto a disposizione con le vittime?
3.3	Qual era l'obiettivo della valutazione?
3.4	Nel caso del processo del Forteto, ha avuto modo di preparare la vittima al suo coinvolgimento nel processo?
3.5	Quanto tempo è stato dedicato a questo aspetto di preparazione e accompagnamento al processo?
3.6	Nel caso del Forteto quali sono state le difficoltà che ha incontrato nel suo lavoro di sostegno alle vittime durante la fase processuale? Ne indichi tre in ordine di importanza.
3.7	Quale impatto a livello emotivo ha avuto questa esperienza su lei come operatore?
3.8	A livello professionale cosa si porta dietro da questa esperienza?
3.9	Ritiene importante inserire dei correttivi nel metodo di lavoro generalmente adottato da Lei con le vittime di reato?
3.9.1	Quali?
SEZIONE 4: SUGGERIMENTI E APPROFONDIMENTI	
4.1	Desidera fare eventuali osservazioni rispetto ai temi trattati durante questa intervista?
4.2	Desidera aggiungere qualcosa che ritiene importante e significativa?

5.3 Risultati

Dalla somministrazione delle interviste sono emersi diversi aspetti interessanti e spunti di riflessione che meritano di essere approfonditi. Grazie alla suddivisione dell'intervista in quattro sezioni, dedicate all'indagine di aspetti differenti, sono emerse delle vere e proprie aree tematiche con contenuti specifici da argomentare in modo più approfondito nel corso della trattazione.

Grazie alla prima sezione dell'intervista relativa all'esperienza processuale, che aveva come obiettivo comprendere le dinamiche legate al contesto processuale e i vissuti legati a questo dal punto di vista delle vittime di reato, è stato possibile evidenziare eventuali paure e/o preoccupazioni manifestate sia a livello generale che nel caso specifico del processo del Forteto. In relazione a questo appare chiaramente dalle dichiarazioni degli operatori l'importanza del tema della paura; paura che deve essere considerata, in tutte le sue forme, in relazione alle diverse fasi processuali in cui le vittime si ritrovano coinvolte. Dalle risposte degli operatori si evince che le paure riportate dalle vittime di reato in generale e quelle espresse dalle vittime nel processo del Forteto sono per lo più simili, l'effettiva differenza che caratterizza la paura delle vittime del Forteto è connessa alla tipologia di legame che vi era tra vittime e autore del reato. Un altro concetto fondamentale che è stato sottolineato dagli operatori di Rete Dafne relativamente ai vissuti delle vittime nel corso della vicenda processuale del Forteto è legato all'impatto mediatico. Aspetto, come si noterà anche successivamente, che ha inciso notevolmente sui vissuti di queste vittime, provocando una sofferenza aggiuntiva non derivante dal dolore e dallo stress provocati dal reato subito.

Ulteriore aspetto su cui gli operatori si sono soffermati è quello relativo alla mancanza di uno strumento dedicato alla valutazione della vittimizzazione secondaria, svolta solo attraverso i colloqui con le vittime e lasciata alla soggettività dell'esperto il quale non aveva la possibilità di usufruire di uno strumento strutturato e specifico.

Grazie alla seconda sezione dell'intervista emerge un tema che risulterà essere strettamente legato all'aumento del rischio di vittimizzazione secondaria; ci si riferisce in questo caso al legame tra la vittima e l'autore del reato. Nel caso specifico delle vittime del Forteto l'importanza del legame con gli autori del reato e la rilevanza di questo aspetto sul piano emotivo per tali vittime derivava dal fatto che il legame in questione non era solo affettivo, ma anche lavorativo e in alcuni casi affidatario. Quindi l'aspetto rilevante è la tipologia di legame presente tra le vittime e gli autori del reato.

Nella terza sezione dell'intervista, il cui obiettivo era quello di esplorare l'esperienza e i vissuti dell'operatore nel lavoro di valutazione e prevenzione del rischio di vittimizzazione secondaria con le vittime del Forteto, si può notare quale aspetto che accomuna la maggior parte delle risposte la difficile ed intensa attivazione emotiva sperimentata dagli operatori. L'ultima sezione, relativa ad eventuali approfondimenti degli operatori, ha fatto emergere due tematiche principali: la prima relativa alla mancanza di una rielaborazione emotiva dei professionisti di vicende così forti che si ricollega all'aspetto della difficoltà emotiva sopracitata, la seconda fa riferimento invece alla posizione e al ruolo che lo psicologo, come professionista, dovrebbe rivestire. Sottolineando l'importanza di una posizione priva di qualsiasi giudizio e finalizzata all'accoglienza e al sostegno delle vittime di reato.

5.3.1 Sezione 1: L'esperienza processuale

In questa prima sezione come già accennato l'aspetto più approfondito è quello relativo alla paura e alle preoccupazioni delle vittime in relazione all'iter processuale. In relazione alle paure che le vittime di reato generalmente mostrano (cfr. item intervista 1.1) la totalità degli operatori ($n = 7$) ha scelto l'opzione di risposta riguardante l'incontro con l'autore del reato. Questo aspetto è rilevante in quanto va a delinearsi una concordanza fra tutti i partecipanti. Altre paure selezionate con un'alta frequenza dagli operatori riguardano la gestione dell'emotività, la paura di non essere creduti e di non saper rispondere.

Nel caso specifico del Forteto le paure invece emerse (cfr. item intervista 1.2a) sono per lo più paure eterogenee. Gli operatori concordano ($n = 3$) sulla paura di non gestire l'emotività e sulla paura di incontrare l'autore, emerge in questi due casi una similarità nelle risposte degli operatori, i quali anche nelle vittime del Forteto sembra abbiano riscontrato due delle paure indicate dalle vittime di reato in generale.

In relazione alla tematica dell'impatto mediatico si evince dalle risposte ($n = 6$) che le vittime del Forteto hanno fatto riferimento a questo aspetto (cfr. item intervista 1.5a) e gli operatori spiegando come ciò sia avvenuto si riferiscono all'impatto mediatico in termini negativi sottolineando l'intrusività e l'invadenza di alcune trasmissioni televisive che hanno provocato sofferenza in queste vittime. Solo in un caso un operatore si dissocia da tale concezione parlando al contrario in termini positivi dell'aspetto mediatico, sostenendo che l'attenzione e l'interesse di giornali e tv alla loro storia sosteneva le vittime e rinforzava la possibilità di prendere parola e ribellarsi.

Inoltre sempre sul tema dell'impatto mediatico si può notare come la totalità degli operatori ($n = 7$) concorda nell'affermare che nel caso del Forteto questo aspetto abbia avuto delle ripercussioni sulle vittime (cfr. item intervista 1.5b). In questo caso è interessante notare come alcuni operatori ($n = 2$) parlano dell'esposizione, hanno cioè riferito che l'impatto per le vittime consisteva nel fatto che fossero molto esposte; anche in questo caso solo un operatore parla positivamente dell'impatto mediatico nel senso che questo aveva dato più forza alle vittime riuscendo anche a creare un legame, infatti si trattava di persone che, nonostante le proprie esperienze soggettive, erano riuscite comunque ad instaurare un legame fra loro. Le altre risposte sono tutte eterogenee, non si evidenzia una concordanza nei concetti riferiti ma tutte le risposte portano a considerare comunque in termini potenzialmente deleteri l'attenzione mediatica nel caso del Forteto.

Da questa sezione emerge poi un aspetto importante, legato alla valutazione del rischio di vittimizzazione secondaria portata avanti nel corso del processo del Forteto (cfr. item intervista 1.7), come affermato dalla totalità degli operatori ($n = 7$), che fa riferimento a quale strumento gli operatori hanno a disposizione per svolgere tale compito. Dalle risposte emerge come lo strumento utilizzato nel caso del Forteto è uno strumento aspecifico (cfr. item intervista 1.7b) così come dichiarato dalla totalità degli operatori ($n = 4$), che hanno infatti indicato di aver utilizzato il colloquio. In questo senso viene a delinearsi la mancanza di uno strumento strutturato (cfr. item intervista 1.7a) in quanto tutti gli operatori hanno infatti risposto di non aver usufruito di uno strumento specifico ($n = 4$). In questi due casi il totale degli operatori risulta essere 4 perché i due quesiti (1.7a e 1.7b) sono stati aggiunti in seguito alle prime tre somministrazioni dell'intervista, che come già accennato, sono da considerare interviste pilota.

Altro elemento interessante emerso da questa sezione fa riferimento alle eventuali differenze che gli operatori hanno riscontrato tra le vittime generalmente incontrate e le vittime del Forteto (cfr. item intervista 1.8). In due casi emerge il tema dell'appartenenza ad un gruppo in riferimento al fatto che queste vittime avevano creato un'associazione, e questo risulta essere un elemento diverso rispetto ad altre situazioni. L'appartenenza al gruppo infatti in questo caso permetteva alle vittime di sentirsi sostenute. Le altre risposte risultano essere eterogenee ($n = 5$): tra queste interessante da sottolineare è ciò che afferma un operatore, il quale ha dichiarato di aver avuto difficoltà ad empatizzare con queste vittime in quanto si trattava di un'esperienza decisamente fuori dall'ordinario per cui sembrano venir meno gli strumenti per potersi sintonizzare emotivamente, cosa che avviene più difficilmente in altri

casi. Quella del Forteto è una situazione nuova, non incontrata prima in altri racconti, si tratta di un vero e proprio sistema che ingloba la vittima ed è lontano da ogni riferimento conosciuto. Nelle vittime che generalmente si incontrano, per quanto siano gravi i reati che queste hanno subito, un riferimento è comunque presente non si delinea uno sconvolgimento totale in quanto, nonostante tutto, si condividono delle regole sociali.

5.3.2 Sezione 2: Il legame tra la vittima e l'autore di reato

L'aspetto analizzato dalla seconda sezione dell'intervista, ovvero il legame tra la vittima e l'autore del reato, è risultato un aspetto fondamentale specialmente in relazione alle vittime del Forteto. Si evince dalla totalità delle risposte degli operatori ($n=7$), come riportato nella tabella dedicata a questa sezione, che le vittime in questione conoscevano gli imputati per il reato subito (cfr. item intervista 2.1) e la loro relazione è stata identificata all'unanimità ($n=7$) come intima (cfr. item intervista 2.1.1) e non solo, in quanto alcuni operatori oltre al legame intimo indicano il legame professionale ($n=4$) e anche familiare ($n=5$).

L'esistenza di un legame affettivo tra le vittime del Forteto e gli imputati viene indicato da quasi tutti gli operatori ($n=6$) come un elemento in grado di aumentare il rischio di vittimizzazione secondaria (cfr. item intervista 2.3). In due casi gli operatori parlano proprio del fatto che tale legame oltre ad essere un legame affettivo era anche un legame lavorativo e ciò sicuramente incideva sulle vittime.

A sottolineare l'impatto del legame tra vittima e reo è il fatto che la presenza di questo ha creato difficoltà nelle vittime del Forteto a riferire aspetti e vissuti legati al reato stesso (cfr. item intervista 2.5), così come indicato dalla maggior parte degli operatori ($n=6$). E tale difficoltà è stata manifestata dalle vittime in vario modo (cfr. item intervista 2.5.1), in egual misura ($n=4$) gli operatori hanno infatti riferito di pianto e silenzi o ancora ($n=3$) paura.

Elemento, non collegato al legame tra vittima e autore, che emerge sempre da questa sezione ed importante da sottolineare fa riferimento al luogo dei colloqui, Palazzo di Giustizia di Firenze. Il fatto che i colloqui si svolgessero in un contesto istituzionale pare non abbia reso difficile riferire aspetti e vissuti legati al reato (cfr. item intervista 2.6). Emerge infatti come la maggior parte degli operatori ($n=5$) non ha percepito tale aspetto. Solo in due casi gli operatori riferiscono il contrario motivando la loro risposta e spiegando in un caso perché i soggetti arrivavano senza sapere che quello era uno spazio a loro riservato e il fatto che ci si trovasse in un tribunale non ha favorito la chiarezza, nel secondo l'operatore riferisce

maggior difficoltà a raccontare alcuni fatti ipotizzando che il luogo potesse alimentare un po' di reticenza.

In alcuni casi gli operatori ($n = 3$) hanno motivato anche il No, in due di queste risposte si può riscontrare un elemento comune. Entrambi gli operatori infatti hanno sottolineato che il trovarsi nel Palazzo di Giustizia di Firenze non ha rappresentato una difficoltà in quanto si notava il tentativo di creare uno spazio riservato per le vittime e dunque queste avevano la possibilità di parlare in uno spazio a loro dedicato sentendosi protette.

Di seguito si potrà consultare la tabella riassuntiva di questa seconda sezione, nella tabella vi sono sia domande chiuse con risposta polare SI/NO che domande a risposta multipla con più possibilità di scelta. In questa sono poi riportate le risposte, inclusa la frequenza delle stesse, date dagli operatori.

<i>Sezione 2: Il legame tra la vittima e l'autore del reato</i>										
<i>Domande:</i>		<i>Risposte:</i>								
		<i>Si</i>	<i>No</i>							
2.1	La vittima conosceva la persona imputata per il reato subito?	7	0							
2.1.1	Se sì, di che natura era la relazione?			<i>Intima</i>	<i>Amicale</i>	<i>Familiare</i>	<i>Professionale</i>	<i>Vicinato</i>	<i>Conoscenza superficiale</i>	<i>Altro</i>
				7	4	5	4	1	0	0
2.2	(In caso di risposta affermativa alla precedente domanda) Prima dell'inizio del processo vittima e autore del reato erano ancora in contatto tra loro?	6	1							
2.3	Ritiene che il tipo di legame tra vittima e aggressore abbia aumentato il rischio di vittimizzazione secondaria?	6	1							
2.4	Le vittime hanno riportato eventuali timori di ritorsione?	5	2							
2.5	Nei colloqui con le vittime del processo del Forteto, l'eventuale legame della vittima con l'autore del reato potrebbe avere creato una difficoltà a riferire fatti e vissuti in relazione al reato subito?	6	1							
2.5.1	Se sì, in che modo è stata manifestata tale difficoltà?			<i>Eccessivi silenzi</i>	<i>Cambi versione</i>	<i>Dimenticanze</i>	<i>Pianto</i>	<i>Paura</i>	<i>Altro</i>	
				4	0	2	4	3	3	
2.6	Il fatto che i colloqui avvenissero nel contesto giudiziario (Palazzo di Giustizia di Firenze), potrebbe aver contribuito a rendere più difficile riferire fatti e vissuti in relazione al reato subito?	2	5							

5.3.3 Sezione 3: *L'esperienza dell'operatore*

In questa sezione l'aspetto fondamentale che si è cercato di approfondire è quello relativo all'esperienza dell'operatore. Il tema centrale emerso grazie a questa sezione fa riferimento alla difficoltà e ai vissuti emotivi che gli operatori hanno percepito e sperimentato nel loro lavoro con le vittime del Forteto.

In relazione alle difficoltà che gli operatori hanno incontrato nel lavoro di sostegno a queste vittime in particolare (cfr. item intervista 3.6) alcuni operatori ($n = 3$) parlano dell'impatto emotivo avuto, relativo all'ascoltare storie così difficili e al dover lavorare quindi sull'angoscia causata da questo. In due casi si parla di difficoltà legate al contesto, contesto che può essere inteso in diversi modi come giudiziario, come evento con un forte impatto mediatico, come prima volta che si lavorava in Italia in questo modo, come tipologia di vittime o ancora contesto in cui ci sono tante persone presenti, un pubblico. Le altre difficoltà espresse sono per lo più eterogenee.

In relazione all'impatto emotivo sperimentato (cfr. item intervista 3.7) alcuni degli operatori ($n = 3$) utilizzano la metafora del campo di concentramento quando si riferiscono alla realtà con cui sono entrati in contatto. Uno di questi aggiunge poi di riferirsi ad un impatto, più che emotivo, politico relativo alla dimensione di struttura sociale in cui i reati si erano consumati, infatti quello che rendeva la situazione differente non era il reato in sé (abuso sessuale su minore) ma il fatto che tutto avvenisse in una struttura che lo autorizzava. Le altre risposte ($n = 4$) non evidenziano un tema comune trattato, sono diversificate tra loro.

Le altre domande che compongono questa sezione sono per lo più finalizzate a comprendere come si svolge il sostegno alle vittime di reato e come concretamente è stata portata avanti nel processo del Forteto, approfondendo aspetti quali il numero di incontri a disposizione (cfr. item intervista 3.1, 3.2), gli obiettivi (cfr. item intervista 3.3), il tempo dedicato alla preparazione e all'accompagnamento delle vittime al processo (cfr. item intervista 3.5) e così via, si tratta quindi di aspetti più tecnici.

Per approfondire meglio la sezione 3 si riporta di seguito una tabella con le domande che la compongono e le risposte. Le domande di questa sezione sono sia chiuse, con opzioni di risposta polare SI/NO che a scelta multipla, altre domande sono invece aperte. Viene poi riportata a fianco di ogni domanda la frequenza con cui ogni risposta è stata scelta dagli operatori. Nel caso delle domande aperte si sono selezionate le tematiche più ricorrenti nelle

risposte degli operatori e sono state anch'esse riportate in tabella indicando il numero di operatori che ne ha fatto riferimento.

Sezione 3: L'esperienza dell'operatore							
Domande:		Risposte:					
		Si	No				
3.1	Per quanto tempo in genere segue ogni vittima di reato?			10 colloqui più altri rinnovabili	Durata variabile	Un paio di mesi	
				4	2	1	
3.2	Nel caso specifico del processo del Forteto, quanti colloqui ha avuto a disposizione con le vittime?			Due o tre colloqui	Ulteriore contatto telefonico successivo		
				7	3		
3.3	Qual era l'obiettivo della valutazione?			Accompagnamento processuale	Valutazione vittimizzazione secondaria	Entrambe	Altro
				0	1	6	1
3.4	Nel caso del processo del Forteto, ha avuto modo di preparare la vittima al suo coinvolgimento nel processo?	6	1				
3.5	Quanto tempo è stato dedicato a questo aspetto di preparazione e accompagnamento al processo?			Tutto il colloquio	Nessuna preparazione e accompagnamento	Parte del colloquio	
				4	1	2	
3.6	Nel caso del Forteto quali sono state le difficoltà che ha incontrato nel suo lavoro di sostegno alle vittime durante la fase processuale? Ne indichi tre in ordine di importanza.			Impatto emotivo dell'operatore	Difficoltà legate al contesto	Risposte eterogenee	
				3	2	2	
3.7	Quale impatto a livello emotivo ha avuto questa esperienza su lei come operatore?			Realtà identificata alla stregua di un campo di concentramento	Vissuti di irrealtà, impotenza e ingiustizia	Risposte eterogenee	
				3	1	3	
3.8	A livello professionale cosa si porta dietro da questa esperienza?			Un'esperienza importante e faticosa	Difficoltà nel lavoro con pz abusati	Effetto del legame sociale	Risposte eterogenee
				1	1	1	4
3.9	Ritiene importante inserire dei correttivi nel metodo di lavoro generalmente adottato da Lei con le vittime di reato?	4	3				
3.9.1	Quali?			Correttivi nel metodo di lavoro con il sistema che si occupa delle vittime	Elementi di valutazione che individuino risorse e limiti dei soggetti	Nessuna risposta	Risposte eterogenee
				1	1	3	2

5.3.4 Sezione 4: Suggestimenti e approfondimenti

L'ultima sezione dell'intervista ha permesso di approfondire due temi centrali ed importanti come la mancanza di una rielaborazione da un punto di vista emotivo di esperienze lavorative ricche di emotività e complesse. In relazione a ciò gli operatori che aggiungono delle osservazioni sui temi trattati in precedenza (cfr. item intervista 4.1) sono solo 2. Dalle due risposte emerge un elemento comune rintracciabile nel poco spazio dedicato all'elaborazione da parte degli operatori di esperienze così intense sia emotivamente che professionalmente e il fatto che l'elaborazione dell'esperienza con le vittime del Forteto non sia avvenuta nell'immediato. Questo elemento può essere collegato alla difficoltà emotiva che gli operatori hanno dichiarato di aver percepito nel lavoro di sostegno a queste vittime in particolare (cfr. item intervista 3.6).

In una delle due risposte viene poi sottolineata anche la necessità di una valutazione del rischio di vittimizzazione secondaria più strutturata magari anche grazie ad uno strumento specifico. Questa aggiunta è ricollegabile all'aspetto emerso nella sezione 1 dell'intervista relativo appunto a tale carenza (cfr. item intervista 1.7a).

Il secondo aspetto emerso grazie a questa sezione (cfr. item intervista 4.2) è legato alla posizione dell'operatore. I due operatori che hanno risposto parlano infatti di sospensione del giudizio, funzione di cura, ascolto e accompagnamento riferendosi al lavoro dell'operatore/psicologo con le vittime. Anche qui di seguito si può osservare una tabella riassuntiva di quest'ultima sezione dell'intervista.

5.4 Discussione critica

Dalle interviste emergono molte tematiche che meritano di essere approfondite e che sono utili e in linea con l'obiettivo di partenza di questo lavoro, ovvero riuscire ad esplorare e ad approfondire le esperienze e i vissuti delle vittime, sia in generale che in relazione al particolare fenomeno della vittimizzazione secondaria grazie anche al caso del processo del Forteto; cercando di capire inoltre gli strumenti effettivamente a disposizione degli esperti che lavorano a contatto con questa particolare categoria di persone.

Un aspetto rilevante è quello connesso agli strumenti che la comunità scientifica sembrerebbe aver a disposizione per prevenire il fenomeno della vittimizzazione secondaria,

dai temi riscontati si può comprendere concretamente com'è la situazione e come gli operatori conducono la valutazione del rischio di tale fenomeno.

Emerge come nel caso del processo del Forteto la valutazione di vittimizzazione secondaria sia stata portata avanti (cfr. 1.7 “È stata fatta una valutazione del rischio di vittimizzazione secondaria?”). Interessante è quello che emerge dalle ulteriori domande, che mirano ad approfondire le modalità di tale valutazione chiedendo agli operatori se disponessero o meno di uno strumento specifico (1.7a) o di uno strumento aspecifico (1.7b). In questo senso i risultati fanno presente come gli operatori avevano nel caso del processo del Forteto, ed hanno in generale, a disposizione effettivamente solo uno strumento aspecifico, identificato nei colloqui con le vittime di reato.

Da ciò si può comprendere come sembrerebbe esservi una lacuna nella valutazione del rischio di vittimizzazione secondaria, in quanto gli operatori intervistati non possono utilizzare uno strumento ad hoc, che sembrerebbe invece poter facilitare non solo la valutazione e dunque la prevenzione in modo più strutturato della vittimizzazione secondaria. La comunità giuridica ha invece a disposizione, in relazione alle misure di tutela delle vittime e dei loro familiari dalle ulteriori sofferenze a cui possono essere esposti, le indicazioni della Direttiva 2012/29/UE. L'articolo 18 di questa direttiva sancisce infatti il diritto alla protezione e gli Stati membri debbono assicurare la presenza di misure per proteggere la vittima e i suoi familiari da vittimizzazione secondaria e anche dal rischio di danni emotivi o psicologici, al fine di salvaguardare ulteriormente la dignità della vittima nel corso degli interrogatori o nelle testimonianze. Ad esempio, l'art. 23 sul diritto alla protezione delle vittime con esigenze specifiche di protezione nel corso del procedimento penale, prevede al paragrafo 3 che queste possano avvalersi ad esempio di misure per evitare il contatto visivo con l'imputato; misure che consentano lo svolgimento dell'udienza a porte chiuse o ancora ad esempio misure per permettere alla vittima di essere ascoltata anche senza essere fisicamente presente usando per esempio tecnologie di comunicazione adatte (Direttiva 2012/29/UE). Interessante è anche ciò che emerge grazie alla Sezione 1 dell'intervista, relativa all'esperienza processuale. Grazie a questa sezione ad esempio sono emerse le paure maggiormente espresse in generale dalle vittime di un reato, messe poi a confronto con le paure e le preoccupazioni invece riferite nel caso studio del Forteto.

5.4.1 La paura nelle sue diverse forme

In relazione al procedimento penale in generale la paura indicata da tutti gli operatori è quella dell'incontrare l'autore del reato, immediatamente dopo c'è la paura di non riuscire a regolare la propria emotività, scelte con la stessa frequenza ci sono poi la paura di ritorsioni da parte dell'autore, di rispondere a domande molto intime e di non essere creduti e la paura di non saper rispondere oppure anche alla paura che non venisse fatta giustizia.

Questi sono i timori che generalmente sembrano emergere nelle vittime; nel caso del Forteto invece le paure emerse prima del processo sono per lo più preoccupazioni legate al dire e al rispondere, le vittime hanno paura di confondersi, di non essere chiare o di non dire la cosa giusta. Questo aspetto può essere connesso ad esempio alla paura generale di non saper rispondere che emerge anche nelle altre vittime di reato. Di conseguenza si può notare come in questo caso non emergano particolari differenze tra le vittime specifiche del caso studio e le altre vittime. Questo potrebbe indicare che la paura di non essere chiari, di non riuscire a dire, di non saper rispondere è un elemento caratterizzante le vittime in generale e non cambia a seconda del reato e del tipo di vittimizzazione subiti. Inoltre nel caso delle vittime del Forteto emerge la paura di incontrare l'autore e di non riuscire a regolare la propria emotività. Anche in questo caso non si notano differenze con le paure emerse nelle altre vittime di reato.

La paura che le diversifica dalle vittime di reato in generale in questo caso è legata al fatto che vittime e autori in molti casi vivevano e lavoravano ancora insieme e in molti casi erano anche originari dello stesso nucleo familiare. Questa condizione di invischiamento rende di conseguenza molto più difficile alla vittima riuscire a stare in una situazione processuale in cui dovrà andare a testimoniare e ad accusare persone con cui ha vissuto per anni e con cui ha instaurato inevitabilmente un legame significativo.

Nelle preoccupazioni emerse invece nel corso del processo per lo più viene indicata la paura di subire ritorsioni. O ancora la paura di non ottenere giustizia e di non essere creduti. Queste paure riportate dalle vittime del Forteto appaiono in linea con le paure e i timori delle altre vittime di reato e ciò può indicare la presenza di sentimenti e sofferenze comuni nelle vittime di reato in prossimità del procedimento penale. Nel caso del Forteto ovviamente ci sono delle differenze e delle peculiarità legate proprio alla natura del reato subito e alla dinamica tra vittima e reo, come ad esempio quando si indica la paura di non essere creduti. In questo caso, infatti, si sottolinea che il non essere creduti per queste vittime è legato non tanto al

fatto che potessero mentire ma alla situazione estrema che avevano vissuto e che poteva quindi essere considerata irrealistica.

Questo particolare aspetto viene descritto precisamente dalle parole di un operatore: “(...) *Anche perché la cosa molto particolare nel racconto di queste persone che si ascoltava era il timore di non essere creduti ma nel senso, non il timore di non essere ceduti perché qualcuno potesse pensare che stessero mentendo ma che fosse talmente esagerata la realtà che avevano vissuto e per questo non essere creduti fino in fondo. Io stessa quando l’ho letta mi sono detta ma è possibile? Per questo forse in questi eventi la tendenza è dimenticare, c’è qualcosa di insostenibile, l’effetto è talmente esagerato che poi da un certo punto di vista spereresti che stanno esagerando in ciò che stanno dicendo. È questo meccanismo che è inevitabile dal punto di vista umano, perché noi di fronte al reale più crudo tendiamo a velarlo e le persone lo fanno e quando devono parlarti di un reale tanto crudo fanno che l’interlocutore per sopravvivenza tenderà ad addolcirlo in qualche modo. (...)*”.

Un ulteriore elemento interessante, che ci permette di cogliere eventuali peculiarità e differenze tra le vittime del Forteto e le vittime di reato in generale, è quello relativo ad eventuali differenze riscontrate dagli operatori tra le vittime del caso-studio e le vittime generalmente incontrate, relativamente alla loro partecipazione al processo. Dalle risposte degli intervistati un aspetto molto interessante, che sicuramente permette di comprendere ancora meglio le condizioni di vita e la realtà fortemente traumatica vissuta dalle vittime del Forteto, è quello che emerge dalle parole di un operatore in particolare. Il quale parla di una differenza riscontrata con le vittime del Forteto, legata ad un suo vissuto emotivo non sperimentato prima. Questo riferisce infatti di aver avuto difficoltà ad empatizzare con queste vittime e afferma a tal proposito: “(...) *ero stupito dal fatto di non essere riuscito ad empatizzare, perché è una cosa talmente lontana dalla concezione, è un’esperienza talmente surreale che non si hanno gli strumenti emotivi per capire realmente, emotivamente, che cosa abbia voluto dire. Quella sensazione lì è una sensazione unica che non ho mai trovato. Con le altre persone si tratta di reati, di situazioni, che si riescono a capire, ma in una situazione di questo genere empatizzare è terrorizzante (...)*”.

5.4.2 *L'impatto mediatico e le sue conseguenze*

Altro elemento significativo è l'impatto mediatico. Tramite l'analisi delle risposte relative alla vicenda del Forteto è emerso infatti come questo aspetto abbia inciso notevolmente sulle vittime.

Dalle dichiarazioni degli operatori si evince come alcune delle vittime hanno proprio fatto riferimento a delle trasmissioni andate in onda nel corso della vicenda processuale e per quanto da una parte venissero riconosciute come possibilità per far conoscere la loro storia, dall'altra sono state vissute dalle vittime negativamente. Intanto perché non è stata considerata la fragilità di queste persone e poi perché sono state sottoposte ad una forte esposizione, esposizione che le vittime hanno vissuto con molta sofferenza e difficoltà. Si tratta di trasmissioni vissute quindi come intrusive, nonostante la consapevolezza che fossero occasioni per loro, e hanno inoltre manifestano la manipolazione di questi programmi che non riportavano fedelmente le loro versioni.

Gli operatori concordano sul fatto che l'aspetto mediatico abbia avuto un impatto sulle vittime, per esempio per via dell'esposizione di queste o delle difficoltà legate al fatto che queste stesse trasmissioni tv oltre ad interessarsi alle vittime si interessano agli autori e l'indifferenza e la tranquillità di questi, vista in tv, sulle vittime ha indubbiamente un effetto. Da questo si può ricavare come le vittime oltre ad essere profondamente traumatizzate dal reato subito hanno vissuto delle conseguenze e sofferenze ulteriori derivanti dall'attenzione mediatica.

Si può affermare da ciò che l'impatto e le sofferenze derivanti da questo aspetto si concretizzano in una forma di vittimizzazione secondaria ed è importante esserne consapevoli così da poter intervenire per prevenirla.

5.4.3 *Il legame tra vittima e autore del reato*

In relazione al legame tra le vittime e l'autore del reato, nel caso del Forteto, è emerso innanzitutto il fatto che tra loro vi fosse una conoscenza e la presenza di un legame molto complesso in quanto si configurava in vari modi. In questo caso specifico il legame era certamente intimo, ma nello stesso tempo familiare e lavorativo.

Ci si può chiedere ad esempio come e se questo aspetto possa essere connesso con il fenomeno della vittimizzazione secondaria. Quello che si può notare dai dati raccolti è che

la presenza di un legame tra vittima e autore va ad aumentare il rischio di tale vittimizzazione, come indicato dalla maggior parte degli operatori.

Un aspetto che ha, secondo gli operatori, aumentato il rischio in questo caso è relativo al fatto che il legame in questione fosse anche un legame professionale e non solo affettivo, si parla infatti della comunità di appartenenza e sicuramente questo ha reso tutto molto più difficile per la vittima che aveva la propria vita all'interno della realtà del Forteto.

O ancora ad aumentare il rischio di vittimizzazione secondaria, relativamente al legame vittima-autore, era il fatto che vi fossero sentimenti di paura, panico, emozioni molto forti, effetti di stress post-traumatico, si trattava di una realtà che aveva fatto completamente perdere ogni riferimento rispetto ai confini per via del forte invischiamento. La situazione era fortemente ambivalente le vittime mostravano comunque paura nel rompere i legami affettivi. Tutti questi elementi relativi al legame vittima-autore sono stati indicati dagli operatori come cause di un aumento del rischio di vittimizzazione secondaria. Per cui anche il particolare legame che unisce la vittima con l'autore del reato non è certamente da sottovalutare, in quanto anch'esso, può contribuire a determinare un aumento del rischio di subire un'ulteriore vittimizzazione.

Dal lavoro di Scardaccione (2015) si può notare infatti come se dal punto di vista giuridico la relazione vittima-autore è chiara in quanto vi è chi compie un reato e chi lo subisce e tutto ruota intorno all'accertamento delle responsabilità e sull'eventuale presenza di comportamenti della vittima che possono valere come attenuanti, da un punto di vista psicologico questa relazione è decisamente più complessa e non sempre evidente nella prospettiva penale. Ad esempio se si legge la relazione vittima-autore in una prospettiva psicoanalitica questa si configura come una forma di comunicazione fra i soggetti che porta allo svilupparsi di una vera e propria relazione. Si tratta di una relazione in cui la vittima pur soffrendo comprende di non poter fare a meno del suo aggressore. Esempio chiarificatore può essere il caso dei sequestri di persona e la conseguente possibilità che la vittima sviluppi la cosiddetta Sindrome di Stoccolma.

Si tratta, come spiegato su stateofmind.it, di una sindrome che non viene identificata come un vero e proprio disturbo, ma come un insieme di particolari attivazioni emotive e comportamentali riscontrate nel funzionamento di soggetti che hanno vissuto esperienze molto traumatiche come un rapimento o abusi fisici e mentali prolungati. Emerge come il legame affettivo che si instaura con l'aggressore diventa per la vittima una strategia di sopravvivenza.

Dai dati poi si evince che il legame ha inciso anche per quanto riguarda la capacità della vittima di aprirsi con l'operatore, sono emerse infatti difficoltà nel riferire fatti e vissuti legati al reato come sostenuto dalla maggior parte degli operatori. E questo si è concretizzato soprattutto in eccessivi silenzi o anche pianto.

Interessante invece è ciò che emerge in relazione al contesto in cui si sono svolti i colloqui, ovvero il Palazzo di Giustizia di Firenze.

Al contrario di quanto ci si aspettasse, il fatto che i colloqui si svolgessero in un contesto non adibito a quello, in quanto si trattava di stanze che per quanto confortevoli non nascevano per lo svolgimento di colloqui psicologici, non sembrerebbe aver determinato particolari difficoltà nelle vittime, come dichiarato in 5 casi dagli operatori. Anzi da una parte secondo gli operatori è come se le avesse facilitate, le vittime si sentivano tutelate e percepivano inoltre il tentativo fatto di creare un luogo riservato ad esse.

Da questo si può dedurre che anche ambienti prettamente giuridici se adibiti con maggiori accortezze possono facilitare il racconto della vittima e prevenire una sua ulteriore vittimizzazione e ciò emerge anche chiaramente dalla Direttiva 2012/29/UE. Ad esempio dall'art. 23 si evince che di fronte ad una vittima con particolari esigenze di protezione gli Stati devono assicurare nel corso delle indagini preliminari che l'audizione della vittima avvenga in posti dedicati, che sia condotta da operatori formati a ciò e nel caso si tratti di vittime di violenza sessuale queste devono essere svolte da una persona dello stesso sesso della vittima (www.temi.camera.it).

5.4.4 L'esperienza vissuta dagli operatori: difficoltà e spunti di riflessione

In relazione all'esperienza invece fatta direttamente dall'operatore con le vittime del Forteto interessante è vedere quali difficoltà hanno incontrato nel sostegno e nel lavoro con queste. Prima fra tutte è la difficoltà emotiva dell'operatore stesso, ovvero l'impatto emotivo, il dover lavorare sull'angoscia che un caso così difficile ha provocato in loro. Questo aspetto è interessante da approfondire e viene infatti ulteriormente sottolineato dagli operatori nella sezione 4 degli approfondimenti e dei suggerimenti. Qui infatti (cfr. item intervista 4.1) gli operatori fanno presente il poco spazio dedicato alla rielaborazione soggettiva degli esperti di esperienze così intense sia emotivamente che professionalmente, come appunto la vicenda del Forteto. Manifestando così la necessità di un lavoro che sia dedicato anche al

professionista che entra in contatto con vittime così particolari e con realtà tanto complesse e foriere di vissuti forti e travolgenti.

5.4.5 *La figura dello psicologo*

In più si sottolinea (cfr. item intervista 4.2) l'importanza del ruolo e della modalità di approccio dell'operatore con le vittime. Dalla letteratura emerge come non solo il contesto giuridico, gli ambienti legati al processo o alle indagini possano comportare un danno aggiuntivo per la vittima, ma viene ribadito che la vittimizzazione secondaria è il risultato di procedure inadeguate e invasive che non rispettano la realtà psicologica della vittima e che si traducono in un ulteriore danno. Sono inadempienze che provengono da quei sistemi e da quelle figure che dovrebbero invece tutelare la vittima e non sono solo il risultato di pratiche erranee portate avanti da professionisti della giustizia, ma anche dagli esperti e professionisti, per esempio, del servizio sociale (Scardaccione, 2015).

In relazione a ciò importante è quello che sostengono gli operatori di Rete Dafne in merito alla posizione dello psicologo: fondamentale è infatti che lo psicologo nel lavoro con le vittime operi in una totale condizione di sospensione del giudizio e che svolga una funzione di cura e di ascolto volta all'accompagnamento della vittima. Da qui l'importanza di ulteriori approfondimenti circa l'opportunità di una sovrapposizione del ruolo di esperto della valutazione del rischio di vittimizzazione secondaria e del ruolo di figura di cura e sostegno per la vittima di reato.

Dunque il lavoro svolto con gli operatori di Rete Dafne è stato fondamentale perché ha permesso di approfondire tutti quegli elementi caratterizzanti le esperienze e i vissuti delle vittime, alcuni dei quali già evidenziati in letteratura, riuscendo ad operationalizzare il tutto attraverso l'analisi e la descrizione di un caso concreto. Sono emersi diversi spunti di riflessioni e contenuti importanti relativi alla problematica e al fenomeno del rischio di vittimizzazione secondaria, ma è emersa anche un'importante lacuna che si spera possa essere colmata presto, relativa appunto alla mancanza di uno strumento che permetta lo svolgimento di una valutazione del rischio di vittimizzazione secondaria più strutturata.

A tal proposito Rete Dafne Torino, a partire proprio dall'esperienza di valutazione e prevenzione del rischio di vittimizzazione secondaria nell'esperienza con le vittime del Forteto, ha provato a riflettere ulteriormente su come potrebbe essere condotta concretamente la valutazione del rischio di vittimizzazione secondaria. Gli esperti di Rete

Dafne Torino hanno così provato a portare avanti una riflessione su tale aspetto consapevoli appunto della scarsa letteratura a disposizione, della mancanza di uno strumento validato, ma ancora più importante del fatto che non sia stabilito chi realmente dovrebbe occuparsi di tale valutazione.

Da qui nasce una proposta che parte dal presupposto principale che, per poter affermare che una vittima è a rischio o meno di vittimizzazione secondaria, bisogna porre l'attenzione su due aspetti: sulla vittima di reato e su chi può agire vittimizzazione secondaria (contesto giudiziario, servizi per le vittime, personale sanitario, gli organi di polizia ecc.).

In relazione a chi può agire vittimizzazione secondaria ci si potrebbe ad esempio chiedere se e quanto il personale dei vari contesti sia formato per interagire con le vittime e sul fenomeno della vittimizzazione secondaria, quanto abbiano coscienza di cosa voglia realmente dire subire un reato o cosa implichi per le vittime dover rendere testimonianza, se e quanto siano stati messi in atto interventi mirati. In merito alla vittima di reato Rete Dafne Torino ha pensato che per poter valutare, e dunque prevenire, il rischio di vittimizzazione secondaria sia necessario prendere in esame degli indicatori di rischio in 3 dimensioni: la vulnerabilità pregressa al reato, la vulnerabilità connessa al reato e la vulnerabilità conseguente al reato. Nella prima dimensione vengono considerati aspetti come ad esempio la familiarità psicopatologica, la struttura di personalità o l'eventuale esposizione a traumi precedenti. In relazione alla vulnerabilità connessa al reato si considerano invece ad esempio l'eventuale relazione con l'autore del reato, la ridotta rete sociale di supporto della vittima, l'eventuale trauma cumulativo. Infine nell'ultima dimensione, connessa al sistema giustizia, vengono considerati aspetti come l'eventuale paura di non essere creduti, o la sfiducia nel sistema giudiziario o ancora se la persona considera o meno negative le sue esperienze successive al reato proprio in relazione alla giustizia.

L'idea di partenza è che più indicatori di rischio emergono nell'incontro con le vittime di reato più sarà elevato il rischio di vittimizzazione secondaria.

Oltre alla valutazione dovrebbe essere prevista una fase di preparazione della vittima, con l'obiettivo di illustrare le tappe dell'iter processuale, esplorando le risorse soggettive e le strategie di coping a disposizione per farvi fronte. Parallelamente anche il contesto giudiziario dovrebbe interrogarsi rispetto alle modalità più opportune per prendersi carico dei diritti e delle esigenze delle vittime, esplorando le precauzioni che è possibile mettere in campo, in particolare nei confronti delle vittime vulnerabili. Tutto questo deve sempre tenere in considerazione, rispettandoli, i desideri soggettivi della vittima relativi appunto all'aspetto

processuale e infine prevedere la definizione di eventuali misure di tutela, tenendo sì conto di ciò che è emerso dalla valutazione, ma sempre considerando e rispettando la volontà delle vittime. Quella di Rete Dafne Torino è un'ipotesi ancora da approfondire ma è certamente un importantissimo punto di partenza che dà modo di riflettere su tematiche tanto importanti, quanto poco esplorate.

CONCLUSIONI

Da questo lavoro di tesi sono emersi diversi spunti di riflessione primo fra tutti la consapevolezza di quanto sia importante lo studio delle vittime di reato e la loro tutela, in relazione specialmente alle conseguenze psicologiche e agli eventuali vissuti stressanti se non anche traumatici derivanti non solo dal reato, ma anche da particolari fenomeni come quello della vittimizzazione secondaria.

Innanzitutto, grazie all'analisi portata avanti, ho potuto notare come nel corso degli anni si sia venuta ad affermare un'attenzione crescente nei confronti della vittima, la quale non dovrebbe essere presa in considerazione solo ed esclusivamente, come per molto tempo è stato, in relazione alla sfera giuridico-penale.

Inizialmente infatti il sistema penalistico poneva l'attenzione solo sull'autore di reato senza considerare che nella dinamica criminosa gli attori in gioco erano più di uno. L'interesse principale verteva sull'autore del reato, il crimine e gli interventi da mettere in atto per stabilire l'eventuale colpevolezza e prevedere la pena e/o la rieducazione.

Fortunatamente nel corso degli anni si assiste ad un passaggio fondamentale anche grazie al contributo della vittimologia che porta avanti una concezione differente della vittima, non più considerata solo in un'ottica passiva, ma come parte attiva nella genesi del reato. L'attenzione quindi piano piano si sposta dall'autore del reato, passando così, da un sistema centrato esclusivamente sull'autore di reato, ad un sistema che però solo in parte si interessa della vittima. Questo perché inizialmente tale attenzione è posta per lo più sulla vittimizzazione primaria e dunque sulle conseguenze dirette causate dal reato. Di conseguenza nonostante si noti il tentativo di porre la vittima al centro della scena, essa viene presa in considerazione, non perché vi sia concretamente un interesse per i suoi vissuti, per l'improvvisa condizione che si ritrova a vivere o per i suoi bisogni, ma perché grazie ad essa si può avere una migliore comprensione dell'autore del reato. È necessario poi considerare la posizione della vittima non solo nel sistema penale nel quale per lo più essa va a ricoprire una posizione marginale e i suoi bisogni rischiano di venir ignorati, ma anche nel sistema sociale così da promuovere la tutela e la garanzia del rispetto dei diritti della vittima.

Servirebbe un sistema giudiziario come si evince dal lavoro di Saponaro (2004) molto di più "victim-oriented", seguendo l'approccio portato avanti da Mendelsohn, in quanto l'interesse della giustizia verso l'altra parte del reato, ovvero la vittima e verso tutti i suoi diritti e le sue

necessità è indispensabile, così come ad essere indispensabile è un sistema che non consideri la vittima solo in relazione alla vittimizzazione primaria.

Importante in tal senso è il concetto di vittimizzazione in quanto, parlando di vittime, è necessario considerare tutto ciò che è sofferenza. Ma soprattutto è necessario allontanarsi da un approccio esclusivamente legale e considerare la vittima anche in un'ottica sociologica. È giusto cioè avere consapevolezza dell'aspetto giuridico dell'essere vittime, ma ancora di più è necessario essere consapevoli del fatto che vi siano contesti differenti che possono concretizzarsi in danni e/o sofferenze per le persone senza che questi siano necessariamente dei reati. E soprattutto bisogna avere coscienza del fatto che il reato non è un qualcosa di estraneo alla società, ma ne è parte integrante.

Nel corso di questo lavoro è emerso un aspetto fondamentale che necessita di essere preso in considerazione ed approfondito. Nell'ambito della vittimizzazione infatti è importante approfondire il fenomeno della vittimizzazione secondaria, ovvero tutte quelle conseguenze negative e stressanti indirettamente collegate al reato, ma derivanti ad esempio dall'impatto che la vittima ha con il sistema giudiziario e con le istituzioni, con il personale con cui interagisce. Tale vittimizzazione si può concretizzare in conseguenze psicologiche ed emotive provocate proprio da tutte quelle figure che in realtà dovrebbero essere deputate alla tutela della vittima.

Fortunatamente la figura della vittima e fenomeni come quello della vittimizzazione secondaria hanno incontrato l'interesse degli organi nazionali ma soprattutto sovranazionali. È emerso nel corso del lavoro più volte il ruolo cardine rivestito dalla Direttiva 2012/29/UE che ha contribuito a spostare finalmente l'attenzione sulle esigenze di informazione e tutela della vittima del reato, sottolineando che quando si parla di reato non ci si deve limitare a considerarlo come un danno solo per la società, ma come una violazione dei diritti delle vittime. È emerso come essa sia innanzitutto vincolante per gli Stati membri ed abbia come obiettivo quello di assicurare che le esigenze delle vittime di reato vengano rispettate, che vengano istituiti servizi di assistenza in tutti gli Stati e che ci si occupi della formazione degli operatori che vi operano e che hanno il compito di assistere le vittime, affinché possano riuscire ad elaborare la sofferenza e il danno subito, evitando, in un'ottica preventiva, che si venga a concretizzare per queste il rischio di vittimizzazione secondaria. La Direttiva 2012/29/UE pone infatti particolare attenzione a tale fenomeno riconosciuto come potenzialmente rischioso per le vittime date le conseguenze psicologiche avverse che possono derivarne. Per tutelare al meglio le vittime viene sottolineata anche l'importanza di

una valutazione individuale, in quanto alcune particolari categorie, come i minori o le vittime di violenza di genere, potrebbero avere bisogno di specifiche esigenze di protezione attraverso ad esempio l'uso di determinate misure di tutela. Così facendo si cerca di capire se tali misure (audizione schermata, paravento, incidente probatorio ecc.) possano essere o meno utili per le singole vittime. Si cerca così di ridurre il rischio di vittimizzazione secondaria, limitando un ulteriore danno psichico nelle vittime derivante ad esempio dalle possibili minacce degli imputati, dagli incontri diretti tra questi e le vittime, dalla testimonianza nel processo e così via.

Grazie all'analisi condotta si è potuto osservare quindi che la vittimizzazione secondaria rappresenta un rischio concreto per la salute psicologica delle vittime che rischiano di sperimentare infatti un'ulteriore sofferenza, potendosi anche acuire il potenziale traumatico derivante dalla vittimizzazione primaria. Questo perché la vittima nel sistema giuridico, ed in parte nel contesto psicologico, è poco presa in considerazione specialmente per quanto riguarda tale fenomeno. Non viene infatti preso in considerazione tutto quel sistema deputato alla tutela della vittima e il possibile impatto che, chi si occupa delle vittime, può avere su queste nello svolgimento del suo ruolo professionale (es. giudici, avvocati, psicologi, operatori sociale ecc.). A complicare la situazione e a confermare che alla vittimizzazione secondaria e alle conseguenze psicologiche ad essa legate venga concesso poco spazio, è il fatto che vi sia una disponibilità molto esigua di studi e di contributi in letteratura a cui attingere. Si evidenzia così una seria lacuna, nonostante si tratti di un fenomeno complesso, ma soprattutto importante che ha certamente reso molto difficile approfondire in senso accademico i vari aspetti relativi alla vittimizzazione secondaria. Dai pochi studi a disposizione però, per lo più stranieri e dedicati alla particolare categoria delle vittime di violenza sessuale, si delinea chiaramente il devastante impatto che la vittimizzazione secondaria può avere sulle vittime già fragili per il reato subito. Questo è stato confermato grazie allo studio condotto sugli operatori di Rete Dafne Torino, servizio dedicato al sostegno e all'ascolto delle vittime di reato ed ente che ha lavorato concretamente sulla prevenzione del rischio di vittimizzazione secondaria. Gli operatori di Rete Dafne Torino si sono infatti occupati della valutazione, e dunque della prevenzione, del rischio di vittimizzazione secondaria nella vicenda processuale incentrata sulla comunità del Forteto. Quella del Forteto era una realtà in cui i soprusi, gli abusi, le violenze di ogni genere e gli abusi sessuali sui minori erano la prassi, per le vittime coinvolte è stata dunque un'esperienza altamente traumatizzante che si è concretizzata come una vera e propria esperienza settaria.

Queste vittime, già fortemente fragili psicologicamente per via dei reati e dei soprusi subiti, si sono ritrovate coinvolte in una lunga battaglia processuale che potenzialmente avrebbe potuto concretizzarsi in un ulteriore vissuto traumatico. È per questa ragione che si è reso indispensabile l'intervento degli esperti della Rete. Grazie al contributo, tramite intervista, degli operatori che hanno direttamente incontrato queste vittime e che hanno dunque condotto questo processo di valutazione e prevenzione del rischio di vittimizzazione secondaria, anche con l'intento di procedere alla definizione di eventuali misure di tutela da usare nel processo in accordo con le vittime, è stato possibile portare avanti un approfondimento di tutti quegli elementi caratterizzanti le esperienze e i vissuti delle vittime. Dall'analisi svolta sono vari gli spunti di riflessione emersi relativi alla problematica e al fenomeno del rischio di vittimizzazione secondaria che ne confermano la portata e la gravità, ma soprattutto l'importanza di prevedere un percorso di prevenzione di questo fenomeno.

A sottolineare la complessità del fenomeno e l'esistenza di un effettivo rischio di vittimizzazione secondaria come emerso dai risultati del lavoro svolto con gli operatori di Rete Dafne, è ad esempio la sofferenza derivante dall'impatto e dall'attenzione mediatica come dichiarato dalle vittime del Forteto. L'esposizione mediatica e l'intrusività di alcune trasmissioni hanno infatti provocato in queste vittime un'ulteriore sofferenza.

Si tratta dunque di un aspetto su cui necessariamente si dovrebbe riflettere si evince infatti, dalle testimonianze degli operatori, che le sofferenze derivanti dall'attenzione mediatica si possono concretizzare in una forma di vittimizzazione secondaria della quale è importante essere consapevoli per poter intervenire in termini preventivi. Rilevante ancora in questo caso-studio, come dichiarato da molti operatori, è stato il legame vittima-autore del reato nell'aumentare il rischio di vittimizzazione secondaria, proprio per via della dinamica relazionale molto particolare che queste vittime avevano con gli imputati. Si trattava infatti di un legame intimo che si concretizzava però in diverse forme e questo rendeva alle vittime molto difficile rendere testimonianza in tribunale. Di conseguenza anche questo aspetto non è certamente da sottovalutare in quanto anch'esso può contribuire a determinare un aumento del rischio di subire un'ulteriore vittimizzazione.

Dall'analisi, contrariamente a quanto ci si aspettasse, il contesto in cui sono avvenuti i colloqui (Palazzo di Giustizia di Firenze) non ha influito negativamente sulle vittime rischiando di provocare vittimizzazione secondaria. Nonostante si trattasse di un contesto giudiziario che rischiava di essere freddo, istituzionale e potenzialmente intimidatorio ciò non è accaduto anche perché si trattava di stanze adibite per l'occasione e si notava il

tentativo di renderle accoglienti per le vittime. Questo aspetto conferma ciò che anche la Direttiva 2012/29/UE prevede in relazione all'audizione della vittima, che dovrebbe appunto avvenire in posti adibiti e dedicati esclusivamente a questo.

A conferma del fatto che è importante prendere in considerazione l'impatto emotivo che le diverse figure che, a vario titolo, incontrano la vittima possono causare è ciò che emerge in relazione al ruolo e all'approccio dello psicologo con le vittime. Dall'analisi infatti si sottolinea che la posizione dell'esperto deve necessariamente essere una posizione di sospensione del giudizio e che la funzione deve essere una funzione di cura, accoglienza e ascolto.

Aspetto poi meritevole di ulteriore attenzione, su cui si auspica ci saranno nel tempo maggiori interventi, che viene sottolineato dagli operatori come una lacuna e un bisogno di cui hanno invece sentito la necessità riguarda il poco spazio dedicato alla rielaborazione soggettiva del professionista. Questo può essere evidenziato come un limite in quanto viene a mancare in questo caso l'attenzione al professionista che nel suo lavoro di tutela e prevenzione entrando in contatto con vittime con vissuti così complessi, ha poi bisogno di lavorare sui propri di vissuti emersi.

È auspicabile quindi che vi sia anche una maggior tutela e una maggior considerazione, sia sul piano professionale che emotivo, dei professionisti del settore cosicché possano svolgere al meglio il loro lavoro.

Grazie al lavoro di analisi è emersa anche un'importante mancanza, che si spera possa essere risolta presto relativa all'assenza di uno strumento specifico che permetta lo svolgimento di una valutazione di tale rischio più strutturata, in quanto la valutazione e dunque la prevenzione del rischio di vittimizzazione secondaria viene portata avanti solo grazie ai colloqui considerati strumenti aspecifici. La speranza in questa direzione è che si possa arrivare concretamente alla previsione se non di uno strumento quantitativo, quanto meno alla definizione di criteri e/o indicatori che renderebbero certamente più puntuale la valutazione evitando di lasciare tutto alla soggettività degli esperti.

Dallo studio condotto sono emersi alcuni limiti che bisogna sottolineare, primo fra tutti è il numero esiguo di partecipanti e in secondo luogo anche la poca letteratura a disposizione sul tema della vittimizzazione secondaria. L'unione di questi due aspetti ha reso più difficile l'analisi e l'approfondimento di una tematica così complessa e importante.

Inoltre dai vari aspetti emersi nel corso dell'analisi appare dunque chiaramente l'importanza e la potenziale pericolosità, a livello psicologico, della vittimizzazione secondaria. In questa

direzione sarebbe auspicabile ad esempio, su scala nazionale, estendere l'attenzione ad altri servizi per le vittime portando avanti un lavoro di mappatura per comprendere quanto e se effettivamente siano stati introdotti degli strumenti, a prescindere dalla tipologia, che tengano in conto tanto dei bisogni primari delle vittime quanto dell'eventuale rischio di vittimizzazione secondaria. È indispensabile dunque occuparsi e concentrarsi sui rischi che potrebbero derivare dai servizi di tutela delle vittime, dal personale che entra in contatto con queste, dagli ambienti giudiziari, non dando per scontato che chi per lavoro dovrebbe occuparsi della protezione delle vittime sia effettivamente in grado di farlo e soprattutto adeguatamente formato per farlo.

APPENDICE I

Data 11-02-2020

INTERVISTA MAGISTRATI

L'esperienza di vittimizzazione primaria e secondaria nel caso del Forteto

Obiettivo di questa intervista è quello di esplorare gli elementi caratterizzanti il rischio di vittimizzazione secondaria nelle vittime, attraverso un confronto diretto con i Magistrati che hanno richiesto l'intervento degli esperti di Rete Dafne per la valutazione di suddetto rischio nel processo riguardante il caso del Forteto.

A questo fine chiediamo la sua disponibilità a partecipare ad un'intervista per raccogliere il Suo parere esperto su questo caso tanto complesso quanto psicologicamente e giuridicamente interessante. Le informazioni raccolte verranno utilizzate solo per scopi di ricerca e verranno analizzate al fine di offrire un quadro il più possibile completo ed accurato dell'esperienza di vittimizzazione primaria e secondaria nel caso del Forteto.

La ringrazio in anticipo per la sua collaborazione.

Intervista Dottor Bouchard

DOMANDE:

1. Qual è stato il suo ruolo nel processo sul caso del Forteto?

Io ero Presidente del Collegio.

2. Da quali presupposti e necessità muove l'iniziativa di individuare degli esperti a cui affidare il compito della valutazione del rischio di vittimizzazione secondaria in questo processo?

Allora l'esigenza è nata perché noi avevamo sostanzialmente 23 vittime che avevano trascorso buona parte della loro vita all'interno del Forteto, il che significava mettere in conto degli esami, così li chiamiamo in termini processuali, delle persone offese e poi c'erano anche dei testimoni che non erano propriamente persone offese, diciamo a rigor di processo penale, perché non erano indicate come tali nel capo di imputazione, non si erano costituite di conseguenza parte civile, ma che avevano comunque subito degli atti, magari in epoca particolarmente risalente. Quindi c'erano sostanzialmente delle storie anche lunghe che avrebbero comportato delle testimonianze molto lunghe il che ci aveva indotti innanzitutto a video registrare tutto ciò che succedeva in udienza nel corso del loro esame e questi documenti ci sono ancora, e poi siccome questo avrebbe rappresentato una difficoltà non indifferente per la vittima-testimone e siccome noi sapevamo che salvo casi eccezionali, nessuno di loro aveva avuto assistenza né durante i problemi nati al Forteto né successivamente alle denunce e all'inizio del procedimento. Questo ci ha indotto a decidere di fare una valutazione sul modo in cui procedere.

3. La scelta di nominare degli esperti della Rete Dafne è dipesa, oltre che per la competenza, da quali altri fattori ritenuti importanti in casi come questi?

No, ma il problema era che non c'era nessuno. Nessuno aveva quella competenza all'epoca. Sicuramente non c'era nessuno a Firenze, nessuno in Toscana, ma anche se noi ci fossimo rivolti diciamo a degli esperti di soccorso per le vittime, comunque non avremmo mai trovato

qualcuno che avesse una sperimentazione e un'esperienza proprio sotto il profilo della vittimizzazione secondaria. Questa è la ragione per cui l'unico appiglio possibile era la Rete Dafne di Torino. Anche se io avevo partecipato alla nascita di Rete Dafne a Torino, però ormai io avevo perso i contatti, ero a Firenze dal 2009 il processo è iniziato nel 2013 se non ricordo male e quindi ovviamente ho pensato a Rete Dafne e di riprendere i contatti e da lì è nata anche la decisione di vedere se Rete Dafne poteva nascere anche qui a Firenze. Però la risposta è molto secca, non c'era disponibilità diversa, non c'erano competenze concorrenti con quella di Rete Dafne.

4. Secondo Lei le vittime e gli imputati in questo processo presentavano delle caratteristiche particolari che meritavano un'attenzione anche giuridica e sociale differenziata e specifica tale da rendere necessaria una valutazione del rischio di vittimizzazione secondaria?

Ma guardi io l'ho detto in diverse sedi quando poi abbiamo parlato di quel processo e poi quando abbiamo parlato in generale della valutazione del rischio di vittimizzazione, la cosa sorprendente per me è stata proprio questa, siccome gli operatori di Rete Dafne avevano poi fornito delle indicazioni differenziate, cioè per alcuni avevano detto non c'è problema lo reggono tranquillamente il contraddittorio, per altri hanno indicato la necessità di un riparo, per altri un'assistenza psicologica anche molto ordinaria tipo la vicinanza del marito piuttosto che della moglie o di una psicologa nel caso in cui c'era stata in effetti una psicologa che aveva seguito il caso. Addirittura poi c'era stata l'indicazione per almeno due casi, se non ricordo male, di videoconferenza quindi con l'assenza del testimone in udienza e siccome gli unici due casi in cui si è creata una situazione di vero e proprio disagio nella testimonianza hanno riguardato proprio i casi più gravi per cui gli operatori avevano indicato la videoconferenza, quindi l'assenza fisica dal dibattimento ciò dimostra che avevano visto bene e che quindi era necessaria questa differenziazione. Questo è stato molto importante perché ha voluto dire che non solo era corretta la valutazione del rischio di vittimizzazione, ma che in effetti ormai si era formata una competenza di livello da parte di Rete Dafne.

5. Quali misure sono state richieste a tutela delle vittime in seguito alla valutazione degli esperti e che impatto tali misure hanno avuto sulle vittime?

L'impatto non lo so perché bisognerebbe parlare con loro, le misure in effetti sono state quelle e sono state appunto e stranamente diversificate tra di loro. Noi abbiamo, non so se questo sarà poi oggetto di un'altra domanda, fatto una scelta tecnica di nominare gli esperti come ausiliari, e abbiamo fatto tale scelta perché l'ausiliario del giudice non richiede un intervento in contraddittorio nell'individuazione appunto dell'ausiliario, dell'operatore e dei quesiti diciamo così che vengono proposti appunto alla persona incaricata. Abbiamo escluso la perizia perché la perizia avrebbe voluto dire creare un contraddittorio nel pieno del dibattimento e sarebbe stata inaccettabile. Altro conto è se questo problema fosse nato o prima del processo, in previsione di un incidente probatorio o in sede di ammissione dei testimoni, allora forse lì avremmo potuto anche pensare ad una perizia con dei periti da individuare nel contraddittorio delle parti. Questa è stata una scelta che ci ha evitato contestazioni. Anche se i malumori ci sono stati, perché poi quando per esempio, noi abbiamo accettato che un certo testimone fosse assistito dal marito, ad un certo punto il marito ha preso la mano della moglie per rassicurarla, tranquillizzarla come gesto che corrispondeva esattamente ad un'esigenza di assistenza psicologica, emotiva della persona; alcuni avvocati hanno sollevato la questione che per il tramite del contatto con la mano potevano passare dei messaggi e delle comunicazioni per dire insomma il livello di cultura di una certa parte dell'avvocatura.

6. Com'è cambiato lo svolgimento del processo in seguito all'applicazione di queste misure di tutela delle vittime?

È difficile rispondere a questa domanda perché non c'è un prima e un dopo, c'è semplicemente un durante e quel durante ci ha permesso di capire se quel tipo di protezione che era stata assicurata era sufficiente o non era sufficiente. Il fatto che poi le vittime possano chiedere un momento di sospensione, si mettano a piangere, chinino il capo, non rispondano, si blocchino questo è nella natura delle cose. La questione però dal punto di vista del giudizio finale è che però tutte queste vittime poi sono arrivate alla fine, cioè possono aver interrotto per un minuto, cinque minuti però poi la testimonianza l'hanno retta fino alla fine comprese le domande anche piuttosto ficcanti dei difensori degli imputati. Quindi in questo senso il risultato è positivo e con le difficoltà che sono state registrate a

maggior ragione con le vittime che sono state maggiormente protette si può dire che in effetti, se non ci fossero state quelle misure di protezione sicuramente in alcuni casi si sarebbe arrivati ad un fallimento, fallimento nel senso che la testimonianza non sarebbe andata alla fine.

7. Se si potesse cambiare qualcosa nella gestione e nell'andamento del caso e del processo, cosa suggerirebbe di cambiare?

Allora il problema che ci stiamo ponendo oggi è appunto quando, come e chi deve fare questa valutazione perché questa valutazione non può essere fatta nel corso del dibattimento, cioè deve essere fatta in una fase in cui il dibattimento non è ancora pregiudicato e quindi il contraddittorio, la possibilità di esplicitarsi nella sua migliore espressione, e al tempo stesso diciamo l'anticipazione dell'esame della vittima consente alla vittima il più alto grado di protezione sia che si decida di andare poi al dibattimento sia che si decida di non farlo. Quindi che cosa si dovrebbe fare nel futuro, avere un momento il più precocemente possibile nel corso del procedimento per fare questa valutazione nella prospettiva però di un immediato esame della persona offesa. Sempre qui a Firenze stiamo lavorando e sempre con la Dott.ssa Reano, Giovanni Mierolo ad un protocollo sulla valutazione di vulnerabilità, entrambi hanno fatto un primo incontro con gli avvocati e con noi e cioè sia con i giudici e sia con i pubblici ministeri, per capire in quale fase realizzare in modo ottimale questo tipo di valutazione. È ovvio che la prospettiva preferibile è quella di fare una valutazione nel momento in cui se la risposta è positiva, cioè c'è un rischio di vittimizzazione secondaria, fare un incidente probatorio. Cos'è che non funziona fondamentalmente oggi, è che gli incidenti probatori si fanno, quindi le vittime si proteggono, ma le proteggiamo per compartimenti stagni, cioè donne e bambini, non si fa una valutazione in realtà. La valutazione è precostituita dalla condizione della persona, dall'età, dal sesso, dal titolo del reato punto. E non si coglie invece l'importanza che ha anche, non so per una giovanissima donna violentata che invece possa volere il dibattimento e gridare in faccia ciò che è successo all'imputato.

Perché?

C'è un'esigenza apparentemente contrastante che è quella di protezione della vittima da un lato e di garanzia dell'imputato dall'altro. Allora se l'imputato può partecipare

fattivamente alla valutazione di vulnerabilità siccome è legge, la legge va applicata, nel momento in cui può partecipare cioè può indicare nel contraddittorio delle altre parti, di consulenti, di esperti quale il suo giudizio, la garanzia è fatta salva. Se poi l'imputato si lamenterà che è stato condannato perché è stato fatto un incidente probatorio che non gli ha consentito, impugnerà la sentenza andrà in appello però tutto nel pieno rispetto delle regole. Mentre sarebbe da escludersi una valutazione di vulnerabilità che escludesse l'imputato dalla possibilità di contraddire sulla valutazione.

8. Desidera fare eventuali osservazioni rispetto ai temi trattati durante questa intervista?

Il vero problema lo si diceva nel corso di questa riunione del gruppo sulla vulnerabilità è che per quanto sia culturalmente avanzato porsi il problema della valutazione della vulnerabilità, cioè della valutazione del rischio di vittimizzazione soprattutto quella secondaria, però non dobbiamo farci ingannare dall'idea che la vittima sia una sorta di nuovo oggetto su cui speculare delle metodologie di lavoro, di valutazione, delle possibili risposte. Noi dobbiamo pensare a tutto il contesto e in particolare al contesto giudiziario quindi non solo intervenire per valutare correttamente il rischio ma intervenire sulla struttura, sull'apparato, sul complesso della situazione perché sia il meno indecente possibile o comunque sia un ambiente nel quale non dico dove la vittima possa trovarsi a suo agio, perché è esagerato, ma nella quale i rischi di vittimizzazione costituiti dall'apparato, dalla struttura siano quantomeno ridotti al minimo. Per esempio tutte le vittime del Forteto sono state sentite alla bene meglio dagli operatori nella mia stanza, piuttosto che da un'altra parte, cioè si poteva invece trovare una soluzione diversa. All'interno di un Palazzo di Giustizia guarda caso non c'è un locale per le persone offese, non c'è un locale per le vittime e questo è un problema. Poi certo c'è Palazzo di Giustizia e Palazzo di Giustizia per carità, quello di Firenze è nuovo, ma tanti locali sono assolutamente inadatti anche solo per i testimoni, c'è un rischio di vicinanza, di contaminazione di ruoli che in effetti è abbastanza inaccettabile. Poi per molti basterebbe in realtà un piccolo accompagnamento quando arriva la vittima, si spiega cosa succede, dov'è l'aula, com'è sistemata perché la maggior parte di esse non c'è mai entrata.

INTERVISTA MAGISTRATI

L'esperienza di vittimizzazione primaria e secondaria nel caso del Forteto

Obiettivo di questa intervista è quello di esplorare gli elementi caratterizzanti il rischio di vittimizzazione secondaria nelle vittime, attraverso un confronto diretto con i Magistrati che hanno richiesto l'intervento degli esperti di Rete Dafne per la valutazione di suddetto rischio nel processo riguardante il caso del Forteto.

A questo fine chiediamo la Sua disponibilità a partecipare ad un'intervista per raccogliere il Suo parere esperto su questo caso tanto complesso quanto psicologicamente e giuridicamente interessante. Le informazioni raccolte verranno utilizzate solo per scopi di ricerca e verranno analizzate al fine di offrire un quadro il più possibile completo ed accurato dell'esperienza di vittimizzazione primaria e secondaria nel caso del Forteto.

La ringrazio in anticipo per la Sua collaborazione.

Intervista Dott.ssa Galeotti

DOMANDE:

1. Qual è stato il Suo ruolo nel processo sul caso del Forteto?

Io sono stata il Pubblico Ministero che ha redatto i capi d'imputazione e portato quindi davanti al giudice gli imputati. Ho quindi affiancato in un primo momento il PM che aveva iniziato il tutto, il quale poi è andato in pensione ed io sono rimasta sola dal processo di primo grado in poi. Non fatto le indagini preliminari, ho lavorato sul materiale raccolto dal collega e quindi ho dovuto utilizzare diciamo quello che era già stato fatto durante le indagini preliminari.

2. Da quali presupposti e necessità muove l'iniziativa di individuare degli esperti a cui affidare il compito della valutazione del rischio di vittimizzazione secondaria in questo processo?

Dunque intanto c'era sin dall'inizio la consapevolezza di trovarci, per fortuna, davanti ad un caso singolare e a delle persone particolarmente vessate, perché tutte le vittime erano state per molti molti anni, alcune per svariati decenni, inglobate in questi meccanismi lesivi, violenti e prevaricanti. Si trattava dunque anche di persone che erano state alienate da una vita normale. Erano persone che non erano in grado non solo di stare dentro un processo che è comunque un'attività impegnativa e molto faticosa per tutti indistintamente, ma erano persone che non erano in grado di fare una dichiarazione dei redditi, di comprendere nemmeno i doveri basilari della vita sociale, della vita istituzionale, della vita collettiva. Dunque c'era una difficoltà enorme anche perché tutti loro negli anni avevano frequentato altri tipi di magistrati, magistrati cioè che avevano disposto il loro ingresso e la loro permanenza nella comunità abusante, quindi per loro i magistrati erano dei soggetti da cui diffidare molto. Dunque anche le tematiche che normalmente noi siamo abituati a gestire erano completamente inadeguate davanti a loro e il risultato si è visto poi in dibattimento quando loro hanno iniziato a sedersi su quella scomoda sedia dei testimoni, in un'aula molto grande invasa da tutti gli imputati che erano 23 e ognuno di loro aveva due difensori. Dunque la testimonianza si svolgeva davanti ad una specie di plotone di esecuzione, anche perché in questo processo stranamente dove non c'era nessuno in stato di detenzione tutti

gli imputati tranne il profeta, che non si è mai visto, non è mai comparso come fanno le vere star, tutti gli altri non hanno perso una sola udienza. Quindi chi si sedeva sulla sedia del testimone si trovava con questi occhi puntati addosso che mostravano deliberatamente una malevolenza molto intensa. Quindi c'era un'atmosfera molto pesante, molto difficile per tutti e quando qualcuno dei più fragili si è trovato su quella sedia non ce l'ha fatta e noi ci siamo resi conto che non eravamo in grado con le consuete metodiche di venire incontro a queste persone, per riuscire a far sì che loro prendessero parola. Allora abbiamo dovuto cercare una strada nuova, una strada che potesse permettere che si affermasse il diritto anche delle persone offese, perché è ovvio che agli imputati fa solo piacere che la vittima non prenda parola, sarebbe la soluzione massima. Allora abbiamo pensato di rivolgerci all'unico soggetto che in quel momento sul territorio nazionale aveva un know-how rispetto al trattamento delle vittime.

3. La scelta di nominare degli esperti della Rete Dafne è dipesa, oltre che per la competenza, da quali altri fattori ritenuti importanti in casi come questi?

Sicuramente da un'esperienza di relazione con le vittime e quindi dalla conoscenza dei bisogni delle vittime, perché i bisogni delle vittime nella nostra legislazione non sono mai stati presi in considerazione, finché non è arrivata la Direttiva Europea del 2012 che però nel nostro paese si è innestata sul vuoto. Abbiamo scelto Rete Dafne perché era l'unico soggetto in Italia che era in possesso di un'esperienza, di un percorso per la verità un po' diverso da quello che noi chiedevamo, ma aveva un lungo percorso di assistenza alle vittime di reato. Quindi era l'unico servizio che poteva in qualche modo aiutarci, anche se Dafne stessa si è trovata per la prima volta ad accompagnare le vittime nella fase dibattimentale anziché nella fase delle indagini preliminari. In Italia, ripeto, sulla vittima e sui bisogni, nonché sul percorso di facilitazione e di protezione dalla vittimizzazione secondaria eravamo totalmente nel deserto, perché siamo uno dei paesi insieme a Romania, Lettonia, Grecia e Cipro totalmente sprovvisti di servizi alle vittime. Quindi è stato un rapporto diciamo ovvio da dover instaurare in questi termini e quindi questa è stata la ragione. Questo dato ci era noto grazie al presidente Bouchard che aveva lavorato a Torino e che quindi conosceva bene il servizio Rete Dafne ed è stato dunque facile individuarli.

4. Secondo Lei, le vittime e gli imputati in questo processo presentavano delle caratteristiche particolari che meritavano un'attenzione anche giuridica e sociale differenziata e specifica tale da rendere necessaria una valutazione del rischio di vittimizzazione secondaria?

Non c'è dubbio, perché le vittime di questa vicenda in larga parte, non totalmente e non tutti, erano persone che intanto avevano vissuto, come ho già detto prima, molti anni totalmente isolati e separati da qualunque relazione che potesse diventare utile a sostenere la difficoltà di quel momento, ma anche perché erano vittime di una violenza anche istituzionale in quanto molte di loro erano state spedite al Forteto proprio dall'autorità giudiziaria. Dunque per loro prendere parola in un processo era probabilmente molto più difficile di quanto sarebbe stato per un cittadino che non avesse avuto questo precedente rapporto. Inoltre avevano il terrore, la paura di non poter alzare la loro voce nei confronti del profeta e dei suoi complici perché per tanti anni nessuno gli aveva creduto. Loro erano al corrente, perché gli veniva continuamente ricordato, proprio dal profeta, che avevano davanti un uomo che si sentiva al riparo e comunque legibus solutus e quindi avevano chiaro questa particolare situazione, né potevano contare su una fiducia seria o normale nei confronti dei magistrati che erano nell'aula. Quindi continuava in qualche modo il regime di separazione imposta dal profeta, dall'imputato principale, che anche se non presente aleggiava in ogni momento. Inoltre avevano la difficoltà di raccontare delle disavventure, delle esperienze molto intime a tratti, in cui era necessario descrivere la loro posizione che non era la posizione della vittima di uno stupro, cioè di una vittima che è presa con la forza, ma di una vittima che prima di essere violentata era stata plagiata in qualche modo. Nel nostro ordinamento non esiste più il reato di plagio, ma credo che le persone plagate in assoluto siano le più fragili davanti al momento del racconto.

5. Quali misure sono state richieste a tutela delle vittime in seguito alla valutazione degli esperti e che impatto tali misure hanno avuto sulle vittime?

Devo dire che è stato molto variegato il quadro delle richieste e quindi anche delle soluzioni. Alcuni non hanno voluto nessuna protezione sono riusciti a parlare da soli, credo sia stato per loro anche un momento di crescita, per qualcuno mi è sembrato che fosse una sorta di prova di coraggio che si erano autoimposti. Poi altri invece hanno avuto un paravento che li ha protetti dalla visione degli imputati e dei loro imputati, altri hanno voluto qualche

persona cara che gli tenesse la mano e i più fragili sono stati due giovani, una ragazza e un ragazzo, che abbiamo dovuto ascoltare in videoconferenza; il servizio Dafne ci aveva detto che non erano in grado di sedere in aula e di parlare quindi sono stati separati in una stanza in cui si trovavano con uno dei membri del Collegio e li sono stati sentiti non senza difficoltà, anche in questa stanza separata, hanno avuto vari crolli nervosi, crisi di pianto. Ad uno di loro io ho detto guardi che io posso anche cessare di fare queste domande e lui ha detto no la prego aspetti io voglio rispondere, perché era chiaro che loro volevano rispondere, volevano dire ma non ce la facevano. Quindi queste modalità che poi sono banali, non è che abbiamo dovuto interporre chi sa quale difficoltà o quale estromissione degli imputati, in realtà sono le modalità che per esempio si usano correntemente negli incidenti probatori davanti al GIP e siamo riusciti così a farli parlare tutti.

6. Com'è cambiato lo svolgimento del processo in seguito all'applicazione di queste misure di tutela delle vittime?

Il processo direi che non è cambiato minimamente, nel senso che è stato un processo in cui c'è stato un tasso di aggressività indiscriminato e persistente che non è mai venuto meno. Anzi nei ricorsi poi dei difensori, che hanno già annunciato che ora andranno fino davanti alla Corte di Strasburgo, si è parlato di queste misure come una grave lesione dei diritti della difesa, nessuno ci ha spiegato nel dettaglio come e perché, perché è evidente che tutte le domande sono state ammesse anche se sono state poste in maniera ovviamente gentile, educata e civile e non è stato permesso l'atteggiamento di irrisione, di aggressione anche passiva che a volte invece la difesa utilizza per mettere in difficoltà oppure per in qualche modo neutralizzare la portata narrativa della persona offesa.

7. Se si potesse cambiare qualcosa nella gestione e nell'andamento del caso e del processo, cosa suggerirebbe di cambiare?

Io suggerirei alla legge di obbligare i difensori tutti, tutte le parti del processo, i difensori ma anche il Pubblico Ministero a rispettare i diritti della vittima così come vengono rispettati i diritti dell'imputato, senza che questo possa essere oggetto di lamentazioni o di ricorsi, oppure che sia oggetto di una valutazione che certo può essere illuminata e sensibile come nel nostro caso, ma che può anche essere invece oscurantista e insensibile in altri.

Credo che debba essere la legge che deve proteggere i più deboli e non le singole persone anche se per fortuna siamo pieni di persone che si spendono per proteggere le vittime.

Perché?

Perché continuiamo ad assistere appunto ad un appesantimento delle procedure solo perché si utilizzano queste modalità protette di ascolto, quindi alla fine in qualche modo sul piano della valutazione dell'impatto l'utilizzo delle forme protette per la vittima viene sempre poi usato come una clava dai difensori per appesantire il processo e per ritardare l'arrivo ad una decisione definitiva. Quindi credo sia questo, non c'è cioè una condivisone, c'è un'ostinata diffidenza da parte dei difensori nei confronti di queste modalità di protezione, il che è ridicolo perché non ha nulla a che vedere con poi la valutazione processuale della responsabilità di qualcuno. Sarebbe come se ci si ostinasse a non ammettere che il testimone affetto da sordità potesse avvalersi di un traduttore che conosce la lingua dei segni.

8. Desidera fare eventuali osservazioni rispetto ai temi trattati durante questa intervista?

No voglio solo ribadire che nessuna delle lamentazioni dei difensori è stata accolta in nessuna delle fasi in cui è stata presentata. Se ne sono lamentati finora per ben 4 volte davanti alla Corte di Cassazione, in Corte d'Appello 2 o 3 volte e non ce l'hanno fatta, questo è sicuramente un grande risultato che ci fa ben sperare per il futuro.

APPENDICE II

Codice: OP - 01

Data 4.12.2019

INTERVISTA OPERATORI RETE DAFNE Caso il Forteto

Obiettivo di questo studio è quello di esplorare gli elementi caratterizzanti il rischio di vittimizzazione secondaria nelle vittime attraverso un confronto diretto con gli esperti che si occupano di questi aspetti. Particolare attenzione è rivolta all'esperienza del processo del Forteto.

Chiediamo pertanto la sua disponibilità a partecipare a quest'intervista. I dati e le informazioni raccolte verranno utilizzate solo per scopi di ricerca e non verranno in alcun modo divulgati o resi pubblici se non in forma aggregata e statistica.

La sua identità sarà protetta e Lei sarà identificato/a tramite un codice alfanumerico. I dati saranno conservati con estrema riservatezza ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003 in materia di tutela dei dati personali.

Codice: OP - 01

DOMANDE

SEZIONE 1: L'esperienza processuale

1.1 Quali paure le vittime di un reato sembrano generalmente riportare in relazione al loro coinvolgimento nel processo?

- Incontrare l'autore
- Paura di ritorsioni da parte dell'autore
- Paura di non riuscire a regolare la propria emotività
- Paura di rispondere a domande molto intime
- Paura di non saper rispondere
- Paura di non esser creduti

Altro _____

1.2 Quali preoccupazioni, qualora presenti, sono state dichiarate dalle persone coinvolte prima dell'inizio del processo?

Potrebbe indicarne qualcuna?

Sicuramente la problematica legata al fatto che sia gli autori di reato che le vittime vivevano e lavoravano insieme, e in alcuni casi erano anche originari dello stesso nucleo familiare.

1.3 Nell'esperienza del Forteto, sono emerse preoccupazioni aggiuntive durante il processo?

Potrebbe indicarne qualcuna?

Le preoccupazioni erano legate al fatto che gli autori di reato, nel caso di una coppia di genitori di una delle vittime, potessero soffrire, essendo stata la vittima in grado di capire che queste persone erano in realtà state a loro volta vittime del fondatore del Forteto.

1.4 Secondo la sua esperienza, le preoccupazioni manifestate variavano a seconda del sesso della vittima?

SÌ NO

Se sì, in che senso?

Credo piuttosto che la preoccupazione potesse essere legata al ruolo svolto nella vicenda, ad esempio abusante – anche vittima, figlia – vittima, estraneo – vittima e anche al tempo di esposizione alla situazione traumatica.

1.5 Il processo nel quale le vittime, da lei seguite, erano coinvolte ha avuto un impatto mediatico?

SÌ NO

Se sì, le vittime ne hanno fatto riferimento?

SÌ NO

Se sì, come?

Parlandone come di una situazione conosciuta a Firenze dalle persone, una situazione che aveva coinvolto anche i servizi pubblici eccetera ed esprimendo anche sentimenti di vergogna per essere riconosciuti come le vittime di certi reati.

A suo parere questo ha avuto un impatto sulle vittime?

SÌ NO

Se sì, può descrivere il tipo di impatto?

Ritiro sociale in alcuni casi, poi paura di conseguenze nel potersi riscattare un domani fuori dalla comunità del Forteto.

1.6 Oltre alle vittime dirette ha incontrato persone informate sui fatti?

SÌ NO

Se sì, quali erano le preoccupazioni della persona informata sui fatti?

Il fatto di aver fatto cose di cui si è pentito nel tempo; il fatto di essere considerati anche colpevoli; il fatto di sentirsi escludere dagli altri appartenenti alla prima generazione fondatrice.

1.7 È stata fatta una valutazione del rischio di vittimizzazione secondaria?

SÌ NO

Se sì, quale strumento specifico ha utilizzato?

I colloqui.

1.8 Partendo dall'esperienza del caso Forteto, quali differenze ha riscontrato tra le vittime di questo caso specifico e le altre da lei seguite, in termini di esperienza di partecipazione al processo?

Maggiori difficoltà delle vittime che accusano dei propri familiari e in particolare i figli che denunciano i propri genitori.

Codice: OP - 01

SEZIONE 2: Il legame tra la vittima e l'autore del reato

2.1 La vittima conosceva la persona imputata per il reato subito?

SÌ NO

2.1.1 Se sì, di che natura era la relazione?

- Intima
- Amicale
- Familiare (specificare) _____
- Professionale
- Vicinato
- Conoscenza superficiale
- Altro _____

2.2 (In caso di risposta affermativa alla precedente domanda) Prima dell'inizio del processo vittima e autore del reato erano ancora in contatto tra loro?

SÌ NO

2.3 Ritiene che il tipo di legame tra vittima e aggressore abbia aumentato il rischio di vittimizzazione secondaria?

SÌ NO

Se sì, in che modo?

In relazione all'impatto emotivo, poi la paura di rompere rapporti affettivi e l'ambivalenza della situazione. Emergeva una difficoltà a definirsi vittime e basta o a definire rei e basta le altre persone coinvolte.

2.4 Le vittime hanno riportato eventuali timori di ritorsione?

SÌ NO

Se sì, di che tipo e in quali circostanze?

Problematiche lavorative, come il mobbing, per una persona in particolare che era tra i soci fondatori; vittime e rei infatti nell'80% dei casi lavoravano ancora nell'azienda del Forteto, insieme.

2.5 Nei colloqui con le vittime del processo del Forteto, l'eventuale legame della vittima con l'autore del reato potrebbe avere creato una difficoltà a riferire fatti e vissuti in relazione al reato subito?

SÌ NO

2.5.1 Se sì, in che modo è stata manifestata tale difficoltà?

- Eccessivi silenzi
- Cambi di versione
- Dimenticanze
- Pianto
- Paura

Altro Vergogna_____

2.6 Il fatto che i colloqui avvenissero nel contesto giudiziario (Palazzo di Giustizia di Firenze), potrebbe aver contribuito a rendere più difficile riferire fatti e vissuti in relazione al reato subito?

SÌ NO

Se sì, in che modo?

Codice: OP - 01

SEZIONE 3: L'esperienza dell'operatore

3.1 Per quanto tempo in genere segue ogni vittima di reato?

I colloqui che Rete Dafne offre sono circa dieci; cinque colloqui quando la vittima deve affrontare il processo.

3.2 Nel caso specifico del processo del Forteto, quanti colloqui ha avuto a disposizione con le vittime?

Circa 2 o 3 colloqui, in un paio di casi è stato possibile fissare un paio di momenti ulteriori telefonici per sapere come stesse la vittima dopo le udienze.

3.3 Qual era l'obiettivo della valutazione?

- Accompagnamento processuale
 Valutazione della vittimizzazione secondaria
 Entrambe

Altro _____

3.4 Nel caso del processo del Forteto, ha avuto modo di preparare la vittima al suo coinvolgimento nel processo?

SÌ NO

Se sì, com'è stata preparata ad affrontare il processo?

Spiegando alla vittima come si sarebbe svolto l'iter processuale; come prepararsi alle domande del PM ma anche degli avvocati, valutando se richiedere udienza protetta e se indicare argomenti da trattare con delicatezza estrema.

3.5 Quanto tempo è stato dedicato a questo aspetto di preparazione e accompagnamento al processo?

In tutti i colloqui trattando questi aspetti in maniera trasversale ai temi trattati.

3.6 Nel caso del Forteto quali sono state le difficoltà che ha incontrato nel suo lavoro di sostegno alle vittime durante la fase processuale?

Ne indichi tre in ordine di importanza.

La delicatezza dell'argomento; prevenire la riattivazione traumatica durante il ricordo e il resoconto di certi eventi; il personale carico emotivo di ascoltare certe storie (operatori/vittime indirette).

3.7 Quale impatto a livello emotivo ha avuto questa esperienza su lei come operatore?

Confronto con conseguenze emotive del lavoro con le vittime di reato e riflessioni su concetti teorici quali catena transgenerazionale del trauma e l'identificazione con l'aggressore.

3.8 A livello professionale cosa si porta dietro da questa esperienza?

Difficoltà connesse al lavoro con i pazienti abusati.

3.9 Ritiene importante inserire dei correttivi nel metodo di lavoro con le vittime di reato?

SÌ NO

3.9.1 Quali?

Codice: OP - 01

SEZIONE 4: SUGGERIMENTI E APPROFONDIMENTI

4.1 Desidera fare eventuali osservazioni rispetto ai temi trattati durante questa intervista?

4.2 Desidera aggiungere qualcosa che ritiene importante e significativa?

Grazie per la collaborazione

INTERVISTA OPERATORI RETE DAFNE

Caso il Forteto

Obiettivo di questo studio è quello di esplorare gli elementi caratterizzanti il rischio di vittimizzazione secondaria nelle vittime attraverso un confronto diretto con gli esperti che si occupano di questi aspetti. Particolare attenzione è rivolta all'esperienza del processo del Forteto.

Chiediamo pertanto la sua disponibilità a partecipare a quest'intervista. I dati e le informazioni raccolte verranno utilizzate solo per scopi di ricerca e non verranno in alcun modo divulgati o resi pubblici se non in forma aggregata e statistica.

La sua identità sarà protetta e Lei sarà identificato/a tramite un codice alfanumerico. I dati saranno conservati con estrema riservatezza ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003 in materia di tutela dei dati personali.

DOMANDE

SEZIONE 1: L'esperienza processuale

1.1 Quali paure le vittime di un reato sembrano generalmente riportare in relazione al loro coinvolgimento nel processo?

- Incontrare l'autore
- Paura di ritorsioni da parte dell'autore
- Paura di non riuscire a regolare la propria emotività
- Paura di rispondere a domande molto intime
- Paura di non saper rispondere
- Paura di non esser creduti

Altro _____

1.2 Quali preoccupazioni, qualora presenti, sono state dichiarate dalle persone coinvolte prima dell'inizio del processo?

Potrebbe indicarne qualcuna?

Le preoccupazioni erano legate all'incontrare colui che aveva commesso il reato, per cui il trovarsi vis a vis con la persona e la paura di non riuscire a gestire la propria emotività, tant'è vero che nel caso del Forteto io avevo incontrato due persone e mi era stato chiesto da loro se fosse possibile utilizzare questo spazio privato che permetteva di non essere in presenza.

1.3 Nell'esperienza del Forteto sono, emerse preoccupazioni aggiuntive durante il processo?

Potrebbe indicarne qualcuna?

Non saprei perché non ho partecipato ai processi, non era stata richiesta la mia presenza.

1.4 Secondo la sua esperienza, le preoccupazioni manifestate variavano a seconda del sesso della vittima?

SÌ NO

Se sì, in che senso?

1.5 Il processo nel quale le vittime da lei seguite, erano coinvolte ha avuto un impatto mediatico?

SÌ NO

Se sì, le vittime ne hanno fatto riferimento?

SÌ NO

Se sì, come?

A suo parere questo ha avuto un impatto sulle vittime?

SÌ NO

Se sì, può descrivere il tipo di impatto?

Le persone che ho incontrato manifestavano anche un sentimento di vergogna, in qualche modo è come se sentissero che loro centravano un po' in quello che era successo. Poi io in particolare ho incontrato una delle due persone che era diciamo il braccio destro del fondatore e aveva molti sensi di colpa.

1.6 Oltre alle vittime dirette ha incontrato persone informate sui fatti?

SÌ NO

Se sì, quali erano le preoccupazioni della persona informata sui fatti?

1.7 È stata fatta una valutazione del rischio di vittimizzazione secondaria?

SÌ NO

Se sì, quale strumento specifico ha utilizzato?

Ho utilizzato delle domande e ho cercato di capire un po' meglio dal racconto come si produceva per la persona.

1.8 Partendo dall'esperienza del caso Forteto, quali differenze ha riscontrato tra le vittime di questo caso specifico e le altre da lei seguite, in termini di esperienza di partecipazione al processo?

In questo caso la situazione era ricca di ambivalenze perché comunque non era qualcosa che succedeva a partire da una sorpresa perché incontri qualcuno per strada. Dunque era una situazione ricca di ambivalenze in cui le due persone che ho incontrato, in qualche modo sentivano di essere in una specie di doppio legame con l'autore del reato, soprattutto una delle due era in una posizione molto intima con questa persona e dunque sì, era diverso da altre storie, era molto più complesso.

Codice: OP-02

SEZIONE 2: Il legame tra la vittima e l'autore del reato

2.1 La vittima conosceva la persona imputata per il reato subito?

SÌ NO

2.1.1 Se sì, di che natura era la relazione?

Intima

Amicale

Familiare (specificare) _____

Professionale

Vicinato

Conoscenza superficiale

Altro _____

2.2 (In caso di risposta affermativa alla precedente domanda) Prima dell'inizio del processo vittima e autore del reato erano ancora in contatto tra loro?

SÌ NO

2.3 Ritiene che il tipo di legame tra vittima e aggressore abbia aumentato il rischio di vittimizzazione secondaria?

SÌ NO

Se sì, in che modo?

Con sentimenti di paura, di panico, emozioni molto forti. Con degli effetti di stress post traumatici molto forti e la paura di non essere creduti.

2.4 Le vittime hanno riportato eventuali timori di ritorsione?

SÌ NO

Se sì, di che tipo e in quali circostanze?

Nel caso in cui il processo non avesse avuto un esito che riconoscesse la colpa del reato temevano che questo avrebbe avuto delle ripercussioni sia a livello familiare sia livello legale. Cioè temevano un po' la vendetta.

2.5 Nei colloqui con le vittime del processo del Forteto, l'eventuale legame della vittima con l'autore del reato potrebbe avere creato una difficoltà a riferire fatti e vissuti in relazione al reato subito?

SÌ NO

2.5.1 Se sì, in che modo è stata manifestata tale difficoltà?

Eccessivi silenzi

Cambi di versione

Dimenticanze

Pianto

Paura

Altro _____

2.6 Il fatto che i colloqui avvenissero nel contesto giudiziario (Palazzo di Giustizia di Firenze), potrebbe aver contribuito a rendere più difficile riferire fatti e vissuti in relazione al reato subito?

SÌ NO

Se sì, in che modo?

No, anzi in questo caso lo ha facilitato perché sentivano che c'era un contenitore protettivo, cioè che in fondo erano lì per fare un appello alla giustizia e la giustizia dava loro la possibilità di poter dire qualcosa in uno spazio riservato, dunque si sentivano più protetti. Non credo che sarebbero andati a parlare in uno studio di un professionista.

SEZIONE 3: L'esperienza dell'operatore

3.1 Per quanto tempo in genere segue ogni vittima di reato?

Allora noi siamo dentro un protocollo che prevede massimo 10 incontri e questi 10 incontri li valuto caso per caso con le persone. Laddove mi accorgo che è necessario seguirli con più tempo e dunque non una volta alla settimana perché il lavoro in un mese e mezzo sarebbe finito. Valuto caso per caso in accordo con la persona se preferisce fare un lavoro per risolvere subito la situazione da un punto di vista dell'ansia, dell'angoscia ecc. e dunque se c'è questa urgenza si fa questo lavoro qui oppure quando invece è necessario un accompagnamento che faccia un po' da limite alle sue difficoltà nel gestire il quotidiano allora facciamo anche una volta al mese o ogni 15 giorni. Si decide insieme e può durare anche fino ad un anno.

3.2 Nel caso specifico del processo del Forteto, quanti colloqui ha avuto a disposizione con le vittime?

Ho fatto con una persona 2 colloqui con l'altra invece 3.

3.3 Qual era l'obiettivo della valutazione?

- Accompagnamento processuale
 Valutazione della vittimizzazione secondaria
 Entrambe

Altro _____

3.4 Nel caso del processo del Forteto, ha avuto modo di preparare la vittima al suo coinvolgimento nel processo?

SÌ NO

Se sì, com'è stata preparata ad affrontare il processo?

3.5 Quanto tempo è stato dedicato a questo aspetto di preparazione e accompagnamento al processo?

3.6 Nel caso del Forteto quali sono state le difficoltà che ha incontrato nel suo lavoro di sostegno alle vittime durante la fase processuale?

Ne indichi tre in ordine di importanza.

Ho dovuto lavorare sull'angoscia che questo mi causava perché comunque erano storie veramente difficili e dunque ho dovuto a mia volta farmi carico nei luoghi opportuni degli effetti di risonanza. La questione della manipolazione in cui queste persone si erano sentite, l'effetto manipolativo, dunque lo stupore di accorgersi di aver fatto delle cose tremende senza capire perché si erano fatte.

3.7 Quale impatto a livello emotivo ha avuto questa esperienza su lei come operatore?

Questa esperienza mi ha fatto capire che non c'è limite all'orrore, alla perversione nei rapporti umani, all'uso che si può fare dei bambini e tutto questo dietro una velatura di apparente funzionamento. In quanto non è come in un campo di concentramento, lì c'è il mio nemico e lo disumanizzo, no lì era tutto costruito in modo da sembrare che facessero il bene dell'altro e invece non era così. Per darle un'idea le telefonate che facevano a persone al di fuori di quel contesto erano in amplificazione, dunque erano le logiche di una setta. Emergeva una logica dell'ambivalenza, ad esempio una delle vittime che ho incontrato quando veniva chiamato nella camera del leader era contento perché si sentiva privilegiato ed è in questo senso che i vissuti sono di colpa.

3.8 A livello professionale cosa si porta dietro da questa esperienza?

Un desiderio di approfondire in ambito della ricerca come funzionano le sette in quanto, un conto è incontrare le vittime un conto è incontrare delle persone che sono vittime in una situazione così manipolativa, dunque con delle logiche di una setta.

3.9 Ritiene importante inserire dei correttivi nel metodo di lavoro con le vittime di reato?

SÌ NO

3.9.1 Quali?

Codice: OP-02

SEZIONE 4: SUGGERIMENTI E APPROFONDIMENTI

4.1 Desidera fare eventuali osservazioni rispetto ai temi trattati durante questa intervista?

4.2 Desidera aggiungere qualcosa che ritiene importante e significativa?

Il lavoro che si fa con persone che hanno queste esperienze è un lavoro molto delicato perché deve mettere l'operatore in una condizione di totale sospensione del giudizio, altrimenti non può esserci l'ascolto. Questo perché bisogna trovare dei modi perché la persona non resti fissata a quella esperienza della sua vita, che possa effettivamente scollarsi un po' e dunque perché si possa scollare lei bisogna che da parte dell'operatore non ci sia un desiderio voyeuristico. Io ho fatto pochissime domande anzi praticamente nessuna, ho lasciato che insorgesse quello che le persone ritenevano dire.

Grazie per la collaborazione

INTERVISTA OPERATORI RETE DAFNE

Caso il Forteto

Obiettivo di questo studio è quello di esplorare gli elementi caratterizzanti il rischio di vittimizzazione secondaria nelle vittime attraverso un confronto diretto con gli esperti che si occupano di questi aspetti. Particolare attenzione è rivolta all'esperienza del processo del Forteto.

Chiediamo pertanto la sua disponibilità a partecipare a quest'intervista. I dati e le informazioni raccolte verranno utilizzate solo per scopi di ricerca e non verranno in alcun modo divulgati o resi pubblici se non in forma aggregata e statistica.

La sua identità sarà protetta e Lei sarà identificato/a tramite un codice alfanumerico. I dati saranno conservati con estrema riservatezza ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003 in materia di tutela dei dati personali.

DOMANDE

SEZIONE 1: L'esperienza processuale

1.1 Quali paure le vittime di un reato sembrano generalmente riportare in relazione al loro coinvolgimento nel processo?

- Incontrare l'autore
- Paura di ritorsioni da parte dell'autore
- Paura di non riuscire a regolare la propria emotività
- Paura di rispondere a domande molto intime
- Paura di non saper rispondere
- Paura di non esser creduti

Altro Paura di non ottenere giustizia

1.2 Quali preoccupazioni, qualora presenti, sono state dichiarate dalle persone coinvolte prima dell'inizio del processo?

Potrebbe indicarne qualcuna?

Partiamo dal presupposto che io nel caso del Forteto ho incontrato 3 persone di cui due dovevano essere sentite e una era già stata sentita. Le preoccupazioni erano tante e profonde direi, diciamo che in un caso si trattava di una situazione in cui vi era la paura di rivangare proprio delle cose su una situazione da cui la persona pensava di essere uscita e di voler tenere una distanza. Secondo me comunque anche in base a quello che ho saputo dopo, in realtà c'era un equilibrio precario della persona. Si trattava di una situazione molto particolare, era una persona cresciuta nel Forteto con tutte le regole del Forteto, quindi può immaginare la struttura di personalità. Per cui c'era veramente quella preoccupazione lì nello specifico, cioè il fatto di non riuscire a chiudere con la vicenda e il voler voltare pagina. In un altro caso, di una persona già sentita, era il fatto di riconoscere di avere una responsabilità e quindi provare a cercare inutilmente verso sé stessi una giustificazione alla responsabilità, per quanto non fosse stata imputata; l'effetto però era come se si sentisse di

prendere una posizione incongrua essendo vittima, faceva proprio fatica a contestualizzare. Aveva quindi paura di confrontarsi con un'oggettività, secondo me con un concretizzarsi, un riconoscere il reato, che riconosceva sì, ma il riconoscimento formale poi era un'altra questione. Il Forteto aveva delle sue regole che tutti hanno divulgato, ne dico alcune che mi sono rimaste impresse come l'impossibilità di fare delle conversazioni in privato per cui quando si riceveva una telefonata dall'esterno la telefonata era trasmessa dagli altoparlanti della comune; non era possibile avere oggetti ed effetti personali, nel senso che non si poteva avere neanche un'accappatoio personale, i bagni erano condivisi come gli asciugamani di ogni tipo e gli spazzolini, per questo circolavano malattie come l'epatite o l'HIV all'interno della comunità trasmesse appunto per l'uso condiviso di effetti personali. Poi un'altra cosa che avveniva era che le coppie venivano decise a priori e non tenevano la costante degli affidamenti; la comune aveva poi avuto una convenzione con il territorio per avere l'affidamento dei minori, da qui le persone che crescevano da bambini all'interno del Forteto, ma non potevano avere un riferimento costante quindi ogni tot cambiavano i genitori. Ad esempio ogni anno cambiava la coppia affidataria e così venivano cambiati i genitori. Oltre a questo c'era una situazione di sudditanza rispetto al capo per cui ad un certo punto ci si prestava a portare i propri figli affidati alle camere del sovrano, diciamo così, e non ci si curava di quello che succedeva dentro e quindi nessuno sapeva. Accadevano queste cose e in più tutti lavorano all'interno del Forteto, per cui c'era un invischiamento pazzesco. C'era una ditta dentro che poi dava lavoro alle persone connesse con il Forteto, ad un certo punto le persone sono venute fuori e hanno iniziato a denunciare e altri si sono aggiunti nella denuncia, ma sono rimasti con il lavoro dentro e quindi rimanendo con il lavoro lì, vivevano questa doppia situazione. Poi una delle paure di un'altra persona che io ho incontrato era il fatto di rimanere senza sostentamento, di perdere il lavoro se la comune fosse stata attaccata di per sé e quindi fosse stata chiusa la parte di produzione, loro infatti facevano non ricordo bene ma prodotti alimentari. Le paure dunque erano un po' quelle e incontrare anche gli aguzzini.

1.3 Nell'esperienza del Forteto, sono emerse preoccupazioni aggiuntive durante il processo?

Potrebbe indicarne qualcuna?

Si perché loro hanno toccato con mano la portata di quello che avevano scatenato e quindi di fatto sono entrati prima in consapevolezza della situazione in quanto venivano fuori da

un contesto che per loro era normale. Per cui il fatto di prendere consapevolezza che quel contesto non fosse normale è stato un percorso, soprattutto per chi era cresciuto dentro. La coscienza rispetto al fatto che non andasse bene c'era prima ma quanto profondamente non andasse bene è emerso successivamente. Tutti uscendo si sono resi conto, però alcune persone erano uscite subito e prendendo distanza poi con la vita fuori hanno preso consapevolezza e hanno denunciato, altre persone hanno saputo della denuncia e si sono accodate mentre erano ancora dentro o continuavano a lavorare dentro.

1.4 Secondo la sua esperienza, le preoccupazioni manifestate variavano a seconda del sesso della vittima?

SÌ NO

Se sì, in che senso?

In parte sì perché la donna si percepisce più fragile di per sé, soprattutto se ha un figlio da crescere, quindi sì in parte sì. Anche perché come si fa, con tutte le cose che hanno vissuto all'interno, la modalità di gestire i bimbi eccetera già per quello che ho visto sì, ma immagino anche gli altri, comunque di per sé penso di sì.

1.5 Il processo nel quale le vittime da lei seguite, erano coinvolte ha avuto un impatto mediatico?

SÌ NO

Se sì, le vittime ne hanno fatto riferimento?

SÌ NO

Se sì, come?

Nel caso specifico mi hanno raccontato di interviste fatte dalle Iene. Una delle persone che ho incontrato è stata abbastanza utilizzata, mi vien da dire, dalle Iene. Non è un programma che amo perché ha una modalità di far notizia che passa sopra le persone, queste erano soggetti che sicuramente avevano bisogno di un'attenzione mediatica, però fatta in quei termini ha lasciato una vittimizzazione interiore. La persona che ho incontrato comunque era una persona che è stata triturata dal meccanismo, perché si trattava di una persona

molto fragile che comunque aveva voglia di parlare e che è andata dietro ad una rilevanza pubblica, ad un riconoscimento sociale della validità di una tipologia di informazione. Il problema è che non si è tenuto conto di una tempistica, di una fragilità, di una esposizione proprio della fragilità di questa persona e non solo di questa. Questa persona l'ha vissuta in particolare e dopo ha proprio riferito di essere stata molto male in relazione a questo ma che lì per lì non se fosse accorta. Questo perché idealmente non ha fatto niente di sbagliato, però quella esposizione l'ha poi messa molto in difficoltà anche perché aveva il lavoro all'interno.

A suo parere questo ha avuto un impatto sulle vittime?

SÌ NO

Se sì, può descrivere il tipo di impatto?

Delle vittime che ho incontrato io una sì, l'altra era concentrata su tutt'altro, nel caso che le ho detto prima appunto era quello. Per quanto riguarda gli altri casi, ho incontrato una persona che era talmente desiderosa di chiudere che non ha neanche considerato, non sarebbe neanche andata a testimoniare perché proprio voleva far finta di niente. Invece nell'altra persona c'era forse un po' più di consapevolezza, però aveva più strumenti forse ed era una di quelle persone che aveva scelto all'origine di andare dentro la comune, quindi c'era già una situazione diversa.

1.6 Oltre alle vittime dirette ha incontrato persone informate sui fatti?

SÌ NO

Se sì, quali erano le preoccupazioni della persona informata sui fatti?

Mi pare che prima siano state ascoltate le persone informate sui fatti e poi le vittime, non sono sicurissima perché è passato molto tempo. Ma non era neanche tanto importante questa cosa, ad esempio, per la prima persona che le dicevo, non era importante perché si trattava di una persona che era già stata sentita ma che voleva comunque lo spazio. Noi abbiamo fatto anche questo, perché a lavori avviati siccome alcune persone durante le testimonianze è capitato che vomitassero, siamo stati chiamati d'urgenza ad intervenire. Il processo dunque era già iniziato e alcune persone erano già state sentite, però l'opportunità

era stata, secondo me correttamente, offerta a tutti anche a coloro che erano già stati sentiti, per avere uno spazio di confronto e capire; nel caso in cui la persona fosse già stata sentita non ho prestato molta attenzione su quale fosse la condizione. Le altre due persone che ho incontrato erano sicuramente vittime.

1.7 È stata fatta una valutazione del rischio di vittimizzazione secondaria?

SÌ NO

Se sì, quale strumento specifico ha utilizzato?

Il colloquio.

1.8 Partendo dall'esperienza del caso Forteto, quali differenze ha riscontrato tra le vittime di questo caso specifico e le altre da lei seguite, in termini di esperienza di partecipazione al processo?

Si tratta di un'esperienza che segnerebbe profondamente qualunque professionista, io ricordo una frase che dicevo appena tornata, continuavo a dire che io, ero stupita dal fatto di non essere riuscita ad empatizzare, perché è una cosa talmente lontana dalla concezione, è un'esperienza talmente surreale che non si hanno gli strumenti emotivi per capire realmente, emotivamente, che cosa abbia voluto dire. Quella sensazione lì è una sensazione unica che non ho mai trovato. Con le altre persone si tratta di reati, situazioni che si riescono a capire, ma in una situazione di questo genere empatizzare è terrorizzante. Io non posso immaginare di vivere in un posto dove non mi sia consentito di avere uno spazzolino mio, non so cosa voglia dire, se uno prova a pensare a cosa voglia dire, a che tipo di violazione sia sulla libertà personale, e stiamo parlando di uno spazzolino non dell'essere accompagnati la notte nella stanza del sovrano, ma dello spazzolino. Oggettivamente non si può capire che violazione sia, non si può sentire, ed è una situazione che in altri racconti non emerge, è proprio una peculiarità specifica, per me è stato quello. C'è proprio una concezione totale che cambia, c'è tutto il sistema attorno alla vittima che è completamente fuori da ogni riferimento di valutazione, non è una situazione riscontrabile in altri posti. Sui reati che incontriamo noi, per quanto il reato sia grave, c'è qualche riferimento intorno che viene riconosciuto, non c'è uno sconvolgimento totale, almeno delle regole sociali si

condividono; per cui ad esempio uno riconosce il ruolo del genitore che viene rispettato o non rispettato ma non c'è uno sconvolgimento totale di tutto quello che dovrebbe essere come riferimento per una persona. Quindi è proprio una peculiarità specifica che crea una fragilità palpabile, per cui forse chi era stato prima fuori o chi aveva degli strumenti diversi poteva strutturarsi un po', ma è stato soggiogato lo stesso, è stato portato nel mezzo e poi ha perso completamente il senso di realtà.

Codice: OP-03

SEZIONE 2: Il legame tra la vittima e l'autore del reato

2.1 La vittima conosceva la persona imputata per il reato subito?

SÌ NO

2.1.1 Se sì, di che natura era la relazione?

Intima

Amicale

Familiare (specificare) _____

Professionale

Vicinato

Conoscenza superficiale

Altro _____

2.2 (In caso di risposta affermativa alla precedente domanda) Prima dell'inizio del processo vittima e autore del reato erano ancora in contatto tra loro?

SÌ NO

2.3 Ritiene che il tipo di legame tra vittima e aggressore abbia aumentato il rischio di vittimizzazione secondaria?

SÌ NO

Se sì, in che modo?

Facendo completamente perdere i riferimenti rispetto ai normali confini, alle normali regole di vita, con l'invischiamento.

2.4 Le vittime hanno riportato eventuali timori di ritorsione?

SÌ NO

Se sì, di che tipo e in quali circostanze?

Una in particolare era preoccupata per il lavoro perché aveva i figli a carico, era preoccupata soprattutto per questo. L'altra non aveva timore di ritorsione dall'autore del reato quanto più di ritorsione in generale, forse di un sistema, chi lo sa anche da Dio forse. L'altro che in realtà sembrava salvo da tutte le paure e i timori di ritorsione in realtà era quello più fragile di tutti e non credo avesse questi timori.

2.5 Nei colloqui con le vittime del processo del Forteto, l'eventuale legame della vittima con l'autore del reato potrebbe avere creato una difficoltà a riferire fatti e vissuti in relazione al reato subito?

SÌ NO

2.5.1 Se sì, in che modo è stata manifestata tale difficoltà?

- Eccessivi silenzi
- Cambi di versione
- Dimenticanze
- Pianto
- Paura

Altro _____

2.6 Il fatto che i colloqui avvenissero nel contesto giudiziario (Palazzo di Giustizia di Firenze), potrebbe aver contribuito a rendere più difficile riferire fatti e vissuti in relazione al reato subito?

SÌ NO

Se sì, in che modo?

Non credo perché comunque erano in un contesto non di aula, nello specifico abbiamo usato l'ufficio del giudice. In realtà, secondo me il contesto ha dato alle persone più garanzie sul

fatto di essere riconosciute come vittime. Poi probabilmente alcune non avrebbero neanche parlato se fosse stato un contesto esterno, se non avessero percepito il forte legame con il processo magari non sarebbero neanche riuscite a parlare ecco.

SEZIONE 3: L'esperienza dell'operatore

3.1 Per quanto tempo in genere segue ogni vittima di reato?

Un tempo variabile, perché i colloqui vengono diluiti a seconda della situazione. Quindi se ci sono delle persone che hanno bisogno di più tempo si arriva a fare anche un colloquio al mese per diluire, piuttosto che alcuni hanno bisogno subito e si fanno i colloqui subito. Talvolta magari finisci il percorso poi arrivano le udienze e si riattiva una parte di percorso, quindi il tempo è molto variabile. In casi rarissimi, nel mio caso una sola volta, una persona che aveva vissuto un impatto mediatico ma per un altro reato, la seguo ancora sporadicamente per un reato avvenuto anni fa. Quando però il numero di colloqui va variato ci si confronta in equipe per capire come procedere in una maniera condivisa, però questa è una cosa che accade poco e solo in certe situazioni, per determinati motivi come la persona che seguo io, che è una rarità diciamo.

3.2 Nel caso specifico del processo del Forteto, quanti colloqui ha avuto a disposizione con le vittime?

Due colloqui per ogni vittima e poi volendo avevamo stabilito che avrebbero potuto parlarci dopo l'udienza per raccontarci, però mi pare che non l'abbiano fatto. Potevano scegliere loro, ma nei colloqui non si è giocato un legame, per cui non era facile che loro chiedessero di rivederci, perché comunque sapevano che era finalizzato a quello.

3.3 Qual era l'obiettivo della valutazione?

- Accompagnamento processuale
- Valutazione della vittimizzazione secondaria
- Entrambe

Altro in realtà l'obiettivo principale ero lo scegliere la misura da adottare per l'udienza, quindi se usare il paravento, l'audizione protetta ecc., di pari passo c'erano poi queste due cose, ma di base era quello. L'obiettivo era produrre una relazione per indicare al giudice, se ci fosse o meno la necessità di attivare una delle misure di tutela oppure no. Quindi alla fine noi dovevamo produrre una relazione in cui specificavamo ad esempio per questa

persona non è richiesta alcuna misura oppure è richiesto il paravento o altro, poi chiaramente questo lo si fa in relazione alla valutazione della vittimizzazione secondaria.

3.4 Nel caso del processo Forteto, ha avuto modo di preparare la vittima al suo coinvolgimento nel processo?

SÌ NO

Se sì, com'è stata preparata ad affrontare il processo?

Rispetto a cosa avrebbe trovato, visitare fisicamente il luogo, verificare concretamente cosa sarebbe successo con una delle misure e sull'analisi della modalità di comunicazione del giudice e del P.M.

3.5 Quanto tempo è stato dedicato a questo aspetto di preparazione e accompagnamento al processo?

Un quarto del colloquio.

3.6 Nel caso del Forteto quali sono state le difficoltà che ha incontrato nel suo lavoro di sostegno alle vittime durante la fase processuale?

Ne indichi tre in ordine di importanza.

Io non seguito la fase processuale del Forteto, solo un pezzo. In generale invece il fatto che il sistema italiano non produca nessun tipo di giustizia per esempio, è meglio non imbattersi nel sistema di giustizia perché è inconcepibile ciò che accade in Italia. La prima difficoltà è che difficilmente c'è una corrispondenza tra il senso di giustizia soggettivo e il senso di giustizia oggettivo. La seconda è che purtroppo non si può fare un esame psicologico per di arrivare a ricoprire certi ruoli e quindi bisogna capire con chi le vittime parlano, perché le assicuro che ancora capitano cose del tipo "eh ma lei era in giro con la scollatura". Poi la terza è che il sistema è estremamente farraginoso e nebuloso, per cui non si capisce mai quando un processo si apre, quando si chiude, c'è sempre il tempo a non veder soddisfatta la propria necessità di giustizia.

3.7 Quale impatto a livello emotivo ha avuto questa esperienza su lei come operatore?

Sempre in riferimento alla difficoltà di empatizzare di cui le parlavo prima, oltre al fatto che era un qualche anno fa e dà veramente un po' il senso e la misura di quanto sia un lavoro in salita. Di fronte una situazione così finché non la si conosce, ci si stupisce sempre, perché è oltre l'immaginario, io ho avuto bisogno di chiedere esempi su esempi perché non capivo, la cosa dello spazzolino mi ha sconvolto, perché nell'immaginario l'abuso esiste, ma la telefonata diffusa con l'altoparlante nell'intera comune è una cosa che non mi so immaginare. Fa campo di concentramento, fa un effetto di questo tipo cioè togliere tutta la dignità, qualunque tipo di dignità.

3.8 A livello professionale cosa si porta dietro da questa esperienza?

L'esperienza di un lavoro che va oltre la possibilità al momento, perché quella dovrebbe essere la prassi, dovrebbe essere giusto così. Dovrebbe essere possibile lavorare apertamente con giudici rispetto ad un bene comune che non passi attraverso il concetto di perizia di parte, perché spesso gli psicologi sono utilizzati solo per valutazioni, quindi valutazioni comprate di cui nessuno si fida in realtà, oppure viene utilizzato il fatto di essersi rivolto ad uno psicologo per svalutare e screditare. Non viene considerato come una risorsa per il bene della vittima, a parte che la vittima non la vede nessuno, però non è considerato come una risorsa per la giustizia. È un'esperienza surreale secondo me che un professionista non ha mai fatto. Si arriva in tribunale, hai un incarico super partes che non serve per valutare, considerare, ma che invece è proprio la fiducia nei confronti di un sapere qualitativo, di un sentire di un professionista empatico anche solo rispetto alla situazione, ma questa cosa non accade mai. Ciò è oltre l'immaginario, non so se ci sia un paese dove questa cosa si possa fare, però in Italia è oltre l'immaginario purtroppo.

3.9 Ritiene importante inserire dei correttivi nel metodo di lavoro generalmente adottato da

Lei con le vittime di reato?

SÌ NO

3.9.1 Quali?

Non tanto nel metodo di lavoro con le vittime, più che altro nel metodo di lavoro con il sistema totale che si occupa delle vittime. Sarebbe interessante avere uno scambio ad alto

livello rispetto proprio alla gestione di tutto l'iter. Con la cornice che c'è adesso questo è possibile fare, non penso si possa fare molto di più salvo forse avere un servizio a bassa soglia più diretto, questo sarebbe interessante. Fare consulenze più allargate, lavorare in un altro modo perché il nostro comunque è un servizio ad alta soglia per cui lavorare a bassa soglia sarebbe già un passo in più, penso al confronto per esempio con i volontari di Casalicchio sul Reno che hanno le vetrine su strada dove la gente può entrare e chiedere il colloquio, già solo parlare lì per lì è diverso, è un modo di vivere una relazione diversa con la gente e in più sarebbe da rivedere il primo contatto.

Codice: OP-03

SEZIONE 4: SUGGERIMENTI E APPROFONDIMENTI

4.1 Desidera fare eventuali osservazioni rispetto ai temi trattati durante questa intervista?

4.2 Desidera aggiungere qualcosa che ritiene importante e significativa?

Grazie per la collaborazione

Codice: OP - 04

Data 10 – 12 - 2019

INTERVISTA OPERATORI RETE DAFNE

Caso il Forteto

Obiettivo di questo studio è quello di esplorare gli elementi caratterizzanti il rischio di vittimizzazione secondaria nelle vittime attraverso un confronto diretto con gli esperti che si occupano di questi aspetti. Particolare attenzione è rivolta all'esperienza del processo del Forteto.

Chiediamo pertanto la sua disponibilità a partecipare a quest'intervista. I dati e le informazioni raccolte verranno utilizzate solo per scopi di ricerca e non verranno in alcun modo divulgati o resi pubblici se non in forma aggregata e statistica.

La sua identità sarà protetta e Lei sarà identificato/a tramite un codice alfanumerico. I dati saranno conservati con estrema riservatezza ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003 in materia di tutela dei dati personali.

Codice: OP - 04

DOMANDE

SEZIONE 1: L'esperienza processuale

1.1 Quali paure le vittime di un reato sembrano generalmente riportare in relazione al loro coinvolgimento nel processo?

- Incontrare l'autore
- Paura di ritorsioni da parte dell'autore
- Paura di non riuscire a regolare la propria emotività
- Paura di rispondere a domande molto intime
- Paura di non saper rispondere
- Paura di non esser creduti

Altro _____

1.2 In generale nella sua esperienza quali preoccupazioni, qualora presenti, sono state dichiarate dalle persone coinvolte prima dell'inizio del processo?

Potrebbe indicarne qualcuna?

Generalmente le persone esprimono il timore di dover incontrare in udienza l'autore del reato da cui temono ripercussioni soprattutto in presenza di un legame affettivo tra i due, così come temono di non dire "la cosa giusta", di non riuscire a reggere l'emotività e di impappinarsi o di fare "scena muta". Ancora riferiscono il timore di non ottenere giustizia o, nei casi in cui sono oltre che vittime anche unici testimoni diretti del reato riferiscono di sentirsi in una situazione in cui "è la mia parola contro la sua e lui/lei sarà più bravo di me a far valere la sua versione".

1.2a Nel caso specifico del Forteto invece quali preoccupazioni, se presenti, sono state dichiarate dalle persone coinvolte prima dell'inizio del processo?

Nel caso del Forteto sono emerse a mio avviso preoccupazioni aggiuntive data proprio la natura del rapporto esistente tra le vittime e gli autori. Quindi per esempio alcune persone

esprimevano il timore di essere sì intimidite con lo sguardo dagli autori durante l'udienza, ma con un'associazione a quello sguardo con cui sono state intimidite per anni all'interno della comunità del Forteto. Piuttosto che un'ulteriore preoccupazione è stata, tra le persone che ho incontrato, quella per cui alcune delle persone che loro si aspettavano essere presenti in udienza erano persone che vivevano ancora dentro il Forteto e temevano dunque di metterle a rischio con le testimonianze che avrebbero dato nell'udienza stessa; oppure ancora temevano di far star male le persone che ancora vivevano nel Forteto o con cui loro avevano questa relazione particolare di affidamento, perché alcune delle vittime che abbia incontrato, tra gli imputati e non solo, anche tra chi non è stato dichiarato imputato ma che in qualche modo continuava a lavorare con gli imputati, in realtà vi era un legame genitoriale affidatario. Ulteriore elemento, secondo me, è che in alcuni casi le vittime erano scappate dal Forteto anni prima e non avevano avuto più notizie, quindi le udienze sarebbero state la prima occasione in cui avrebbero rivisto fisicamente persone che erano contemporaneamente anche i loro genitori affidatari.

1.3 Nell'esperienza del Forteto, sono emerse preoccupazioni aggiuntive durante il processo?

Potrebbe indicarne qualcuna?

Si nel mio caso specifico una persona che non era ancora stata ascoltata in udienza, ma aveva manifestato la preoccupazione di poter ricevere ulteriori intimidazioni, minacce e aggressioni da parte degli imputati, perché da quello che riferiva sembravano già essere state messe in atto azioni di questo tipo. Quindi aggressioni fisiche in piena notte dato proprio il contesto locale dunque colline, strade buie.

1.4 Secondo la sua esperienza, le preoccupazioni manifestate variavano a seconda del sesso della vittima?

SÌ NO

Se sì, in che senso?

In linea generale no, nel senso che manifestavano preoccupazioni simili ad eccezione di due casi, entrambe donne. In un caso, una persona in stato di gravidanza, manifestava la preoccupazione che l'emotività che si sarebbe attivata in lei durante l'udienza avrebbe potuto danneggiare il bambino, quindi questa è una preoccupazione tipicamente femminile.

In un altro caso un'ulteriore preoccupazione era quella che le venissero fatte delle domande durante l'udienza che non avevano a che fare con l'oggetto del processo, ma riguardanti la sua vita, successiva all'uscita dal Forteto, in relazione alla sua esperienza di vita affettiva, sentimentale che temeva perché voleva dire per lei esporsi pubblicamente a parlare di qualcosa ancora fresco e doloroso rispetto ad una separazione. Questo non saprei dire se si possa leggere come legato al genere o meno.

1.5 Nella sua esperienza ha incontrato vittime coinvolte in processi con un impatto mediatico?

SÌ NO

1.5a Nel processo del Forteto le vittime hanno fatto riferimento a questo aspetto?

SÌ NO

Se sì, come?

Si, ma non tutte, citando per esempio alcune trasmissioni televisive che erano andate in onda nel frattempo. Trasmissioni che sentivano come intrusive, nel senso che da un lato le riconoscevano come delle occasioni, perché il mondo intero venisse a conoscenza delle nefandezze di cui erano vittime, dall'altra parte manifestavano la manipolazione percepita appunto da queste stesse trasmissioni che sembravano non riportare fedelmente la loro posizione.

1.5b Nel caso del Forteto, a suo parere questo ha avuto un impatto sulle vittime?

SÌ NO

Se sì, può descrivere il tipo di impatto?

Si perché in realtà si erano costituite in un'associazione e dunque anche in queste trasmissioni c'era un riferimento all'associazione stessa. L'associazione era stata chiamata anche in alcune interviste e questo aveva poi un impatto soggettivo. Per cui il processo si svolgeva, ma nel frattempo andavano in onda queste trasmissioni e si temeva che saltassero fuori le cose che loro avevano detto. Quindi era un impatto soggettivo, a volte alimentando vissuti di rabbia nelle persone altre volte voglia di fuga; più di una volta ad esempio mi è

stato detto che se qualcuno da una parte desiderava essere ascoltato in udienza il più tardi possibile perché appunto fonte di ansia, altri invece aspettavano che l'udienza arrivasse il prima possibile perché volevano chiudere non solo la parentesi di quella esperienza della loro vita, bene consapevoli che comunque non si sarebbe chiusa solo per la fine del processo, ma anche tutta questa attenzione mediatica.

1.6 Oltre alle vittime dirette ha incontrato persone informate sui fatti?

SÌ NO

Se sì, quali erano le preoccupazioni della persona informata sui fatti?

Si, nel senso che delle persone che io ho incontrato, in un caso si trattava di una persona che era già stata sentita e non sarebbe stata richiamata in udienza, ma che ha chiesto la possibilità di usufruire comunque di alcuni colloqui dato l'effetto che lui sentiva aver avuto su di sé anche tutta la questione mediatica. Si trattava tra l'altro di una persona che rischiava di essere annoverata tra gli imputati, nel senso che non era indicata sul registro degli imputati ma a differenza di altre vittime era una persona entrata nel Forteto già maggiorenne e fra l'altro era uno dei prediletti di Rodolfo Fiesoli. Era dunque era preoccupato, con una guerra interiore tra l'esperienza di vittimizzazione che certamente riferiva, ma in contemporanea c'era l'altro aspetto. Invece in altre occasioni per le persone che io ho incontrato il reato era già andato in prescrizione, quindi loro venivano chiamate come testimoni, come persone informate sui fatti e non come vittime dirette perché in quel caso per almeno due di loro il reato era già andato in prescrizione. Le preoccupazioni delle persone informate sui fatti erano simili, perché in realtà loro non facevano differenza tra l'essere persona informata sui fatti e vittima, cioè sapevano di dover andare a dichiarare l'esperienza vissuta in prima persona, ma anche di dover riferire rispetto ad una serie di dinamiche che magari non li coinvolgevano in prima persona. Direi però che le preoccupazioni erano le stesse.

1.7 È stata fatta una valutazione del rischio di vittimizzazione secondaria?

SÌ NO

1.7a Se sì, ha utilizzato uno strumento specifico per la valutazione?

SÌ NO

Se sì, quale?

1.7b O ha utilizzato uno strumento aspecifico?

SÌ NO

Se sì, quale?

Avevamo concordato tra noi che avremmo fatto una valutazione sulla base dell'osservazione diretta della persona durante i colloqui, che avevamo previsto essere anche più di uno. O meglio normalmente due colloqui soprattutto se la persona dichiarava di voler fare richiesta di misure specifiche, in base all'esperienza riferita, alla coerenza rispetto alla misura richiesta con la preoccupazione manifestata, ma non avevamo un test.

1.8 Partendo dall'esperienza del caso Forteto, quali differenze ha riscontrato tra le vittime di questo caso specifico e le altre da lei seguite, in termini di esperienza di partecipazione al processo?

Questa esperienza di vittimizzazione per come ci è stata descritta e come è stato poi appurato nel corso del processo la annovererei tra le esperienze di vittimizzazione estreme perché ha coinvolto persone in età giovanissima e quindi persone in una fase di vita di per sé vulnerabile, tra l'altro creando artificialmente un'esperienza di vittimizzazione nel legame con i genitori biologici anche quando questo non coincideva con la realtà. Questo è uno degli elementi che io ho notato aver fatto dramma, poi l'esperienza stessa in una struttura sociale e comunitaria che dichiarava degli intenti di solidarietà, di comunanza perpetrando invece al suo interno delle vere e proprie carneficine in termini psicologici e non solo, il che già di per sé rende a se stante l'esperienza di queste persone. In alcuni casi si trattava di bambini tolti dal tribunale e affidati giuridicamente a persone all'interno dl Forteto che venivano riconosciuti come genitori affidatari, in altri casi quando ciò non avveniva, veniva comunque costruito un legame con dei genitori affidatari aspecifico, totalmente arbitrario. Laddove tra l'altro quella coppia genitoriale non poteva neanche essere coppia perché avevano dei regimi di vita separati, un qualcosa secondo me fuori dall'inimmaginabile.

Codice: OP - 04

SEZIONE 2: Il legame tra la vittima e l'autore del reato

2.1 La vittima conosceva la persona imputata per il reato subito?

SÌ NO

2.1.1 Se sì, di che natura era la relazione?

Intima

Amicale

Familiare (specificare) Genitori affidatari, sia giuridicamente che arbitrariamente

Professionale

Vicinato

Conoscenza superficiale

Altro _____

2.2 (In caso di risposta affermativa alla precedente domanda) Prima dell'inizio del processo vittima e autore del reato erano ancora in contatto tra loro?

SÌ NO

2.3 Ritieni che il tipo di legame tra vittima e aggressore abbia aumentato il rischio di vittimizzazione secondaria?

SÌ NO

Se sì, in che modo?

Per il fatto che in realtà era un legame anche professionale, perché alcuni di loro lavoravano ancora all'interno della cooperativa e quindi uno dei timori che loro manifestavano era trovarsi senza un lavoro. Quindi sì, a maggior ragione perché in alcuni casi il legame era anche di natura professionale, nella maggior parte dei casi in generale mi sentirei comunque di rispondere sì, perché era appunto la comunità di appartenenza e

quindi in qualche modo testimoniare contro chi fino al giorno prima o in alcuni casi fino a dieci anni prima, era comunque stata casa per te.

2.4 Le vittime hanno riportato eventuali timori di ritorsione?

SÌ NO

Se sì, di che tipo e in quali circostanze?

Di natura economica quindi connessi con la perdita del lavoro, in altri casi invece proprio di ritorsioni fisiche e aggressioni.

2.5 Nei colloqui con le vittime del processo del Forteto, l'eventuale legame della vittima con l'autore del reato potrebbe avere creato una difficoltà a riferire fatti e vissuti in relazione al reato subito?

SÌ NO

2.5.1 Se sì, in che modo è stata manifestata tale difficoltà?

Eccessivi silenzi

Cambi di versione

Dimenticanze

Pianto

Paura

Altro _____

2.6 Il fatto che i colloqui avvenissero nel contesto giudiziario (Palazzo di Giustizia di Firenze), potrebbe aver contribuito a rendere più difficile riferire fatti e vissuti in relazione al reato subito?

SÌ NO

Se sì, in che modo?

Potrebbe certamente sì, non so dire quanto effettivamente abbia costituito una difficoltà. Allora nel primo colloquio, con le persone incontrate nel mio caso, le persone arrivavano

non avendo chiaro che quello fosse uno spazio per loro, in cui loro avrebbero potuto manifestare il bisogno, dal loro punto di vista, di misure di protezione così come avrebbero semplicemente potuto usufruire di una forma di sostegno. Questo non era chiaro e probabilmente, il fatto di incontrarci in tribunale non ha favorito la chiarezza su questo. Nel secondo incontro invece non credo che il luogo fisico abbia poi influito perché avendo chiarito e capito in realtà, non mostravano ulteriori e particolari difficoltà. Ci sono state però nella mia esperienza alcune persone che hanno deciso di fermarsi al primo colloquio, probabilmente in quei casi ha inciso ulteriormente, non è stato l'unico elemento, ma ha inciso.

SEZIONE 3: L'esperienza dell'operatore

3.1 Per quanto tempo in genere segue ogni vittima di reato?

Nel protocollo di Rete Dafne il percorso di sostegno psicologico si compone di dieci colloqui più cinque da attivare nelle fasi delle udienze. Quindi la somma dei quindici colloqui può avere una durata molto varia, nel senso che i cinque che si attivano nelle fasi delle udienze possono essere attivati ad anni di distanza quando vengono attivati i processi, ma anche per i dieci colloqui prima le persone possono chiedere o utente e professionista stabiliscono insieme se sia più utile diluirli nel tempo, perché magari la situazione non ha criticità importanti. Di conseguenza non c'è una tempistica fissa.

3.2 Nel caso specifico del processo del Forteto, quanti colloqui ha avuto a disposizione con le vittime?

In generale avevamo previsto almeno due colloqui, concretamente io ho visto le persone nella maggior parte tutte almeno due volte, in alcuni casi anche tre e ci sono state tre situazioni che io ho incontrato una sola volta perché sono state loro stesse a chiedere che non si proseguisse con i colloqui.

3.3 Qual era l'obiettivo della valutazione?

- Accompagnamento processuale
- Valutazione della vittimizzazione secondaria
- Entrambe

Altro _____

3.4 Nel caso del processo del Forteto, ha avuto modo di preparare la vittima al suo coinvolgimento nel processo?

SÌ NO

Se sì, com'è stata preparata ad affrontare il processo?

In modo limitato essendo pochi colloqui, però sì, con le persone abbiamo proprio cercato di visualizzare che aspettative avessero, che timori e che strategia avrebbero potuto utilizzare per gestire i loro timori.

3.5 Quanto tempo è stato dedicato a questo aspetto di preparazione e accompagnamento al processo?

Direi in realtà tutto il tempo dei colloqui. Nel senso che il percorso di valutazione della vittimizzazione secondaria, l'eventuale individuazione di misure di protezione da richiedere e la preparazione al processo, in realtà sono stati fatti in parallelo. Quindi nella maggior parte delle situazioni ho fatto due colloqui e dunque i due colloqui interamente, tolta una prima fase introduttiva in cui spiegavo chi ero, cosa facevo e perché ero lì.

3.6 Nel caso del Forteto quali sono state le difficoltà che ha incontrato nel suo lavoro di sostegno alle vittime durante la fase processuale?

Ne indichi tre in ordine di importanza.

Sicuramente il contesto, inteso come contesto giudiziario, come evento con un forte impatto mediatico, ancora contesto inteso come prima volta in Italia che si lavorava in questo modo, contesto inteso anche come tipologia di vittime, nel senso che a differenza delle precedenti esperienze queste erano vittime tutte più o meno dello stesso fenomeno vissuto in maniera per certi versi simile per tutti, per altri versi invece in maniera specifica a seconda della posizione assunta all'interno della cooperativa, della struttura anche gerarchica della comunità. Quindi contesto inteso con tutte queste valenze. In realtà come secondo elemento le descrizioni delle esperienze di vittimizzazione apparivano così estreme, così gravi da rischiare lo sconfinamento dal senso di realtà. Non perché mettessi in dubbio la veridicità, cosa che tra l'altro non è neanche mio compito fare, ma perché era proprio l'atmosfera, sembrava di essere ai limiti del reale. La terza è l'impatto emotivo, per le persone, quindi l'impatto emotivo manifestato dalle vittime e il forte impatto emotivo su me come operatore.

3.7 Quale impatto a livello emotivo ha avuto questa esperienza su lei come operatore?

Un denso impatto emotivo caratterizzato in generale da vissuti e sentimenti di irrealtà, gravità, ingiustizia, impotenza. Aggiungerei anche il fatto che ci fosse un discreto livello di

gratificazione quando ricevemmo la comunicazione che il nostro intervento si era dimostrato capace di consentire alla persona di stare in udienza in una maniera più congrua, non tanto rispetto alle esigenze del tribunale, dell'istituzione, ma congrua per sé e cioè meno dolorosa.

3.8 A livello professionale cosa si porta dietro da questa esperienza?

Non capita tutti i giorni di fare un'esperienza così faticosa ma anche così importante sia a livello professionale, perché vuol dire entrare in relazione con persone gravemente traumatizzate per un tempo tra l'altro brevissimo, senza avere così molto tempo per costruire una relazione terapeutica e quindi la capacità invece di entrarci in relazione necessariamente.

3.9 Ritieni importante inserire dei correttivi nel metodo di lavoro generalmente adottato da

Lei con le vittime di reato?

SÌ NO

3.9.1 Quali?

Sì, intendendo più elementi di valutazione non tanto in termini di test, ma degli elementi di valutazione mirati ad individuare e/o sottolineare le risorse soggettive e i limiti soggettivi della persona nell'esperienza che sta vivendo. Quindi anche rispetto all'esperienza processuale forse avere un'attenzione in più; questo lavoro di valutazione del rischio di vittimizzazione noi ce l'abbiamo sempre in mente però solo in quel caso avevamo accanto a noi la direttiva con le misure di protezione, le indicavamo alle persone e ne discutevamo, forse questo dovrebbe esser fatto in generale, anche se c'è da dire che tali misure non possono essere attivate in qualunque processo. Quindi ecco un elemento di valutazione del rischio di vittimizzazione secondaria un po' più strutturato e generalizzato.

Codice: OP - 04

SEZIONE 4: SUGGERIMENTI E APPROFONDIMENTI

4.1 Desidera fare eventuali osservazioni rispetto ai temi trattati durante questa intervista?

Questo di cui le parlavo, rispetto alla necessità forse di avere in mente sempre la valutazione del rischio di vittimizzazione secondaria in maniera più strutturata dotandosi magari di uno strumento specifico. Altra osservazione è che forse c'è sempre troppo poco spazio per la rielaborazione da parte degli operatori di esperienze così intense da un punto di vista emotivo e professionale. Forse questo nel nostro gruppo è un po' mancato, ne abbiamo parlato nei corridoi, in questi viaggi in treno però forse non abbiamo mai così condiviso e rielaborato insieme.

4.2 Desidera aggiungere qualcosa che ritiene importante e significativa?

Grazie per la collaborazione

INTERVISTA OPERATORI RETE DAFNE

Caso il Forteto

Obiettivo di questo studio è quello di esplorare gli elementi caratterizzanti il rischio di vittimizzazione secondaria nelle vittime attraverso un confronto diretto con gli esperti che si occupano di questi aspetti. Particolare attenzione è rivolta all'esperienza del processo del Forteto.

Chiediamo pertanto la sua disponibilità a partecipare a quest'intervista. I dati e le informazioni raccolte verranno utilizzate solo per scopi di ricerca e non verranno in alcun modo divulgati o resi pubblici se non in forma aggregata e statistica.

La sua identità sarà protetta e Lei sarà identificato/a tramite un codice alfanumerico. I dati saranno conservati con estrema riservatezza ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003 in materia di tutela dei dati personali.

DOMANDE

SEZIONE 1: L'esperienza processuale

1.1 Quali paure le vittime di un reato sembrano generalmente riportare in relazione al loro coinvolgimento nel processo?

- Incontrare l'autore
- Paura di ritorsioni da parte dell'autore
- Paura di non riuscire a regolare la propria emotività
- Paura di rispondere a domande molto intime
- Paura di non saper rispondere
- Paura di non esser creduti

Altro: aggiungerei in linea con la paura del non saper rispondere, una volta che arrivano in processo dato che hanno già rilasciato delle dichiarazioni nella denuncia hanno colto che c'è il rischio di cadere in contraddizione, anche non voluta. Ancora ad esempio di non essere così precisi e che questo possa far credere che allora i fatti si siano svolti diversamente da come loro dichiarano, quindi che l'emotività li renda meno precisi nel racconto con il rischio di cadere in contraddizione.

1.2 In generale nella sua esperienza quali preoccupazioni, qualora presenti, sono state dichiarate dalle persone coinvolte prima dell'inizio del processo?

Potrebbe indicarne qualcuna?

In generale se vogliamo, anche se banale, il cosa accadrà, non solo perché le persone non sono abituate all'area processuale in quanto nessuno ha una quotidianità da questo punto di vista, però è proprio qualcosa per cui si sospende proprio il tempo. È un qualcosa che crea una sospensione temporale che fa sì che non si sappia cosa avverrà dopo, quindi resta questo periodo di attesa pre – processuale scandito anche dalle preoccupazioni che

dicevamo prima, soprattutto con l'avvicinarsi dell'udienza. Da un certo punto di vista la denuncia ha già avuto delle conseguenze sulla loro vita, però il processo è un po' come se tirasse le fila di queste conseguenze, non se ne sa ancora del tutto la portata. La denuncia ha aperto un tempo per comprendere che fatta la denuncia delle conseguenze ci saranno, la persona è consapevole che ormai ha aperto un tempo per cui nulla ormai è più come prima, ma che esito queste conseguenze realmente avranno è il processo che poi lo dirà.

1.2a Nel caso specifico del Forteto invece quali preoccupazioni, se presenti, sono state dichiarate dalle persone coinvolte prima dell'inizio del processo?

Nel caso del Forteto abbiamo incontrato poche persone. La cosa molto particolare di questa vicenda è che c'erano preoccupazioni analoghe a quelle che hanno le persone dove il legame con l'autore del reato è un legame intimo, perché in quel caso c'erano queste famiglie affidatarie ricomposte, ma con un paradosso. Io ricordo appunto una persona che diceva che lei sarebbe andata lì ad accusare quelli che per anni sono stati i suoi genitori, anche se sapeva che non erano loro, che erano madre e padre affidatari, ma erano anche persone con cui comunque avevano legami, come capita con i propri aguzzini con cui si instaura un legame affettivo perché sono in contemporanea coloro che si curano di te, vi era questo doppio legame terribile. Per altri era già in atto, ma non del tutto, la preoccupazione del dopo perché per queste persone tutto ciò ha realmente voluto dire sradicarsi dalla loro casa, dai loro affetti e non solo sradicarsi ma erano anche consapevoli di cosa avessero transitato. Oltretutto, vi era una doppia paradossalità di questa vicenda, si trattava di una mini società artificiale prodotta, quindi alcuni affermavano di non essere quasi neanche abituati ad andare in giro per una città, perché erano rilegati all'interno, pochi uscivano, si lavorava all'interno e addirittura alcuni parlavano del tempo della scuola che era il momento in cui si muovevano che era controllatissimo, come qualsiasi altro movimento verso l'esterno, così come erano controllate le telefonate. Per cui tutto si richiudeva all'interno, mi viene da pensare alla vicenda di una donna austriaca sequestrata e rinchiusa in un bunker sotterraneo in cui poi aveva avuto anche dei figli, nati lì, quando sono stati liberati pur sapendo di esser stati schiavi di un aguzzino, avevano davvero vissuto una vita artificiale, per esempio i bambini non avevano neanche mai visto la luce del sole; ecco lì si sentiva questa dimensione di essere stati tenuti fuori dalla società.

1.3 Nell'esperienza del Forteto, sono emerse preoccupazioni aggiuntive durante il processo?

Potrebbe indicarne qualcuna?

Si assolutamente, la paura che giustizia non venisse fatta, perché questo processo ha avuto poi anche un forte impatto mediatico e dunque era chiaro a tutti loro che non era detto che riuscissero a dimostrare fino in fondo ciò che era successo. Anche perché la cosa molto particolare nel racconto di queste persone che si ascoltava era il timore di non essere creduti ma nel senso, non il timore di non essere ceduti perché qualcuno potesse pensare che stessero mentendo ma che fosse talmente esagerata la realtà che avevano vissuto e per questo non essere creduti fino in fondo. Io stessa quando l'ho letta mi sono detta ma è possibile? Per questo forse in questi eventi la tendenza è dimenticare, c'è qualcosa di insostenibile, l'effetto è talmente esagerato che poi da un certo punto di vista spereresti che stanno esagerando in ciò che stanno dicendo. È questo meccanismo che è inevitabile dal punto di vista umano, perché noi di fronte al reale più crudo tendiamo a velarlo e le persone lo sanno e quando devono parlarti di un reale tanto crudo sanno che l'interlocutore per sopravvivenza tenderà ad addolcirlo in qualche modo.

1.4 Secondo la sua esperienza, le preoccupazioni manifestate variavano a seconda del sesso della vittima?

SÌ NO

Se sì, in che senso?

Per quel poco che posso dirle nell'esperienza del Forteto, in parte sì, ma più sul lato maschile. Il paradosso è che la maggior parte delle violenze le subissero i maschi, intendo violenze sessuali perché poi i maltrattamenti erano generalizzati, c'era tutta la questione di una ideologia dell'omosessualità in realtà maschile. Infatti per alcune persone che erano in più di uno nel Forteto, quindi c'erano altri (fratelli), era presente il timore di ciò che potesse esser capitato ai fratelli, cioè nel momento in cui uno scopriva cosa poteva avvenire, dato che poi venivano divisi e sapevano di non poter assolutamente dire nulla, si preoccupavano di ciò che poteva accadere ai fratelli. Ho presente qualcuno che aveva una forte angoscia più che per quello che era successo a lui, per quello che potenzialmente poteva essere capitato a fratello.

1.5 Nella sua esperienza ha incontrato vittime coinvolte in processi con un impatto mediatico?

SÌ NO

1.5a Nel processo del Forteto le vittime hanno fatto riferimento a questo aspetto?

SÌ NO

Se sì, come?

Come per ogni impatto mediatico c'è chi è a favore e chi è contro. Poi certamente in relazione alla questione della credibilità, ma anche sulla possibilità di riuscita perché c'erano molti poteri forti coinvolti, credo sia anche stato ricusato una volta il giudice che poi dopo in realtà è tornato al suo incarico, però questo dice qualcosa. C'è un impatto mediatico persino diffamatorio, ma nel senso peggiore del termine sia nei confronti di chi li stava difendendo sia rispetto a loro. Credo avessero anche dei conflitti interni su come e quanto, perché stavano rendendo pubblica una cosa molto intima e ciò ha significato esporsi per ciascuno di loro. Io ho visto diversi programmi che hanno fatto dei servizi e facevano piuttosto effetto, era un effetto un po' svilente, certo che il giornalismo non può fare altro, ma una vicenda come questa non può passare per immagini c'è poco da fare.

1.5b Nel caso del Forteto, a suo parere questo ha avuto un impatto sulle vittime?

SÌ NO

Se sì, può descrivere il tipo di impatto?

Credo che la difficoltà enorme rispetto all'impatto mediatico è legata al fatto che, come ci sono quelli pro e quelli contro, i media hanno intervistato sia le vittime che gli autori. Poi in realtà nei filmati che hanno mandato, gli autori non rispondevano e non ne volevano sapere, io ricordo invece precisamente un filmato che ha colpito me, una delle persone ai vertici che ripeteva "dormo sonni tranquilli la notte". Riflettevo e mi sembra che questo atteggiamento di questi personaggi inevitabilmente emergesse poiché intervistati dai media, ed immagino che anche vedendolo alla tv per le vittime questo faccia effetto. Ecco la

testimonianza del tipo di reato dall'atteggiamento non nel nascondimento, io ho proprio presente frasi come siamo sereni, siamo tranquilli.

1.6 Oltre alle vittime dirette ha incontrato persone informate sui fatti?

SÌ NO

Se sì, quali erano le preoccupazioni della persona informata sui fatti?

1.7 È stata fatta una valutazione del rischio di vittimizzazione secondaria?

SÌ NO

1.7a Se sì, ha utilizzato uno strumento specifico per la valutazione?

SÌ NO

Se sì, quale?

1.7b O ha utilizzato uno strumento aspecifico?

SÌ NO

Se sì, quale?

Le persone che noi incontravamo erano quelle che avevano deciso di incontrare qualcuno quindi diciamo che era un po' come dire uno che torna da un campo di concentramento, che valutazione di vittimizzazione secondaria fai rispetto all'impatto? Da un certo punto di vista la dai per scontata, mi passi il termine, è sbagliato però è chiaro in che senso. Quindi era veramente l'impatto immediato; come vittimizzazione primaria c'era quello che gli era accaduto e come vittimizzazione secondaria intanto il doverlo dimostrare, perché in un tipo di vittimizzazione così, trovarsi confrontati con il fatto che il secondario, per me, è anche dovuto dal semplice presupposto che non è detto che a livello legale e giudiziario, anche se

tu hai subito davvero le cose più atroci si dimostri e che dunque emergerà una verità processuale che ti dia ragione; si parla di verità processuale al di là del fatto che la verità storica invece te la sta dando. Quello che secondo me noi abbiamo valutato in particolare era l'ulteriore vittimizzazione secondaria dovuta al fatto di testimoniare in aula in presenza di questi aguzzini/persona per cui nutrivano affetto. Le persone che io ho incontrato hanno parlato tutte della presenza di questa ambivalenza fortissima, la cosa molto particolare di questa vicenda è che era più prossima a quello che avviene con gli abusi e i maltrattamenti in famiglia, anche se di famiglia nel senso biologico non c'era nulla, resa ancora più complicata da una struttura sociale che lo autorizzava. Appunto il campo di concentramento lo testimonia bene perché non è neanche il bambino che va a casa dell'amico e vede che funziona diversamente e può cogliere una differenza, lì erano tutti presi in questa faccenda. Quindi lo strumento aspecifico in realtà è l'ascolto, il colloquio e l'ascoltare che cosa la persona potesse sostenere, come e se potesse sostenerlo di fronte. Ad esempio per alcuni è stato fondamentale sostenerlo di fronte, credo sia stato un caso in particolare, questa persona voleva poter parlare di fronte agli imputati, per questa vittima era fondamentale. Era presente anche una dimensione di protettività nei confronti dei legami fraterni, si assumeva quindi la responsabilità di dover denunciare anche per la responsabilità che sentiva verso il legame fraterno.

1.8 Partendo dall'esperienza del caso Forteto, quali differenze ha riscontrato tra le vittime di questo caso specifico e le altre da lei seguite, in termini di esperienza di partecipazione al processo?

Credo che la questione fondamentale sia il tipo di legame con l'autore di reato, però il tipo di legame con l'autore determinato o antecedentemente al reato cioè relazione affettiva, familiare, amicale o di lavoro, comunque una relazione che aveva già una sua struttura e che poi sfocia in un reato o il tipo di legame con l'autore di reato che si può instaurare a partire dal reato stesso, per esempio la violenza sessuale. Questo secondo me è il punto che incide tantissimo sulla partecipazione al processo, è l'incontro con l'autore del reato, in particolare nei reati contro la persona in senso ampio. Ho presente qualcuno che diceva posso farcela a guardarlo ma non il contrario quindi che lui guardi me. Altra preoccupazione era anche quella di essere dietro un vetro da cui non si poteva vedere l'aula, ma dall'aula invece si poteva vedere il teste, il fatto che potenzialmente potesse essere visto

dall'imputato implicava il pensare di non riuscire a parlare. È l'aspetto dell'incontro che si declina diversamente, nel caso del Forteto non so se fosse propriamente solo l'incontro, però l'incontro con l'autore di reato rispetto ad alcuni reati specifici rappresenta un elemento forte. Per il Forteto però io penso che più che l'incontro di per sé, fosse proprio la testimonianza, io non ricordo che la questione fosse non voglio vederlo, ma posso sostenerlo? Mi sembra più simile al rapporto con il genitore che ti ha eventualmente maltrattato, non è a quel punto vederlo il problema, ma dire ciò che ti faceva. Invece in alcune tipologie di reato è davvero l'incontro perché la persona sa di aver subito un reato, come le vittime di violenza sessuale, quindi non ha la preoccupazione di andare a dire ciò che le è stato fatto, è preoccupata di come lo dirà, del se riuscirà a dirlo, ma non di quel che dirà anzi vuole dirlo nel migliore dei modi. Nei casi in cui il legame è come nel Forteto per cui c'è una doppia mandata affettiva, ecco in questi casi è proprio il vedere la persona, perché evoca il momento del reato, quindi secondo me è davvero un impatto sul corpo. Nel caso del Forteto queste persone avevano vissuto una vita con questi altri, sapevano di subire però non dicendolo. Il punto che in quel caso mi sembra fosse in primo piano era, non rivederli, ma poter dire di fronte a loro che cosa loro facessero.

SEZIONE 2: Il legame tra la vittima e l'autore del reato

2.1 La vittima conosceva la persona imputata per il reato subito?

SÌ NO

2.1.1 Se sì, di che natura era la relazione?

Intima

Amicale

Familiare (specificare) *Figli affidatari*

Professionale

Vicinato

Conoscenza superficiale

Altro _____

2.2 (In caso di risposta affermativa alla precedente domanda) Prima dell'inizio del processo vittima e autore del reato erano ancora in contatto tra loro?

SÌ NO

2.3 Ritiene che il tipo di legame tra vittima e aggressore abbia aumentato il rischio di vittimizzazione secondaria?

SÌ NO

Se sì, in che modo?

Perché si trattava di legami affettivi, ma non solo legami di vita perché queste persone vivevano lì, lavoravano lì, facevano tutto lì. Io ho incontrato un giovane, che erano 15 anni che non aveva più nessuna forma di legame, molti di quelli che sono usciti sono poi rientrati in famiglia, ma si sono trovati senza niente. Chi di loro è uscito si è ritrovato senza casa, lavoro, chi aveva una famiglia da cui era stato allontanato era poi tornato, ma alcuni erano veramente senza nulla e una persona che ho incontrato viveva ancora lì per questo motivo. È come un piccolo paese che si spopola perché erano in tantissimi.

2.4 Le vittime hanno riportato eventuali timori di ritorsione?

SÌ NO

Se sì, di che tipo e in quali circostanze?

Della ritorsione ne hanno parlato quando vivevano all'interno, non in quel momento specifico, cioè la ritorsione era una forma di legame assolutamente all'interno del Forteto. Timori di ritorsione non attuali, ma sì. Più che altro anche il timore rispetto a chi era rimasto, perché non tutti hanno fatto poi la scelta di denunciare o di associarsi e quindi qualcuno era rimasto all'interno. Quindi non tanto di ritorsione ma di rottura dei legami.

2.5 Nei colloqui con le vittime del processo del Forteto, l'eventuale legame della vittima con l'autore del reato potrebbe avere creato una difficoltà a riferire fatti e vissuti in relazione al reato subito?

SÌ NO

2.5.1 Se sì, in che modo è stata manifestata tale difficoltà?

- Eccessivi silenzi
- Cambi di versione
- Dimenticanze
- Pianto
- Paura

Altro Pudore, alcuni hanno manifestato come il pudore di accusare qualcuno a cui si vuole bene.

2.6 Il fatto che i colloqui avvenissero nel contesto giudiziario (Palazzo di Giustizia di Firenze), potrebbe aver contribuito a rendere più difficile riferire fatti e vissuti in relazione al reato subito?

SÌ NO

Se sì, in che modo?

Secondo me no perché ci hanno messo molto a nostro agio, anche a noi come operatori, erano degli uffici, si è cercato un luogo che fosse anche riservato. Quindi da questo punto di vista si vedeva un tentativo, era chiaro poi che il tutto avvenisse all'interno del processo, ma non credo che sarebbe stato diverso se ci fossimo incontrati in una sede di fonte al Palazzo di Giustizia per esempio.

SEZIONE 3: L'esperienza dell'operatore

3.1 Per quanto tempo in genere segue ogni vittima di reato?

Noi abbiamo un limite nel numero dei colloqui e il tempo viene poi determinato. Io tendo ad incontrare in modo ravvicinato inizialmente le persone e poi darci una cadenza quindicinale o a volte anche mensile, dipende ovviamente dalla persona, in modo da avere un raggio di tempo il più ampio possibile per incontrare le persone almeno da arrivare, se si riesce alla fase del processo, dipende poi anche dalla tipologia di reato. Per cui in realtà non saprei dirle una tempistica precisa.

3.2 Nel caso specifico del processo del Forteto, quanti colloqui ha avuto a disposizione con le vittime?

Due colloqui.

3.3 Qual era l'obiettivo della valutazione?

- Accompagnamento processuale
- Valutazione della vittimizzazione secondaria
- Entrambe

Altro _____

3.4 Nel caso del processo del Forteto, ha avuto modo di preparare la vittima al suo coinvolgimento nel processo?

SÌ NO

Se sì, com'è stata preparata ad affrontare il processo?

A fronte del timore di come avrebbero potuto dire, ragionando su come avrebbero potuto fare. Innanzitutto sulla questione dell'incontro visivo, dello sguardo e capire se bastasse il paravento o se fosse necessario proprio essere in un'altra stanza. Sulle tre persone che ho incontrato poi in realtà ognuna ha avuto una misura diversa per cui: una ha testimoniato

senza alcuna misura, una abbiamo segnato la richiesta del paravento, l'altra ha fatto proprio la testimonianza in un'altra stanza. Quindi lavorare sulle condizioni per loro di stare al processo facendogli presente che la sensazione che hanno del non essere creduti deriva proprio dal meccanismo processuale costruito per valutare la credibilità, l'attendibilità. Quindi spiegare queste cose e che gli sarebbero state fatte delle domande reiterate anche con formule leggermente diverse, che si aspettassero di essere messi in difficoltà nella loro testimonianza dagli avvocati della difesa, ma che quello è il loro mestiere e che il contraddittorio fa parte del sistema. Preparare su questo è importante, a me è capitato, per qualcuno che non è avvezzo, che a volte non ha gli strumenti anche culturali per aver presente alcune cose, le persone chiedono se è un trattamento riservato solo a loro. Se non si sa che quello è il meccanismo puoi anche arrivare a pensare che l'avvocato abbia fatto così tante domande difficili perché non ci crede e non perché quello è il suo mestiere.

3.5 Quanto tempo è stato dedicato a questo aspetto di preparazione e accompagnamento al processo?

I due incontri, non abbiamo avuto molto tempo.

3.6 Nel caso del Forteto quali sono state le difficoltà che ha incontrato nel suo lavoro di sostegno alle vittime durante la fase processuale?

Ne indichi tre in ordine di importanza.

È stata un'esperienza molto importante per me, io credo che la difficoltà di chi lavora su una frontiera di crimini, di vicende umane così terribili è di avere, volente o nolente, il timore professionale di ritrovarsi coinvolti in senso umano. Questo sicuramente è stato toccante ma in quel momento, nella mia vita professionale, sono stata grata alla mia esperienza analitica perché intanto ho potuto mettere al lavoro dal punto di vista soggettivo l'effetto che quelle cose facevano a me, anche perché credo che per le persone ci sia più possibilità di dire l'orrore che hanno attraversato quanto più sentono che l'interlocutore che hanno di fronte lo possa accogliere, perché non c'è solo la preoccupazione di parlarne al processo ma anche quella di parlarne con noi. Io ho presente una signora che incontro da tempo che inizialmente aveva paura di dirmi alcune cose per l'effetto che avrebbero fatto a me e per come io l'avrei guardata da lì in poi. La difficoltà, secondo me, da affrontare è

stata il non trovarsi non ad essere disumani, nulla che abbia a che fare con la neutralità, ma a non far ritornare alla persona quel sentimento di pietismo o di orrore che svilisse e che paradossalmente anche quello poteva poi essere una vittimizzazione secondaria. Per esempio alcune vittime testimoniano che per loro è terribile il sentimento di pietismo che incontrano in chi le ascolta. Avevo a cuore, non so se ci sono riuscita, bisognerebbe chiedere a loro, un ascolto sgombero da un impatto emotivo dell'uditore che avrebbe potuto frenare; per esempio in una di queste 3 persone ho colto che se avessi avuto una posizione minimamente pietistica per questa sarebbe stato peggio. Ecco una cosa che prima non le ho detto in relazione all'impatto mediatico, è la dimensione potenziale di pietismo, essere segnati come i poveretti, non potersi liberare di questo marchio, nel senso di marchio sociale.

3.7 Quale impatto a livello emotivo ha avuto questa esperienza su lei come operatore?

Non so se lo definirei impatto emotivo, potrei dirle che ha avuto un impatto politico. Comunque dire che non ha avuto un impatto è impossibile, per quel che mi riguarda gli orrori che ho ascoltato lì li avevo già ascoltati, in diverse occasioni, cioè il tipo di reati in gioco erano fondamentalmente il maltrattamento e l'abuso come reati contro la persona. La cosa che mi ha colpito differentemente era questa dimensione di struttura sociale, è per quello dico che paradossalmente forse l'impatto è politico, perché quello che rendeva differente era che tutto questo fosse preso in un'organizzazione. Come dire c'è il ladro, il ricettatore è una cosa, dire mafia è un'altra, ecco qui era un po' come se fosse la mafia dell'abuso e del maltrattamento, un'organizzazione criminale fondata su quei reati lì che era la prima volta che incontravo, la sapevo per storia solo nel campo di concentramento. È questa la differenza, perché l'impatto era più di questo macro sistema perché in sé queste persone hanno subito cose che molte persone purtroppo subiscono. Ciò che rendeva differente è che il tutto era all'interno di una struttura che autorizzava, era così, un po' come la legge razziale per cui i bambini ebrei venivano cacciati dalla scuola. Impatto politico in questo senso, di che effetti ci possono essere con una perversione della legge, è questa l'impressione incredibile, perché quella era la legge. Non è il nascondimento, ciò che può avvenire in una famiglia dove pure si può essere più o meno conniventi sapendo che è contro la legge, lì era far parte di un macro sistema in cui la legge del capo autorizzava esattamente quello. Politico perché ti fa cogliere perché si possa arrivare in una società civile a cotanta perversione, perché se si attua una perversione della legge non c'è più tanto margine per i

singoli. Su di me ha avuto questo effetto qui, toccare con mano quello che avevo letto più sui libri di storia livello di questa dimensione.

3.8 A livello professionale cosa si porta dietro da questa esperienza?

Forse il toccare con mano questo effetto del legame sociale; per un verso una problematicità individuale nel senso di intima, come una relazione di abuso ma con questa connessione ulteriore e impressionante con il legame sociale. Questa vicenda, secondo me, ha potuto protrarsi per così tanti anni per questa dimensione, di questa mini società creata ad hoc su questa legge perversa. È l'unica esperienza in cui ho toccato con mano un po' simile a quello che a volte ascolto dai ragazzini che arrivano in comunità da altre strutture dove c'è una perversione della legge, nell'ordine dell'abuso di potere. Molti ragazzini raccontano delle esperienze comunitarie vissute come maltrattamenti per questa dimensione dell'abuso di potere. Quindi anche perversione della legge gestita con un certo potere.

3.9 Ritiene importante inserire dei correttivi nel metodo di lavoro generalmente adottato da

Lei con le vittime di reato?

SÌ NO

3.9.1 Quali?

La difficoltà di dirle i correttivi sta nel fatto che nel momento in cui un correttivo si pensa di doverlo aggiungere in realtà lo si sta già facendo. Ne ho inseriti tantissimi e credo ne inserirò ancora. Da una parte per stile personale rientro nella categoria di persone che patirebbe ad un livello soggettivo il pietismo e la vittimizzazione, nel senso che non vorrei non, ritrovarmi nella condizione di vittima perché quello può succedere, ma non vorrei essere considerata tale nel senso del trovarsi in quella condizione in cui gli altri possono pensare che tu non abbia risorse per; dall'altra l'auspicio di potermi implicare sempre in quello che mi capita o anche di avere una responsabilità, che non è la colpa. L'analisi mi ha insegnato questo, che a volte qualcosa che subiamo abbiamo, contribuito a produrlo e questa è una grandissima risorsa, ripeto non sul versante della colpa, ma perché ti dà la possibilità di fare diversamente. Se ci si accorge della parte che si gioca ci si accorge anche a volte che se si cambiano i propri movimenti gli effetti che produci ad un tratto sono diversi. Quindi io ricordo all'inizio della mia esperienza qui, che questo significante vittima

non mi andava molto, ma non mi andava in questo senso. In realtà nel tempo sempre più correttivi nella direzione di accogliere sempre più questa condizione, che per alcuni è persino una condizione vitale, per la possibilità che per tutta la vita in qualche modo qualcuno gli dia quel sostegno, aiuto che non è pietismo. Ho imparato a sostare di fronte a qualcuno che è davvero fragile, vulnerabile e perché no vittima attendendo il tempo opportuno, se arriva, perché la persona scelga eventualmente di spostarsi da quella posizione lì, sapendo che non è per tutti; cioè accogliendo anche che per qualcuno occorre che qualcun altro se ne prenda cura. Quindi costanti correttivi ad accogliere questa condizione che non per forza si può negativizzare, senza un obiettivo predeterminato, ma accogliendo per il tempo in cui è, per le possibilità che ha, penso per esempio alle vittimizzazioni in legami che durano da anni.

Codice: OP – 05

SEZIONE 4: SUGGERIMENTI E APPROFONDIMENTI

4.1 Desidera fare eventuali osservazioni rispetto ai temi trattati durante questa intervista?

4.2 Desidera aggiungere qualcosa che ritiene importante e significativa?

Grazie per la collaborazione

INTERVISTA OPERATORI RETE DAFNE

Caso il Forteto

Obiettivo di questo studio è quello di esplorare gli elementi caratterizzanti il rischio di vittimizzazione secondaria nelle vittime attraverso un confronto diretto con gli esperti che si occupano di questi aspetti. Particolare attenzione è rivolta all'esperienza del processo del Forteto.

Chiediamo pertanto la sua disponibilità a partecipare a quest'intervista. I dati e le informazioni raccolte verranno utilizzate solo per scopi di ricerca e non verranno in alcun modo divulgati o resi pubblici se non in forma aggregata e statistica.

La sua identità sarà protetta e Lei sarà identificato/a tramite un codice alfanumerico. I dati saranno conservati con estrema riservatezza ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003 in materia di tutela dei dati personali.

DOMANDE

SEZIONE 1: L'esperienza processuale

1.1 Quali paure le vittime di un reato sembrano generalmente riportare in relazione al loro coinvolgimento nel processo?

- Incontrare l'autore
- Paura di ritorsioni da parte dell'autore
- Paura di non riuscire a regolare la propria emotività
- Paura di rispondere a domande molto intime
- Paura di non saper rispondere
- Paura di non esser creduti

Altro Aggiungerei paura e vergogna di rispondere a domande molto intime

1.2 In generale nella sua esperienza quali preoccupazioni, qualora presenti, sono state dichiarate dalle persone coinvolte prima dell'inizio del processo?

Potrebbe indicarne qualcuna?

La preoccupazione di non essere sufficientemente chiari nel racconto delle esperienze vissute. Anche una sorta di confusione sulla scansione temporale, timore di non risultare comprensibile o anche che le cose dette potessero poi girarsi in accuse, anche rispetto alla non attendibilità.

1.2a Nel caso specifico del Forteto invece quali preoccupazioni, se presenti, sono state dichiarate dalle persone coinvolte prima dell'inizio del processo?

La preoccupazione era appunto quella di non riuscire a dire e ho in mente qualcuno che aveva paura di non riuscire a contenere l'aggressività, la rabbia o la vergogna, il pianto che il racconto poteva o avrebbe potuto produrre. L'aspetto della vergogna era molto forte nelle persone che ho incontrato nel caso del Forteto, ma è qualcosa che incontro abbastanza frequentemente.

1.3 Nell'esperienza del Forteto, sono emerse preoccupazioni aggiuntive durante il processo?

Potrebbe indicarne qualcuna?

Si, preoccupazioni relative alle ritorsioni, alle intimidazioni non solo nei propri confronti, ma anche della famiglia. O ancora far emergere qualcosa che avrebbe incrinato l'equilibrio raggiunto da un punto di vista sociale, quindi poter dire qualcosa che era stato, su cui magari era stato messo un bel velo, e che avrebbe potuto essere così conosciuto da altri e quindi il rischio che qualcosa di molto privato diventasse di dominio pubblico.

1.4 Secondo la sua esperienza, le preoccupazioni manifestate variavano a seconda del sesso della vittima?

SÌ NO

Se sì, in che senso?

Io non lo metterei in relazione al sesso della vittima per esempio, non metterei questa correlazione. Nel senso che le persone che ho incontrato appartenevano a sessi diversi, né solo uomini né solo donne, però non mi sembra vi fossero preoccupazioni da mettere in relazione a questo aspetto. Io non ho riscontrato differenze in questo.

1.5 Nella sua esperienza ha incontrato vittime coinvolte in processi con un impatto mediatico?

SÌ NO

1.5a Nel processo del Forteto le vittime hanno fatto riferimento a questo aspetto?

SÌ NO

Se sì, come?

C'era questo elemento dell'essere riconosciuti, visti, comunque dire cose con il timore che queste cose venissero sentite da altri ma anche da tanti, una sorta di esposizione del forte, del provato alla conoscenza pubblica. Questo è un punto.

1.5b Nel caso del Forteto, a suo parere questo ha avuto un impatto sulle vittime?

SÌ NO

Se sì, può descrivere il tipo di impatto?

Si perché intanto erano molto esposti, non so come poter descrivere questa cosa. Era come se si fosse di fronte ad uno spettacolo in cui c'erano tanti spettatori e dunque anche l'emotività che girava in chi ascoltava o davanti al tribunale, incideva nel modo in cui le persone entravano e stavano nell'aula anche come spettatori o uditori. Qualcosa che per me ad esempio era nuovo, cioè non mi ero mai trovata a vivere una cosa del genere.

1.6 Oltre alle vittime dirette ha incontrato persone informate sui fatti?

SÌ NO

Se sì, quali erano le preoccupazioni della persona informata sui fatti?

L'effetto che il processo, il dover dire avrebbe provocato nei congiunti. Quindi il timore che sarebbero stati ulteriormente male.

1.7 È stata fatta una valutazione del rischio di vittimizzazione secondaria?

SÌ NO

1.7a Se sì, ha utilizzato uno strumento specifico per la valutazione?

SÌ NO

Se sì, quale?

1.7b O ha utilizzato uno strumento aspecifico?

SÌ NO

Se sì, quale?

Erano delle valutazioni a partire da questi strumenti che abbiamo elaborato prima di andare giù cercando di cogliere la condizione della persona. Ma non si trattava di strumenti strutturati quindi è qualcosa che poteva emergere dal colloquio. Il colloquio che è lo strumento principale per noi, per cui in modo tale da cogliere attraverso le parole delle persone che stiamo ascoltando qual è la sua posizione e come si situa all'interno della situazione che sta vivendo.

1.8 Partendo dall'esperienza del caso Forteto, quali differenze ha riscontrato tra le vittime di questo caso specifico e le altre da lei seguite, in termini di esperienza di partecipazione al processo?

Dunque c'era una differenza proprio perché c'era l'elemento di un gruppo di persone che hanno messo su un'associazione. Cioè c'era sì la solitudine nel dover prendere parola, la solitudine insita ogni volta che ciascuno prende parola e dunque si assume la responsabilità di ciò che dice, ma sapendo di appartenere ad una sorta di collettivo, di gruppo. Questo elemento è molto diverso, secondo me, da altre situazioni in cui le persone che ho incontrato, o le persone che si incontrano anche qui a Rete Dafne, sono sole in un processo come vittime. Questo è un elemento secondo me importante, cioè cogliere come l'appartenenza ad un gruppo di vittime, nel bene e nel male, consentisse di essere anche sostenuti, anche se per qualcuno poteva voler dire anche essere riconosciuto da terzi come vittima di e dunque non funzionava, proprio perché aveva fatto tutto un lavoro molto grande per separarsi da quella esperienza, parlandone, cercandosi una collocazione nel sociale che non potesse esser messa in relazione con quella esperienza. Però credo che questo elemento dell'essere con altri incida molto diversamente, poi comunque anche l'aspetto mediatico ha un impatto e anche le conoscenze del percorso legislativo, della legge cioè è diversa la cognizione di chi si trova implicato in un processo da solo e magari senza saper bene quale sia la via, cosa succede, questo sicuramente è un elemento di differenza. Poi altro elemento importante è la possibilità di avvalersi di questi strumenti per essere ascoltati in maniera un po' più tutelata e tutelante, anche questo ha avuto un impatto diverso, cioè sapere che c'è un tempo e un luogo in cui uno può trovare delle vie per poter prendere parola.

Codice: OP - 06

SEZIONE 2: Il legame tra la vittima e l'autore del reato

2.1 La vittima conosceva la persona imputata per il reato subito?

SÌ NO

2.1.1 Se sì, di che natura era la relazione?

Intima

Amicale

Familiare (specificare) _____

Professionale

Vicinato

Conoscenza superficiale

Altro _____

2.2 (In caso di risposta affermativa alla precedente domanda) Prima dell'inizio del processo vittima e autore del reato erano ancora in contatto tra loro?

SÌ NO

2.3 Ritiene che il tipo di legame tra vittima e aggressore abbia aumentato il rischio di vittimizzazione

secondaria?

SÌ NO

Se sì, in che modo?

Reiterando la dinamica tra di loro che aveva portato le persone diciamo vittime di questi reati a non riconoscere la sussistenza del reato stesso, anche a lungo.

2.4 Le vittime hanno riportato eventuali timori di ritorsione?

SÌ NO

Se sì, di che tipo e in quali circostanze?

Dato che vivevano tutti nella stessa zona il timore era quello che potesse accadere qualcosa ai propri congiunti.

2.5 Nei colloqui con le vittime del processo del Forteto, l'eventuale legame della vittima con l'autore del reato potrebbe avere creato una difficoltà a riferire fatti e vissuti in relazione al reato subito?

SÌ NO

2.5.1 Se sì, in che modo è stata manifestata tale difficoltà?

- Eccessivi silenzi
- Cambi di versione
- Dimenticanze
- Pianto
- Paura

Altro _____

2.6 Il fatto che i colloqui avvenissero nel contesto giudiziario (Palazzo di Giustizia di Firenze), potrebbe aver contribuito a rendere più difficile riferire fatti e vissuti in relazione al reato subito?

SÌ NO

Se sì, in che modo?

Non ho avuto questa sensazione, a parte che erano state date delle sale anche carine, ma sicuramente non create appositamente per quello. L'idea che mi ero fatta è che essere lì potesse tutelare maggiormente le persone che ho incontrato. Cioè dato che eravamo all'interno di un contesto giudiziario e ci incontravamo un paio di volte con una certa finalità mi è sembrato che non incidesse nel rendere più difficile ma che fosse ben contenuto all'interno del luogo. Non erano stanze fredde, certo non erano luoghi dove si fanno abitualmente dei colloqui psicologici però era talmente incandescente ciò che veniva detto o non detto che il luogo non incideva.

Codice: OP - 06

SEZIONE 3: L'esperienza dell'operatore

3.1 Per quanto tempo in genere segue ogni vittima di reato?

Noi possiamo incontrare persone per 10 colloqui più altri rinnovabili in certe condizioni particolari su richiesta della persona che incontriamo, poi altre volte si può riattivare durante il processo. Dunque a seconda dei casi il lavoro si può ridurre e può variare anche la scansione, la scansione può variare da una volta a settimana o anche due. Per cui possiamo parlare di un mese e mezzo, tre mesi o molto di più. Tendenzialmente tendo ad incontrare le persone una volta a settimana per un primo tempo e poi verso il finire del percorso magari diluisco un po', una volta ogni 15 giorni piuttosto che ogni settimana o una volta al mese.

3.2 Nel caso specifico del processo del Forteto, quanti colloqui ha avuto a disposizione con le vittime?

Due incontri per ogni vittima, più la possibilità di dire come era andata telefonicamente.

3.3 Qual era l'obiettivo della valutazione?

- Accompagnamento processuale
- Valutazione della vittimizzazione secondaria
- Entrambe

Altro con la definizione di quali potessero essere le misure opportune per prendere parola all'interno del processo, è in questo senso che intendo l'accompagnamento processuale.

3.4 Nel caso del processo del Forteto, ha avuto modo di preparare la vittima al suo coinvolgimento nel processo?

SÌ NO

Se sì, com'è stata preparata ad affrontare il processo?

Mi sono trovata a descrivere un po' quello che si poteva prospettare, quindi il luogo, non ricordo precisamente ma mi sembra che con una di queste persone sono anche andata nell'aula a vedere; anche rendersi conto di quali fossero gli spazi, i luoghi e poi c'è stata un'altra parte in cui abbiamo lavorato sui vari scenari che si sarebbero potuti aprire, non solo che tipo di domande, ma anche lo stile e le domande che avrebbero magari puntato a far inciampare piuttosto che a mettere in luce eventuali incongruenze. Quindi diciamo c'era questo aspetto e poi anche un tempo dedicato al momento in cui nel corso del processo queste persone fossero state ascoltate come opportunità per dire quello che avevano vissuto. Dunque questo duplice aspetto, da una parte cosa potrà succedere e dove succederà ma anche l'occasione che si poteva aprire di dire.

3.5 Quanto tempo è stato dedicato a questo aspetto di preparazione e accompagnamento al processo?

Tendenzialmente una parte del secondo colloquio

3.6 Nel caso del Forteto quali sono state le difficoltà che ha incontrato nel suo lavoro di sostegno alle vittime durante la fase processuale?

Ne indichi tre in ordine di importanza.

Da una parte c'era il timore di ascoltare qualcuno che aveva trovato un proprio equilibrio e ciò rischiava di alterare e scombinare tale equilibrio; quindi aprire qualcosa, anche un transfert di lavoro e poi non poterlo sostenere perché io a Torino e loro a Firenze. Quindi questo elemento del partire per un lavoro molto breve in cui è chiaro che si mette in atto subito un transfert soprattutto in quelle condizioni in cui il legame è stato fonte della perversione e quindi di reiterare qualcosa del genere. La prima difficoltà quindi era di maneggiare opportunamente il transfert che si andava ad istituire; altra difficoltà collegata alla prima era riuscire a cogliere in così breve tempo, perché il fattore tempo era importante, quali potessero essere i rischi per le persone che avevo di fronte e le risorse; la sensazione era appunto che il sostegno non ci potesse essere, la difficoltà legata al limite del tempo e il timore che non si potesse svolgere un lavoro di sostegno ma solo un lavoro puntuale e dunque il dover esser molto attenti a ciò che la persona portava senza metterci del mio.

3.7 Quale impatto a livello emotivo ha avuto questa esperienza su lei come operatore?

Da una parte ha prodotto dell'entusiasmo nel cogliere come le persone che avevo incontrato, nella prima giornata, avevano trovato una propria costruzione per poter vivere dopo questa esperienza, dico entusiasmo perché trovavo fantastico il modo in cui queste persone sebbene giovani, sebbene passate attraverso delle esperienze fortissime fossero riuscite a fare il loro annodamento per tenersi insieme. Dall'altra parte c'era questo timore, che però era anche un memento, della grande necessità di vegliare sul transfert come le dicevo prima, perché dato che c'era così poco tempo bisognava fare i movimenti opportuni per non legare troppo e per non lasciar cadere dopo. Quindi era qualcosa di stringente sulla posizione da tenere e sulle manovre da fare e le cose da dire; soprattutto anche la delicatezza dello spingere a dire perché ciò che ho imparato lì, soprattutto grazie ad una di queste persone, è come il dimenticare abbia una funzione fondamentale e che dunque lo spingere a dire e a ricordare può essere deleterio, perché costringe a rendersi conto, dicendolo, di ciò che si è vissuto e una volta detto c'è un effetto che è incommensurabile, cioè non si può sapere prima. Questo è sicuramente un altro punto delle preoccupazioni, ma anche l'aver imparato che rispetto alla rimozione, al quando qualcuno dice non ricordo è che può essere una violenza cercare di spingere a dire o a ricordare a tutti i costi, ma che in fin dei conti è una difesa e che va rispettata.

3.8 A livello professionale cosa si porta dietro da questa esperienza?

Questo e che dall'altra parte c'è questo imparare ogni volta che non si sa quale possa essere l'effetto di certe esperienze vissute sulle persone e che anche se si sono vissute delle esperienze inenarrabili la persona può trovare il modo di averci a che fare.

3.9 Ritiene importante inserire dei correttivi nel metodo di lavoro generalmente adottato da

Lei con le vittime di reato?

SÌ NO

3.9.1 Quali?

È difficile questa domanda perché pensavo, i correttivi che posso mettere sono correttivi sul come mi implico io di volta in volta e su come riesco ad essere attenta nell'ascolto oppure no. Si tratta dunque di qualcosa relativo a me e non tanto allo strumento. Lo interpreto così

questo correttivo. Penso che i correttivi in generale siano relativi allo strumento, potrei inserire ulteriormente qualcosa relativo alla supervisione, però svolgendo questo lavoro non si può che passare dalla propria formazione personale, dunque l'analisi. In merito a correttivi se uno dicesse no è come se facesse tutto giusto e non è possibile, allora certo che ci vogliono dei correttivi ma implicano il lavorare su ogni caso e cogliere se si è stati a tempo oppure no con quanto la persona stava portando o dicendo.

SEZIONE 4: SUGGERIMENTI E APPROFONDIMENTI

4.1 Desidera fare eventuali osservazioni rispetto ai temi trattati durante questa intervista?

Prima di tutto volevo ringraziarla perché sicuramente anche per questo tempo, stiamo infatti iniziando a lavorare sulla vulnerabilità e dunque io ho trovato che sapere di incontrare lei con in concomitanza l'avvio di questo lavoro sulla vulnerabilità fosse un buon annodamento, anche se è passato molto tempo e in un certo senso è un po' fuori tempo l'elaborazione di quella esperienza, avrei apprezzato questo subito, ci avrebbe forse consentito di fare su quella esperienza un lavoro diverso. Poi direi che sono dei filoni su cui si deve lavorare.

4.2 Desidera aggiungere qualcosa che ritiene importante e significativa?

Che sicuramente nella vita certi eventi reiterati, certe cornici simboliche in cui si cresce incidono e dopodiché ciascuno trova il proprio annodamento per far fronte agli effetti di ciò che ha incontrato e quindi sta all'operatore, allo psicologo svolgere una funzione di ascolto e cura e non pensare di sapere quale sia il modo giusto per affrontare ciò che la vita ti ha dato in sorte ma accompagnare. Penso che questo sia il punto e ritengo che questa esperienza me l'abbia insegnato, cioè che queste persone avevano il loro modo, diverso è chi stava attorno a loro perché è complicato sapere tante cose e rileggere a posteriori tante cose che sono state fatte, dette e scritte.

Grazie per la collaborazione

INTERVISTA OPERATORI RETE DAFNE

Caso il Forteto

Obiettivo di questo studio è quello di esplorare gli elementi caratterizzanti il rischio di vittimizzazione secondaria nelle vittime attraverso un confronto diretto con gli esperti che si occupano di questi aspetti. Particolare attenzione è rivolta all'esperienza del processo del Forteto.

Chiediamo pertanto la sua disponibilità a partecipare a quest'intervista. I dati e le informazioni raccolte verranno utilizzate solo per scopi di ricerca e non verranno in alcun modo divulgati o resi pubblici se non in forma aggregata e statistica.

La sua identità sarà protetta e Lei sarà identificato/a tramite un codice alfanumerico. I dati saranno conservati con estrema riservatezza ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003 in materia di tutela dei dati personali.

Codice: OP - 07

DOMANDE

SEZIONE 1: L'esperienza processuale

1.1 Quali paure le vittime di un reato sembrano generalmente riportare in relazione al loro coinvolgimento nel processo?

- Incontrare l'autore
- Paura di ritorsioni da parte dell'autore
- Paura di non riuscire a regolare la propria emotività
- Paura di rispondere a domande molto intime
- Paura di non saper rispondere
- Paura di non esser creduti

Altro _____

1.2 In generale nella sua esperienza quali preoccupazioni, qualora presenti, sono state dichiarate dalle persone coinvolte prima dell'inizio del processo?

Potrebbe indicarne qualcuna?

Allora sicuramente la preoccupazione di non rispondere in modo preciso o comunque di non riuscire a dare una risposta sufficientemente esaustiva. Quindi un po' un timore rispetto alla performance.

1.2a Nel caso specifico del Forteto invece quali preoccupazioni, se presenti, sono state dichiarate dalle persone coinvolte prima dell'inizio del processo?

Allora io credo la paura di trovarsi in presenza delle persone che gli avevano fatto del male, quindi la presenza del maltrattante. E ritornerei anche sull'aspetto di essere davanti ad un pubblico, ci sono delle persone che fanno delle domande, ecco la paura di non riuscire veramente a dire tutto ciò che vorrei dire.

1.3 Nell'esperienza del Forteto, sono emerse preoccupazioni aggiuntive durante il processo?

Potrebbe indicarne qualcuna?

In realtà poi io queste persone durante il processo non le ho più incontrate, nel senso che il lavoro che ho fatto è stato più un lavoro preliminare, quindi di preparazione all'udienza, al processo e dopo non le ho più viste, quindi non saprei aggiungere altro.

1.4 Secondo la sua esperienza, le preoccupazioni manifestate variavano a seconda del sesso della vittima?

SÌ NO

Se sì, in che senso?

1.5 Nella sua esperienza ha incontrato vittime coinvolte in processi con un impatto mediatico?

SÌ NO

1.5a Nel processo del Forteto le vittime hanno fatto riferimento a questo aspetto?

SÌ NO

Se sì, come?

Ne hanno fatto riferimento nel senso che, l'aver vissuto il fatto che anche i giornali piuttosto che trasmissioni televisive si fossero interessate a questa vicenda comunque li sosteneva e rinforzava anche la loro possibilità di prendere parola e di ribellarsi a quello che avevano subito, ecco direi che ha avuto dunque un effetto di sostegno. Pensavo se qualcuno invece l'avesse vissuto come un'ingerenza di qualche tipo, o se si fosse lamentato, ma non mi sembra, mi sembra che sia qualcosa che ha dato una certa forza.

1.5b Nel caso del Forteto, a suo parere questo ha avuto un impatto sulle vittime?

SÌ NO

Se sì, può descrivere il tipo di impatto?

Si ha avuto un impatto nel dare loro più forza e non solo più forza ma anche a creare un legame tra queste persone, perché essendo un'esperienza molto particolare, erano persone che erano riuscite diciamo nonostante ciascuna avesse la sua esperienza, avesse avuto le sue vicissitudini, non per tutte, ma la maggior parte di queste persone erano riuscite a creare proprio un legame tra loro. Avevano creato un gruppo, un collettivo.

1.6 Oltre alle vittime dirette ha incontrato persone informate sui fatti?

SÌ NO

Se sì, quali erano le preoccupazioni della persona informata sui fatti?

1.7 È stata fatta una valutazione del rischio di vittimizzazione secondaria?

SÌ NO

1.7a Se sì, ha utilizzato uno strumento specifico per la valutazione?

SÌ NO

Se sì, quale?

1.7b O ha utilizzato uno strumento aspecifico?

SÌ NO

Se sì, quale?

Il colloquio.

1.8 Partendo dall'esperienza del caso Forteto, quali differenze ha riscontrato tra le vittime di questo caso specifico e le altre da lei seguite, in termini di esperienza di partecipazione al processo?

C'era un po' questo aspetto dell'aver creato un gruppo, quindi il fatto che tra queste vittime si fosse creato un legame che le sosteneva reciprocamente. Altre differenze particolari direi di no.

Codice: OP – 07

SEZIONE 2: Il legame tra la vittima e l'autore del reato

2.1 La vittima conosceva la persona imputata per il reato subito?

SÌ NO

2.1.1 Se sì, di che natura era la relazione?

Intima

Amicale

Familiare (specificare) _____

Professionale

Vicinato

Conoscenza superficiale

Altro _____

2.2 (In caso di risposta affermativa alla precedente domanda) Prima dell'inizio del processo vittima e autore del reato erano ancora in contatto tra loro?

SÌ NO

2.3 Ritiene che il tipo di legame tra vittima e aggressore abbia aumentato il rischio di vittimizzazione secondaria?

SÌ NO

Se sì, in che modo?

2.4 Le vittime hanno riportato eventuali timori di ritorsione?

SÌ NO

Se sì, di che tipo e in quali circostanze?

2.5 Nei colloqui con le vittime del processo del Forteto, l'eventuale legame della vittima con l'autore del reato potrebbe avere creato una difficoltà a riferire fatti e vissuti in relazione al reato subito?

SÌ NO

2.5.1 Se sì, in che modo è stata manifestata tale difficoltà?

- Eccessivi silenzi
- Cambi di versione
- Dimenticanze
- Pianto
- Paura

Altro Sensi di colpa, io credo che più la persona abbia mantenuto o mantiene un qualche tipo di rapporto con l'autore del reato, l'elemento del senso di colpa ci sia. È chiaro che bisogna capire il tipo di relazione, ma vi è comunque un sentirsi in colpa anche nel raccontare a qualcun altro quello che è successo.

2.6 Il fatto che i colloqui avvenissero nel contesto giudiziario (Palazzo di Giustizia di Firenze), potrebbe aver contribuito a rendere più difficile riferire fatti e vissuti in relazione al reato subito?

SÌ NO

Se sì, in che modo?

Ha creato una maggiore difficoltà nelle persone a raccontare certi fatti, perché comunque è chiaro che anche se di fronte a te non hai un avvocato o un giudice comunque sei all'interno di un tribunale. Può creare un po' di reticenza.

Codice: OP - 07

SEZIONE 3: L'esperienza dell'operatore

3.1 Per quanto tempo in genere segue ogni vittima di reato?

In media potrebbe essere un paio di mesi.

3.2 Nel caso specifico del processo del Forteto, quanti colloqui ha avuto a disposizione con le vittime?

Mi pare di aver visto le vittime 2 volte, ma non tutte le vittime, in quanto per alcune era stato sufficiente un unico incontro. Anche perché secondo me è sempre un po' delicato, nel senso che, l'intervento ha quella finalità lì, per cui si può anche chiudere in un unico colloquio e nel dare un secondo appuntamento si rischia un po' di prendere altre strade e quindi anche per la persona può diventare un po' confusivo. Dunque per alcuni casi era stato sufficiente un unico incontro.

3.3 Qual era l'obiettivo della valutazione?

- Accompagnamento processuale
 Valutazione della vittimizzazione secondaria
 Entrambe

Altro _____

3.4 Nel caso del processo del Forteto, ha avuto modo di preparare la vittima al suo coinvolgimento nel processo?

SÌ NO

Se sì, com'è stata preparata ad affrontare il processo?

Allora provando a spiegare che cosa fosse un processo, quindi cosa veniva richiesto alla persona in quel contesto specifico e parlando delle paure, preoccupazioni. Cioè permettendo alla persona di esprimere le sue paure e le sue preoccupazioni rispetto all'appuntamento che ci sarebbe stato.

3.5 Quanto tempo è stato dedicato a questo aspetto di preparazione e accompagnamento al processo?

Mi verrebbe da dire che un po' tutto il tempo è stato dedicato a quello. Nel senso che secondo me non è disgiunto all'aspetto più legato alla valutazione della persona.

3.6 Nel caso del Forteto quali sono state le difficoltà che ha incontrato nel suo lavoro di sostegno alle vittime durante la fase processuale?

Ne indichi tre in ordine di importanza.

Forse l'aspetto dell'essere in un contesto dove ci sono tante persone presenti, la presenza di un pubblico e forse il timore che la persona potesse avere delle reazioni.

3.7 Quale impatto a livello emotivo ha avuto questa esperienza su lei come operatore?

Allora io credo un impatto abbastanza significativo, nel senso che proprio per quello che era stato costruito intorno a questa vicenda, a questo processo da parte mia sentivo una certa responsabilità, un certo carico quindi diciamo un impatto importante proprio per la responsabilità e per il carico.

3.8 A livello professionale cosa si porta dietro da questa esperienza?

Io credo il poter dare fiducia nel senso di poter dare valore, rilievo al soggetto umano nonostante abbia vissuto o sia vissuto in condizioni assolutamente inimmaginabili.

3.9 Ritiene importante inserire dei correttivi nel metodo di lavoro generalmente adottato da

Lei con le vittime di reato?

SÌ NO

3.9.1 Quali?

Codice: OP - 07

SEZIONE 4: SUGGERIMENTI E APPROFONDIMENTI

4.1 Desidera fare eventuali osservazioni rispetto ai temi trattati durante questa intervista?

4.2 Desidera aggiungere qualcosa che ritiene importante e significativa?

Grazie per la collaborazione

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Bouchard, M. (2019). *Sulla vulnerabilità nel processo penale. Breve guida giuridico-filosofica sulla vulnerabilità della vittima di reato*. Disponibile su: www.dirittopenaleuomo.org
- Cagossi, M. (2016). *Nuove prospettive per le vittime di reato nel procedimento penale italiano*. Disponibile su: www.penalecontemporaneo.it
- Campbell, R. & Raja, S. (2005). The sexual assault and secondary victimization of female veterans: help-seeking experiences with military and civilian social systems. *Psychology of Women Quarterly*, 29 (2005), 97–106.
- Civello Conigliaro, S. (2012). *La nuova normativa europea a tutela delle vittime di reato*. Disponibile su: www.penalecontemporaneo.it
- Cocchiara, M. A. (2013). *Il diritto e la violenza. Le tappe di una lentissima evoluzione*. Disponibile su: www.ingenere.it
- Di Muzio, F. (2015). *La testimonianza della vittima “vulnerabile” nel sistema delle garanzie processuali*. Disponibile su: www.giurisprudenzapenale.com
- Fanci, G. (2011). La vittimizzazione secondaria: ambiti di ricerca, teorizzazioni e scenari. *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza – Vol. V – N. 2 – Maggio-Agosto 2011*, 53 – 66.
- Gainotti, M. A. & Vulpiani E. (2008). La sessualità infantile: una problematica controversa. *Vita dell'infanzia: rivista mensile dell'Opera Nazionale Montessori* – n. 5/6-7/8 – maggio-giugno-luglio-agosto 2008, 98 – 104.
- Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, 22.3.2001. *Decisione quadro del consiglio, del 15 marzo 2001 relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale*, (2001/220/GAI).
- Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 14.11.2012. *Direttiva 2012/29/UE del parlamento europeo e del consiglio del 25 ottobre 2012*.
- Gekoski, A., Adler J. R., & Gray J. M. (2013). Interviewing women bereaved by homicide: Reports of secondary victimization by the criminal justice system. *International Review of Victimology*, 19(3), 307–329. DOI: 10.1177/0269758013494136

- Giannini, A. M. & Tizzani, E. (2009). I bisogni delle vittime del crimine: proposta per un modello esplicativo. *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza –III (2)*, 31 – 48.
- Goffredi, L. (1980). *Non fu per caso... Bovecchio: a cura della cooperativa “il Forteto”*.
- Herbert, C. & Didona, F. (2006). *Capire e superare il trauma*. Trento: Edizioni Centro Studi Erickson.
- Herman, J. L. (1992). *Guarire dal trauma. Affrontare le conseguenze della violenza, dall’abuso domestico al terrorismo*. Roma: Magi Editore (2005).
- Mendicino, R. (2015). *La vittimizzazione secondaria*. Disponibile su: www.onap-profiling.org
- Patterson, D. (2011). The Linkage Between Secondary Victimization by Law Enforcement and Rape Case Outcomes. *Journal of Interpersonal Violence* 26(2), 328 – 347. DOI: 10.1177/0886260510362889
- Pieraccini, F. & Castrogiovanni P. (2000). *Il Disturbo post-traumatico da stress*, Cap. 21. In Conti L. (2000). *Repertorio delle scale di valutazione in psichiatria*. Firenze: SEE – Edirice.
- Piccinni, F. & Gazzanni, C. (2018). *Nella setta*. Roma: Fandango Libri.
- Ponti, G. & Merzagora Betsos I. (2008). *Compendio di criminologia - Quinta edizione*. Milano: Raffaello Cortina Editore.
- Relazione conclusiva (2016), *Commissione d’Inchiesta: Individuazione e analisi delle responsabilità politiche e istituzionali relativamente alla vicenda Il Forteto*. 217 – 302.
- Relazione conclusiva (2013), *Commissione d’inchiesta sull’affidamento dei minori: Conoscenza della congruità dell’attività di affidamento dei minori a comunità e centri rispetto agli obiettivi perseguiti dalla legislazione regionale in materia di tutela e promozione dei minori, alla luce della vicenda Il Forteto*. 1– 88.
- Saponaro, A. (2004). *Vittimologia origini – concetti – tematiche*. Milano: Giuffrè Editore.
- Scardaccione, G. (2015). *Le vittime e la vittimologia. Teorie e applicazioni*. Milano: Franco Angeli.

- Sicurella, S. (2012). Lo studio della vittimologia per capire il ruolo della vittima. *Rivista di criminologia, vittimologia e sicurezza – Vol. VI – N. 3 – Settembre-Dicembre 2012*, 62–75.
- Toni, C. (2009). Il minore abusato: parte offesa e testimone nel processo penale. La vittimizzazione secondaria quale fonte di danno e le nuove frontiere del risarcimento aperte dalle Sezioni Unite 11 novembre 2008, n. 26972. *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza – Vol. III – N. 1 – Gennaio-Aprile 2009*, 72–86.
- Venturioli, M. (2012). *La tutela della vittima nelle fonti europee*. Disponibile su: www.penalecontemporaneo.it
- Venturioli, M. (2015). *La vittima nel sistema penale dall'oblio al protagonismo?* Napoli: Jovene Editore.
- Vispo, D. (2016). *La riscoperta del ruolo della persona offesa nel sistema processualpenalistico italiano: prime riflessioni a margine del d. Lgs 212/2015*. Disponibile su: www.la legislazione penale.eu
- Wenzel, K., Schindler, S., & Reinhard, M.A. (2017). *General Belief in a Just World Is Positively Associated with Dishonest Behavior*. Disponibile su: www.frontiersin.org
- Zangheri Neviani, C., (2014). *Spunti di riflessione per una definizione di vittima*. Nuove frontiere diritto, Speciale n. 2/2014, 79–86.
- Zannini, M. (2001). Il trauma. *ACP – Rivista di Studi Rogersiani – 2001*, 1–15.
- Zara, G. (2018). *Il diniego nei sex offender – dalla valutazione al trattamento*. Milano: Raffaello Cortina Editore.
- Zarcone, C. (2016). *La vittima: quale spazio nel processo penale*. Disponibile su: www.questionegiustizia.it

SITOGRAFIA

www.camera.it

www.ingenerere.it

www.messaggero.it

www.questionegiustizia.it

www.retedafne.it

www.senato.it

www.stateofmind.it

www.studiocataldi.it

www.treccani.it